

# STUDIA

ANTONIO DIMATTEO

## IL DIFFERIMENTO DELL'ASSOLUZIONE IN S. ALFONSO

Gli abituati o consuetudinari e i recidivi

Non sempre il penitente si avvicina al sacramento della penitenza con la dovuta disposizione, o perché deve soddisfare un obbligo, o allontanare un'occasione, o perché deve praticare dei mezzi per irrobustirsi; allora in questo caso il confessore, in qualità di medico delle anime, deve usare un rimedio adatto a guarire tale penitente. Uno dei rimedi più efficaci è il differimento dell'assoluzione. E' proprio questo il problema che affrontiamo nel nostro studio. Si comprende benissimo che è un problema spinoso, specie in seguito alle lotte tra rigoristi e lassisti, ma a noi interessa sapere e vedere come reagì s. Alfonso Maria De' Liguori e quale fu la sua prassi nei riguardi dei penitenti indisposti.

Il presente lavoro presenta la definizione data dal Santo dei peccatori abituati e recidivi; la prassi alfonsiana verso questi penitenti; il comportamento che deve assumere il confessore verso simili penitenti e le regole di prudenza che deve osservare per non errare; quanto tempo deve durare la dilazione e quali mezzi devono praticare i penitenti per non ricadere negli stessi peccati; la prassi adoperata verso i fanciulli recidivi e in ultimo un accenno riguardo all'attualità di questo problema. Implicitamente troveremo la risposta al perché la morale alfonsiana fu, in seguito, accettata, condivisa ed insegnata.

### I. - DEFINIZIONE

1. - Non poca difficoltà incontra chi, come noi, ha intenzione di presentare le definizioni date dai moralisti e dai casuisti dei termini *abituati* e *consuetudinari*, o quali categorie di penitenti essi intendano con questi termini. Noi cerchiamo ora di dare un quadro piuttosto completo.

Tra gli autori che abbiamo incontrato nel nostro studio possiamo distinguere tre gruppi:

Al *primo* appartengono autori come il Sanchez, i Salmaticesi e

il Viva<sup>1</sup> che non si preoccupano affatto di definire tali termini o di dire almeno quali peccatori essi intendano, in quanto si affidano ai concetti generalmente e comunemente accettati con questi termini.

Del *secondo* gruppo fanno parte, tra gli altri, Roncaglia, Holzmänn e Milante i quali tengono molto non solo a definire tali termini, ma anche e soprattutto a distinguerli. Non per niente il Roncaglia, dopo aver detto che il consuetudinario per essere tale è sufficiente che cada tre o quattro volte nello stesso peccato nello spazio di un mese, aggiunge:

« In verità non si devono confondere gli abituati e i consuetudinari, i quali hanno certamente una maggiore inclinazione al peccato dei semplici abituati »<sup>2</sup>.

Infine al *terzo* gruppo appartengono lo Juenin, il Croix e il Collet<sup>3</sup>. Questi non si prendono la briga di definire tali termini e ogni volta che iniziano a presentare il loro pensiero fanno un generico riferimento con un « coloro che hanno contratto l'abito » o con un « coloro che hanno la consuetudine ». Inoltre usano indifferentemente tanto l'uno, quanto l'altro termine, senza applicare a ciascuna categoria di penitenti un diverso metodo pastorale.

S. Alfonso parla degli abituati e dei recidivi, quando affronta le questioni riguardanti il proposito nella « Theologia Moralis » e nel « Confessore diretto per le confessioni della gente di campagna », mentre nella « Praxis » ne parla al capitolo quinto e nella « Prassi grande »<sup>4</sup> all'ultimo capitolo.

<sup>1</sup> Per snellire e facilitare la lettura delle note, indichiamo, dopo il titolo dell'opera, l'abbreviazione che useremo per quell'opera e per le altre simili. Cfr. SANCHEZ T., *De praeceptis decalogi*, (*De praec. decal.*), lib. 2, cap. 32, n. 45, t. 1, Venetiis 1738, p. 221, 2; SALMATICESI, *Cursus theologiae moralis*: tr. 17, *De voto ac iuramento*, cap. 2, n. 162s, t. 4, Venetiis 1728, pp. 200s; VIVA D., *Damnatae theses: In propos. 60 Innoc. XI*, nn. 1-18, Patavii 1737, pp. 344-348.

<sup>2</sup> RONCAGLIA C., *Universa moralis theologia*: tr. 19, *De poenitentia*, (*De poenit.*), q. 5, cap. 4, qu. 5, t. 8, Lucae 1835, p. 202: « Non sunt vero confundendi habituati et consuetudinari, qui nimirum maiorem habent propensionem ad peccatum quam simplices habituati »; cfr. HOLZMANN A., *Theologia moralis: De poenit.*, n. 590, t. 2, Beneventi 1743, p. 150, 1; MILANTE P. T., *Exercitationes dogmatico-morales*, n. 35, vedi: *Adverto igitur* 1, Neapoli 1739, pp. 378, 1-379, 1.

<sup>3</sup> Cfr. JUENIN G., *Institutiones theologiae ad usum seminariorum*, (*Instit. theol.*), *De poenit.*, Parte 8, diss. 5, art. 1, t. 7, Venetiis 1788, pp. 446-458; CROIX C., *Theologia moralis*: lib. 6, parte 2, *De ministro poenit.*, nn. 1819-1824, t. 2, Venetiis 1761, p. 367, 1-2; COLLET P., *Institutiones theologiae: De poenit.*, cap. 9, § 8, concl. 4 e 5, t. 2, Augustae Taurinorum 1764, pp. 470, 2-474, 2.

<sup>4</sup> Indichiamo con *Prassi grande* la *Istruzione e pratica pei confessori (Prassi g.)*, in *Opere morali di S. Alfonso Maria de' Liguori*, Torino 1861.

Sembra, a prima vista, che Alfonso voglia dare un significato diverso ai due termini, infatti nella « *Theologia Moralis* » intende per consuetudinario colui:

«...che per la prima volta confessa il suo cattivo abito»<sup>5</sup>

e nelle due « *Prassi* » e nel « *Confessore diretto per le confessioni della gente di campagna* », definendo gli abituati, dice:

«Gli abituati son quelli che han contratto l'abito in qualche vizio, del quale non ancora si son confessati»<sup>6</sup>.

Nelle due definizioni, che sostanzialmente non sono differenti, notiamo una sola diversità riguardante il momento della confessione. Mentre il consuetudinario confessa per la prima volta la sua cattiva abitudine, l'abituato ancora non la confessa, quindi non appena egli lo farà, sarà anche un consuetudinario, ma notiamo bene che ai fini della nostra ricerca questo ha poca importanza. Ci interessa sapere invece che il nostro autore usa indifferentemente, nello stesso senso, tanto l'uno, quanto l'altro termine e questo lo deduciamo dall'introduzione che fa all'inizio della trattazione di tali penitenti e dei recidivi nella « *Theologia Moralis* », dove dice che:

« Bisogna distinguere tra consuetudinario o abituato e recidivo »<sup>7</sup>.

La congiunzione « o » posta tra i due termini in questione non ha valore disgiuntivo o avversativo, ma esplicativo, s'intende tanto l'uno quanto l'altro.

Dalle due « *Prassi* », dove nei passi paralleli usa in una abituato e nell'altra consuetudinario e viceversa:

« La massima parte della buona direzione de' confessori affin di salvare i loro penitenti, consiste nel ben regolarsi con coloro che son nell'occasione di peccare, o pure che sono *abituati* [la « *Praxis* » ha *consuetudinari*], o recidivi »<sup>8</sup>

<sup>5</sup> S. ALFONSO MARIA DE' LIGUORI, *Theologia Moralis*, (*Th. Mor.*), cura et studio P. Leonardi GAUDÉ, lib. VI, n. 459, t. 3, Romae 1909, p. 467, 2: «...hic qui prima vice suum pravum habitum confitetur».

<sup>6</sup> *Prassi g.*, cap. ult., n. 8, p. 616, 1; cfr. *Praxis confessorii ad bene excipiendas confessiones*, (*Praxis*), in appendice al 4 vol. della *Th. Mor.*, cap. V, n. 70, Romae 1912, p. 565, 1; *Il confessore diretto per le confessioni della gente di campagna*, (*Confes. dir.*), cap. XV, pn. 2, n. 12, in *Opere morali...*, Torino 1861, p. 719, 2.

<sup>7</sup> *Th. Mor.*, lib. VI, n. 459, t. 3, p. 467, 2: « Distinguendum est inter consuetudinarium sive habitatum et recidivum ».

<sup>8</sup> *Prassi g.*, cap. ult., n. 1, p. 612, 1 e *Praxis*, cap. IV, n. 63, p. 561, 1; cfr. *Prassi g.*, cap. ult., n. 14, p. 619, 1 e *Praxis*, cap. V, n. 76, p. 568, 1-2.

ed ancora:

« Nell'*abituato* [la « Praxis » ha *consuetudinario*], all'incontro per cagione intrinseca è più rimoto il pericolo di violare il proposito »<sup>9</sup>.

Poi ancora nella « Dissertazione sul chierico abituato » usa spesso nel testo « *consuetudinario* » col chiaro senso di abituato:

« ... talora può accadere che il chierico, benché sia *consuetudinario* e recidivo nel vizio della carne... »<sup>10</sup>.

Nelle definizioni che Alfonso dà dell'*abituato* e del *consuetudinario* notiamo la presenza di un « abito » in qualche peccato particolare. Egli stesso, parlando dei peccati in genere nel libro quinto della « *Theologia Moralis* », si rifà alla definizione data da s. Tommaso:

« ... l'*abito*, con cui l'uomo pecca per malizia, è una qualità permanente »<sup>11</sup>.

E' un qualcosa che si attacca alle forze appetitive dell'uomo e lo determina, come una seconda natura, ad agire in quel senso. Nel nostro caso ciò avviene quando l'uomo acquista una facilità accentuata a cadere in qualche peccato particolare.

Non dobbiamo credere però che, per essere abituato in qualche peccato, sia necessario commettere un numero stragrande di medesimi peccati, perché Alfonso stesso dice:

« Avvertasi, che *cinque volte il mese* può già costituire il mal abito in qualche vizio di *peccati esterni*, purché tra loro vi sia qualche intervallo. Ed in materia di *fornicazioni, sodomie, e bestialità*, molto minor numero può costituire l'*abito*: chi per esempio fornecasse *una volta il mese per un anno*, ben questi dee dirsi abituato »<sup>12</sup>.

Pone subito la differenza tra peccati che si possono commettere col pensiero e quelli che si commettono con le opere. Dei peccati

<sup>9</sup> *Prassi g.*, cap. ult., n. 15, p. 619, 2 e *Praxis*, cap. V, n. 77, p. 569, 1.

<sup>10</sup> *Th Mor.*, lib. VI, n. 69, t. 3, p. 53, 2: « ... aliquando contingere posse quod clericus quantunvis in vitio carnis *consuetudinarius* et recidivus »; cfr. n. 64, p. 49, 2; n. 74, p. 57, 1.

<sup>11</sup> S. TOMMASO d'AQUINO, I-II, q. 78, art. 4: « ... *habitus*, quo homo ex malitia peccat, est *qualitas permanens* »; cfr. S. ALFONSO, *Th. Mor.*, lib. V, n. 4, t. 2, Romae 1907, p. 710, 1.

<sup>12</sup> *Prassi g.*, cap. ult., n. 8, p. 616, 1; cfr. *Praxis*, cap. V, n. 70, p. 565, 1; *Confes. dir.*, cap. XV, pn. 2, n. 12, p. 719, 2.

interni non ci fornisce alcuna indicazione, mentre dei peccati esterni fa ancora una divisione in quelli commessi da soli come possono essere il bestemmiare, il rubare, l'ubriacarsi, il masturbarsi ecc...; per essere abituati in questi è sufficiente un numero minimo di cinque volte al mese a condizione che vi sia un lasso di tempo tra l'uno e l'altro peccato. Questo per differenziare l'abito dalla passione che può portare l'uomo a compiere un tal numero di cadute in breve tempo. Per i peccati che si commettono con altri, specie quelli sessuali, facciamo notare che il Santo è quasi ossessionato da questa specie di peccati, e lo noteremo più avanti, la differenza numerica è palese, infatti basta cadere in essi una volta al mese.

2. - Per la nozione di *recidivo*, in linea di massima, gli autori sono concordi, tengono soprattutto a far notare la ricaduta nello stesso peccato.

Il Roncaglia, nella sua definizione dei recidivi, mette in risalto la frequenza delle cadute nello stesso peccato:

«...si dicono recidivi, quelli che dopo aver fatto la confessione, cadono negli stessi peccati con la stessa o quasi con la medesima frequenza»<sup>13</sup>.

Mazzotta indica le possibili cause che possono indurre l'uomo a ricadere nello stesso peccato, egli scrive:

« Si dice recidivo chi dopo la confessione ricade nello stesso peccato, sia per *fragilità*, o per *consuetudine*, o a causa di un'occasione *extrinseca* »<sup>14</sup>.

S. Alfonso nelle varie opere morali ci presenta diverse definizioni del recidivo, le quali non sono affatto contraddittorie fra loro, anzi, messe insieme, formano, come tante tessere di un mosaico, un organico che ci permette di comprendere bene cosa egli intendesse per recidivo.

Nella « *Theologia Moralis* » dice che il recidivo:

«...è colui che dopo la confessione è ricaduto negli stessi peccati»<sup>15</sup>,

<sup>13</sup> RONCAGLIA, *op. cit.*, tr. 19, *De poenit.*, q. 5, cap. 4, qu. 5, t. 8, p. 202: «...recidivi ii dicuntur, qui post peractam confessionem in eadem peccata cum eodem, vel fere eadem frequentia cadunt».

<sup>14</sup> MAZZOTTA N., *Theologia moralis*, tr. 6, *De absoluteione*, disp. 2, q. 4, cap. 3, § 2, t. 3, Neapoli 1748, pp. 575-576: « Recidivus dicitur qui post poenitentiam relabatur in idem peccatum, sive ex fragilitate, aut consuetudine, sive ex occasione extrinseca »; cfr. MILANTE, *op. cit.*, *Exercitatio*, n. 35, vedi: *Adverto igitur* 1, p. 378, 1.

<sup>15</sup> *Th. Mor.*, lib. VI, n. 459, t. 3, p. 468, 1: «...est ille qui post confessionem

nelle due « Prassi »:

«...son quelli che dopo la confessione son ricaduti *nella stessa o quasi stessa maniera, senza emenda* »<sup>16</sup>,

e negli « Avvertimenti ai confessori novelli »:

«...è colui ch'è ricaduto nel *peccato abituato* dopo l'ultima confessione fatta »<sup>17</sup>.

Da queste definizioni ricaviamo gli elementi necessari che indicano quale sia l'uomo recidivo. Primo fra tutti è il ricadere negli stessi peccati e nello stesso abito, in pratica il penitente deve seguire la stessa cattiva inclinazione di prima; chi dopo la confessione cade in un'altra specie di abito, non è recidivo, ma abituato in quel peccato. Un altro elemento è la frequenza delle ricadute, almeno nel numero e nello spazio indicati dal Santo stesso per le diverse specie di peccati che abbiamo visto nella definizione dell'abituato. Un terzo elemento, che si sottintende facilmente, è l'avviso fatto dal confessore a mettere in pratica dei rimedi per correggersi della cattiva abitudine, altrimenti il penitente si può considerare ancora un semplice abituato. Infine un ultimo elemento necessario è la mancanza assoluta di correzione che dimostra il peccatore al confessore, segno evidente di mancanza di ogni minimo sforzo per estirpare la cattiva abitudine presa.

## II. - GLI ABITUATI

Riguardo all'assoluzione degli abituati, Alfonso ne tratta, nella « Theologia Moralis » e nelle due « Prassi », appena in una mezza colonna e ancor meno, con qualche accenno, nelle altre opere morali minori. Questo non dimostra affatto che lui fosse poco sensibile verso questa categoria di peccatori, anzi fin dai primi anni di sacerdozio in un appunto, tratto dal suo manoscritto inedito « Cose di coscienza », notiamo che prende una decisione personale ed un comportamento pastorale favorevole al penitente; infatti leggiamo:

---

in eadem peccata relapsus est»; cfr. *Sermoni compendiat per tutte le domeniche dell'anno: sermone XXI*, Napoli 1820, p. 195.

<sup>16</sup> *Prassi g.*, cap. ult., n. 9, p. 616, 1; cfr. *Praxis*, cap. V, n. 71, p. 565, 1.

<sup>17</sup> *Avvertimenti ai confessori novelli del R. P. Alfonso de' Liguori*, (*Avv. ai confessori novelli*), n. VII, in *Opere morali...*, p. 870, 2; cfr. *Confes. dir.*, cap. XV, pn. 2, n. 13, p. 720, 1.

« Quando l'abito è dubbio, s'assolva quando ripugna il penitente alla dilazione »<sup>18</sup>.

Vediamo qual era la prassi del tempo. Secondo la sentenza più comune, riferisce il Croix:

« Il confessore può assolvere il consuetudinario la prima volta, in cui si accusa dei peccati della sua consuetudine, quantunque non sia preceduta ancora nessuna correzione, purché la proponga seriamente, particolarmente se sia venuto alla confessione senza la spinta di nessuno... La ragione è, perché così il confitente è disposto secondo il rito, e dà una speranza di correzione »<sup>19</sup>.

Motiva questo suo comportamento con la disposizione del penitente, che si manifesta attraverso la spontaneità dell'atto della confessione e il segno ordinario del proposito che è parte integrante del sacramento.

Più completo ci sembra il ragionamento del Santo, che condive la prassi del Croix, quando si riferisce ai Salmanticesi e allo Juenin. I Salmaticesi dicono:

« ...la contrizione, benché sia spirituale, tuttavia diventa sensibile, quando è manifestata attraverso la confessione »<sup>20</sup>.

Così compendia il loro pensiero:

« E questi si può assolvere, anche se non sia preceduta alcuna correzione, purché la proponga seriamente... La ragione è, perché da una parte non si deve presumere che tale penitente sia cattivo, come se volesse avvicinarsi al sacramento indisposto; dall'altra, si presume che sia ben disposto, quando confessa i suoi peccati, in quanto la stessa confessione spontanea è un segno di contrizione, se non vi è qualche positiva presunzione in contrario; infatti tutti convengono che il dolore si manifesta attraverso la confessione »<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> S. ALFONSO, *Cose di coscienza*, manoscritto in *Archivio Generale dei PP. Redentoristi* (Roma — Curia Generale), p. 19.

<sup>19</sup> CROIX, *op. cit.*, lib. 6, parte 2, *De ministro poenit.*, n. 1820, t. 2, p. 367, 1: « Confessarius potest absolvere consuetudinarium prima vice, qua se accusat de peccatis suae consuetudinis, licet nulla adhuc emendatio praecesserit, dummodo eam serio, proponat, praecipue si ultro nemine cogente ad confessionem venerit, ... Ratio est, quia sic confitens est rite dispositus, et dat spem emendationis ».

<sup>20</sup> SALMANTICESI, *op. cit.*, tr. 1, *De sacramentis*, cap. 1, n. 11, t. 1, p. 1, 2: « ...quod contritio, licet spiritualis, sit tamen sensibilis per confessionem manifestata »; cfr. JUEININ, *Instit. theol., De poenit.*, Parte 8, q. 4, cap. 1, t. 7, p. 383.

<sup>21</sup> *Th. Mor.*, lib. VI, n. 459, t. 3, p. 467, 2: « Et iste bene potest absolvi, etiamsi nulla emendatio praecesserit, modo eam serio proponat; ... Ratio, quia talis poeni-

Innanzitutto tiene a precisare che bisogna credere nella bontà naturale del penitente e nella sua disposizione e poi nei segni ordinari del sacramento della penitenza, che sono il dolore delle colpe commesse e il proposito di evitarle per l'avvenire.

Della corrente rigida ne parleremo nei recidivi, in quanto Alfonso ce la presenta quando tratta di quei peccatori. Molto più esplicito è nelle due « Prassi », dove aggiunge un elemento nuovo che deve proporre il penitente, cioè l'uso di mettere in pratica i rimedi più adatti per estirpare la cattiva abitudine:

« ... purché sian ben disposti con un vero dolore, e con un proposito risoluto di prendere i mezzi efficaci per emendarsi »<sup>22</sup>.

Quali siano questi mezzi non ce lo dice, ma possiamo intuirli, rifacendoci a quelli che assegna per i peccatori di occasione prossima necessaria, come il togliere la familiarità, il fuggire la presenza della donna, non conversare con lei da solo, il non fissare gli occhi sul suo viso, la preghiera costante e l'uso frequente dei sacramenti della penitenza e dell'eucarestia<sup>23</sup>. Per l'abituato invece in materia di sesso è ben più premuroso, a questi consiglia:

« ... che fugga l'ozio, i cattivi compagni e le occasioni; e a quegli che è stato abituato per lungo tempo in questo vizio, la fuga non solamente delle occasioni prossime, ma anche di certe occasioni remote, che per lui, che è diventato così debole nel resistere, saranno prossime »<sup>24</sup>.

---

tens ex una parte non est praesumendus malus, ita ut velit indispositus ad sacramentum accedere; ex alia, bene praesumitur dispositus, dum peccata sua confitetur, cum ipsa spontanea confessio sit signum contritionis, nisi obstat aliqua positiva praesumptio in contrarium: omnes enim conveniunt quod dolor per confessionem manifestatur ».

<sup>22</sup> *Prassi g.*, cap. ult., n. 8, p. 616, 1; cfr. *Praxis*, cap. V, n. 70, p. 565, 1; *Confes. dir.*, cap. XV, pn. 2, n. 12, p. 719, 2.

<sup>23</sup> Cfr. *Th. Mor.*, lib. VI, n. 455, t. 3, p. 464, 1-2: « Remedia autem pro his qui reperiuntur in occasione proxima praesertim peccati turpis sunt, videlicet: maior oratio, frequentior usus sacramentorum, quotidie ante imaginem crucifixi renovare promissionem non amplius peccandi, vitare ne versetur solus cum sola, fugere ab aspectu complicis, et similia »; cfr. *Praxis*, cap. IV, n. 68, p. 563, 2; *Avv. ai confes. novelli*, n. VI, p. 870, 2; *Prassi g.*, cap. ult., n. 6, pp. 614, 2-615, 1; *Istruzione al popolo sopra i Precetti del Decalogo per bene osservarli e sopra i Sacramenti per ben riceverli, per uso de' parrochi e missionari e di tutti gli ecclesiastici che s'impiegano ad insegnare la dottrina cristiana, (Istruz. al popolo)*, Parte 2, cap. 5, n. 34, in *Opere morali*... , Torino 1861, pp. 964, 2-965, 1; *Confes. dir.*, cap. XV, pn. 2, n. 11, p. 719, 2.

<sup>24</sup> *Praxis*, cap. I, n. 16, p. 535, 2: « ... ut otium vitet, malos socios et occasiones aufugiat; et illi qui habitum pravum per longum tempus contraxit in hoc vitio, ut non solum vitet proximas occasiones, sed etiam quasdam remotas, quae sibi tam debili ad resistendum facto erunt proximae »; cfr. *Istruz. al popolo*, Parte 2, cap. 5, n. 33, p. 964, 2.

E' del tutto contrario a quello che comunemente si afferma riguardo alla disposizione degli abituati, come questi, cioè, siano indisposti a causa della loro cattiva abitudine. Egli asserisce che l'azione malefica che esercita questa qualità permanente, determinando la persona verso il male, non pregiudica nel penitente l'esistenza di una ferma volontà<sup>25</sup>. Quindi il penitente può essere un abituato, ma può essere fornito di tanta buona volontà e desiderio di correggersi.

A conferma che sono sufficienti i segni ordinari del sacramento della penitenza per concedere l'assoluzione a qualsiasi penitente, riporta un passo del Catechismo Romano:

« Se... , ascoltata la confessione, il sacerdote giudicherà che non mancarono al penitente né la diligenza nella esposizione delle colpe, né il dolore di averle commesse, potrà assolverlo »<sup>26</sup>.

A questo punto nella « Theologia Moralis », Alfonso tronca il discorso e non parla in nessun modo di differimento dell'assoluzione all'abituato. Continua il discorso nelle due « Prassi » e nel « Confessore diretto per le confessioni della gente di campagna », dove esplicitamente differisce l'assoluzione all'abituato, sempre in veste di medico delle anime, in questi termini:

« Ma quando l'abito fosse molto radicato, può benanche il confessore *differire l'assoluzione*, per fare esperienza come si porta il penitente nel praticare i mezzi assegnati, ed accioché prenda egli più orrore al suo vizio »<sup>27</sup>.

Alla condizione necessaria che deve essere presente nel penitente, il nostro autore fa seguire i motivi del suo atteggiamento nei riguardi di tale penitente. Attraverso la dilazione dell'assoluzione si vuole accertare prima se l'abituato traduca in pratica i mezzi suggeriti dal confessore. L'altro motivo gioca sulla naturale ripugnanza che ha il penitente al differimento dell'assoluzione, e questo serve al Santo per suscitare nell'abituato il massimo disprezzo verso la sua cattiva abitudine, che gli procura il dispiacere di vedersi rimandato il perdo-

<sup>25</sup> Cfr. *Th. Mor.*, lib. VI, n. 459, t. 3, p. 467, 2: « Nec valet dicere quod eadem prava consuetudo est signum indispositionis; nam, licet pravus habitus reddat peccatorem propensorem ad peccatum, non tamen dat praesumptionem suae infirmiae voluntatis ».

<sup>26</sup> *Catechismo Romano*, trad. a cura di mons. BENEDETTI E., Parte 2, *De poenit. sacramento*, n. 258, Roma 1918, p. 412.

<sup>27</sup> *Prassi g.*, cap. ult., n. 8, p. 616, 1; cfr. *Praxis*, cap. V, n. 70, p. 565, 1; *Confes. dir.*, cap. XV, pn. 2, n. 12, p. 719, 2.

no dei suoi peccati. Non accenna affatto al tempo che deve durare questa dilazione, ma lo dedurremo più avanti, quando parleremo dei recidivi.

Ci lascia un po' interdetti un passo contenuto nelle due « Prassi » in cui Alfonso dice:

« S'è detto, che il confessore può dar l'assoluzione all'abituato o recidivo, quando è disposto col segno straordinario »<sup>28</sup>.

In verità né prima e né dopo parla di questo atteggiamento da tenere verso gli abituati, tanto nelle presenti opere, quanto in tutte le altre, ma ci rasserena il fatto che, in una notificazione della fine dell'anno 1764, ritroviamo il medesimo pensiero, segno evidente che il passo precedente non è un'espressione sfuggita dalla penna dell'autore solo nelle « Prassi », ma è piuttosto la manifestazione di un comportamento che ha sempre avuto verso gli abituati. Parlando di questi e dei recidivi nel peccato di bestemmia o d'impudicizia, raccomanda caldamente ai confessori di differire l'assoluzione, mediante una forma avverbiale:

« Stiano parimenti attenti a non assolvere subito, quei che sono male abituati e recidivi nel peccato, specialmente di bestemmie e d'impudicizia, se non danno col tempo e coll'emenda prova bastante della loro mutazione di vita; o pure se, nella stessa confessione, non danno qualche segno straordinario certo della loro buona disposizione »<sup>29</sup>.

La sua prassi pastorale è chiara, ma essa viene a cadere se nel penitente si verifica un cambiamento di condotta o se è fornito di un segno straordinario che indichi al confessore la sua buona disposizione.

A questa prassi molto comprensiva verso il peccatore abituato, fa riscontro un'altro passo della « Praxis », dove, tra gli avvisi importanti che rivolge al confessore, dice:

« Prima di tutto procuri, da una parte di usare una somma carità nell'accogliere i peccatori, e nell'animarli a confidare nella divina mi-

<sup>28</sup> Prassi g., cap. ult., n. 14, p. 619, 1; cfr. Praxis, cap. V, n. 76, p. 568, 1-2.

<sup>29</sup> S ALFONSO, *Lettere: corrispondenza speciale*, (*Lettere: corr. spec.*), n. 350, vol. 3, Roma 1890, p. 592; cfr. TANNONIA A., *Vita di S. Alfonso Maria De' Liguori*, lib. III, cap. 22, Torino 1869, p. 359, 1.

La « forma avverbiale », composta da un avverbio di tempo e dai verbi negare, assolvere o altri preceduti dalla congiunzione non; la « forma verbale », data da periodi grammaticali e verbi diversi dal *differire*, e la « forma sostantiva », che risulta dall'accostamento di un sostantivo o aggettivo al verbo, sono forme sinonime adoperate dal nostro autore e dagli altri contemporanei per indicare il differimento.

sericordia; ma dall'altra non tralasci per rispetto umano di ammonirli con fermezza, e nello stesso tempo di mostrare loro lo stato infelicissimo in cui si trovano, con assegnare loro i mezzi opportuni per liberarsi dagli abiti cattivi contratti; e soprattutto sia inflessibile nel differire loro l'assoluzione, ogni volta che sia necessario »<sup>30</sup>;

un po' meglio riferisce ed integra il Tannoia:

« Cautela parimenti e somma ritenutezza inculcava nell'assolvere gli abituati o recidivi... Esortava pertanto tutti ad abbracciare questi disgraziati, commiserarli e far loro conoscere lo stato infelice in cui sono: ad animarli alla confidenza, e a persuaderli potersi superare il mal abito colla grazia di Dio e di Maria santissima. Se non si trattano così, ripeteva egli, e non conoscono il loro stato, mal volentieri si vedranno differita l'assoluzione, né si risolveranno a mutar vita »<sup>31</sup>.

Alla prima lettura sembra che il Santo assuma una prassi molto diversa dalla precedente, se non proprio rigida; in realtà non è così, in quanto questa non fa altro che integrare, spiegare e completare la prima. Certamente Alfonso lascia comprendere che, se non vi sono dei segni particolari nel penitente, il rito pastorale deve svolgersi in un modo ben diverso dal solito per questi penitenti che hanno bisogno di cure speciali.

Alla carità e bontà che deve usare il confessore nel ricevere gli abituati, fa seguito la fede che deve inculcare in essi verso la bontà di Dio Padre che tutto perdona e specialmente la fermezza nel mostrare loro come è lo stato della loro anima. Sono dei modi gentili e nello stesso tempo duri, che da una parte dimostrano l'ansia di Alfonso di salvare quante più anime può e dall'altra non indispettiscono il penitente, ma suscitano in lui dei sentimenti benevoli che lo portano ad accettare il provvedimento della dilazione e a proporre un radicale cambiamento nella sua vita. E' un conflitto di doveri in cui si viene a trovare il confessore, come giudice, come medico e come padre, sta a lui risolverlo nel migliore dei modi, salvaguardando la sua coscienza e il bene del penitente.

---

<sup>30</sup> *Praxis*, cap. X, n. 173, p. 620, 1: « Ante omnia curet, ex una parte, summam adhibere charitatem in recipiendis peccatoribus; iisque animandis ad confidendum in divina misericordia; ex altera vero, ob humanum respectum non praetermittat eos fortiter admonere, simulque ostendere ipsis statum infelicissimum in quo reperiuntur, ac assignando media opportuna ad se liberandum ex malis habitibus iam contractis; et praecipue sit inflexibilis in differenda eisdem absolutione, quoties oportet »; cfr. *Confes. dir.*, cap. XXI, pn. 3, n. 39, p. 780, 1.

<sup>31</sup> TANNIOIA, *op. cit.*, lib. II, cap. 56, p. 244, 1-2.

Possiamo dire, concludendo, che il Santo usa una prassi piuttosto favorevole e benigna nei riguardi dei penitenti abituati e che questo è un atteggiamento costante nella sua vita sacerdotale. E' una pastorale che non contrasta affatto con la prassi di altri autori del tempo, se si eccettuano quelli della corrente rigida, come vedremo meglio fra poco. E' sufficiente per ricevere l'assoluzione che i penitenti si pentano delle colpe commesse e che proponano di correggersi per l'avvenire, usando i mezzi che il confessore loro suggerisce. Differisce loro l'assoluzione, quando l'abito ha messo già profonde radici in essi e questo atteggiamento lo giustifica prima per il fatto che vuol vedere come traducano in pratica i mezzi suggeriti e poi perché essi conoscano più profondamente la malizia del loro peccato. Viene a cadere quest'ultima prassi, quando il confessore scorge negli abituati un segno straordinario che indichi l'esistenza della buona disposizione in essi.

La mancanza di questi segni e la necessità di rimandare l'assoluzione a tali penitenti, devono spingere i confessori ad usare dei modi pieni di carità e di bontà nei loro riguardi, ma nello stesso tempo anche fermi, in modo da prepararli ad accettare il provvedimento della dilazione e affinché si decidano ad operare un cambiamento nella loro vita.

### III. - I RECIDIVI

Dopo aver presentato la definizione del peccatore recidivo, Alfonso si chiede se costui si possa assolvere. Vi sono tre sentenze che, nella varietà delle loro tendenze, ci confermano ancora una volta quanto fosse vivo e combattuto il problema dell'assoluzione.

La *prima* sentenza, tendente piuttosto verso il lassismo, dice che il recidivo si deve assolvere ogni volta che si confessa, eccetto il caso che per qualche circostanza sia giudicato indisposto.

I Salmaticesi, che riferiscono il pensiero di Silvestro, Henriquez, Giovanni Sanchez e del Tanner, affrontando il problema dell'assoluzione del recidivo nel peccato di spergiuro e di bestemmia, dicono:

*«...che non solo il confessore non è tenuto a differire l'assoluzione, ma nemmeno lo può, se il peccatore si avvicina con il dolore e il proposito suddetto, in tal caso deve credere al penitente, eccetto che, da qualche circostanza, giudichi che quegli non abbia un vero dolore e a causa di ciò pensi che sia utile differire l'assoluzione. Perché, quando il penitente è degno dell'assoluzione, il confessore è tenuto*

ad assolverlo, ma chi si avvicina col dolore delle colpe passate e col proposito di correzione per il futuro, è degno dell'assoluzione; quindi, ecc. Poi anche perché il penitente si è confessato se non con la speranza dell'assoluzione; quindi gli si fa una grave ingiuria, se non si assolve. Infine poi, perché quella consuetudine è intrinseca, inseparabile e involontaria, infatti, ovunque l'uomo si diriga, porta sempre se stesso e la sua consuetudine diventata quasi una natura; quindi se si pente dei peccati passati e concepisce un proposito per il futuro, non vi è nessuna altra cosa in suo potere; *quindi bisogna concedergli sempre l'assoluzione* »<sup>32</sup>.

Legano la non obbligatorietà e l'impossibilità del confessore a differire l'assoluzione al recidivo con la presenza dei segni ordinari in lui. E' questa una prassi da osservarsi sempre; si eccettua il caso in cui il confessore, spinto da qualche indizio o da qualche avvenimento, si accorga della mancanza di un sincero dolore nel penitente. La disposizione del penitente induce gli autori della presente sentenza ad assumere questo atteggiamento nei riguardi del recidivo. Essa è dimostrata con tre prove: la prima, basata su un ragionamento sillogistico, dichiara che è sufficiente la presenza dei segni ordinari nel penitente, si affida quindi totalmente alle parole di costui; la seconda prende in esame la psicologia di colui che si confessa e il conseguente trauma spirituale che comporta la negazione o dilazione dell'assoluzione; e infine la terza che descrive con tre aggettivi la natura dell'abito e l'impossibilità da parte del penitente di dimostrare o fare di più di quello che dice.

La *seconda* sentenza, molto rigida, non solo per la prassi che adotta, ma anche per il motivo che è difesa da autori riconosciuti come tali, quali il Merbesio, il Genet, lo Juenin e il Concina, dice che non bisogna mai credere disposto all'assoluzione il peccatore abi-

<sup>32</sup> SALMANTICESI, tr. 17, *De voto ac iuramento*, cap. 2, n. 169, t. 4, p. 201, 2: «... quod non solum non tenetur confessarius differre absolutionem, sed neque id posset, si cum dolore, et proposito dicto accedat peccator, in quo poenitenti credere debet, nisi ex aliqua circumstantia eum non habere verum dolorem diiudicet, et ob id differre absolutionem utile arbitretur. Tum, quia quando poenitens est dignus absolutione, tenetur confessarius eum absolvere, sed qui dolore de praeteritis, et proposito emendae in futurum accedit, dignus est absolutione: ergo etc. Tum etiam, quia poenitens non nisi sub spe absolutionis est confessus: ergo illi sit gravis iniuria, nisi absolvatur. Tum denique, quia illa consuetudo est intrinseca, inseparabilis, et involuntaria, quocumque enim homo pergat, semper seipsum, et suam consuetudinem quasi in naturam versam affert: ergo si de praeteritis doleat, et concipiat propositum de futuro, nihil aliud est in manu sua: ergo semper est ei absolutio impertienda »; cfr. SILVESTRO PRIERIAS, *Summa Silvestrina*, vedi: Confessor III, qu. 12, t. 1, Venetiis 1587, p. 317, 2; SANCHEZ G., *Selectae et practicae disputationes, De poenit.*, disp. 9, n. 12, Lugduni 1636, p. 48, 1.

tuato o recidivo, se prima non ha provato a lungo la sua conversione attraverso la correzione.

Il Merbesio, parlando dei recidivi in genere, sostiene che:

« *Non si può assolvere, ... questi penitenti senza pericolo. Dicono che non è ancora reso con piena certezza alla salute di prima colui che è ricaduto nei peccati mortali, anche se più rari. Infatti chi dirà che si è totalmente ristabilito dall'epilessia... colui che patisce solo una volta al mese la convulsione non continua di tutto il corpo con la lesione della mente e dei sensi, mentre prima era afflitto dalla stessa convulsione tre volte alla settimana?... a tali uomini si deve negare o certamente si deve differire la grazia della riconciliazione... Se il penitente cade spesso nei peccati mortali, si può provare per due mesi o tutto il trimestre, alla fine di questo se si scorge una vera correzione che viene dalla sua integra fedeltà, e dalla forza, con cui abbia tentato di strappare dall'animo i peccati radicati dalla lunga consuetudine, si può assolvere; certamente costui ha dato argomenti efficaci della sua conversione e della sua penitenza. In verità se si è astenuto solo dal peccato, per il fatto che si è allontanato dalle occasioni, le quali tuttavia ha allontanato senza nessuno sforzo e nessuna sua azione, bisogna impiegare maggior tempo per esaminare la sua conversione »<sup>33</sup>.*

Una totale sfiducia pervade il pensiero del Merbesio nei confronti di tali peccatori. Un minor numero di cadute nel male non è sufficiente a provare agli occhi del confessore una certa correzione del penitente. L'esempio addotto calza molto bene, se visto con l'ottica pessimistica dell'autore, ma non si può nascondere che il malato è molto più risollevato, quando ha minor mali che l'affliggono, come non possiamo fare a meno di dire che il penitente è molto più ben disposto di prima. Con tutto ciò, se il giudizio del confessore è molto benevole, il minimo, che gli possa succedere, è il vedersi rimandato il perdono dei suoi peccati.

<sup>33</sup> MERBESIO, *Summa christiana, seu orthodoxa morum disciplina: De poenit.*, q. 18, caso 5, reg. 2 e 3, t. 2, Parisiis 1683, p. 141, 1-2: « *Non potest, ... eiusmodi poenitens citra periculum absolvi. Nam illi in peccata lethalia relapsus, etsi rariores, hunc hominem nondum in pristinam sanitatem restitutum esse liquido declarant. Quis enim dicat, eum poenitus ex epilepsia ... esse recreatum, qui semel dumtaxat in mense totius corporis convulsionem non perpetuam cum mentis et sensuum oblaesione patitur, cum antea ter in hebdomada eadem illa convulsione conflictaretur? ... huiusmodi hominibus deneganda vel certe differenda est reconciliationis gratia ... Si poenitens crebro in peccata lethalia caderet, probari posset per duos menses vel toto trimestri, quo exeunte, si vera perspiceretur emendatio, profecta ex integra eius fidelitate, et ex vi, qua peccata diuturna consuetudine insita ex animo revellere conatus esset, posset absolvi; quippe qui efficacia suae conversionis et poenitentiae edidisset argumenta. Verum si se a peccato dumtaxat abstinerit, eo quod abfuerit ab occasionibus, quas tamen nulla sua opera, nullo studio declinavit, plus temporis ad explorandam eius conversionem impendere oporteret ».*

Un atteggiamento rigido che non ha eguali, se teniamo presente l'analisi meticolosa del Merbesio sullo sforzo che attua il penitente per evitare le colpe mortali e le occasioni. Così come è degna della pazienza certosina quella che deve avere il penitente prima di ricevere la grazia sacramentale con l'assoluzione dei propri peccati, se consideriamo la durata minima di questa dilazione che è di due mesi. Con termini e concetti differenti la pensa allo stesso modo anche il Concina<sup>34</sup>.

Ci sembra di risentire un po' l'occhio per occhio e il dente per dente della legge mosaica, quando leggiamo il motivo e la durata del tempo del differimento nel Genet, che nella sua « *Theologia Moralis* » afferma:

« Spesso sarà giusto, che si differisca l'assoluzione, fino a quando non si asterrà dal peccare per un notevole tempo; il quale tempo deve essere più lungo, come è stata più lunga la consuetudine »<sup>35</sup>.

Ancora molto più affrettato e leggero ci sembra nella sua conclusione lo Juenin, quando parla dell'abituato:

« Coloro che hanno peccato mortalmente per consuetudine, non si devono assolvere ordinariamente, se prima non avranno provato con le opere la correzione. Si prova. Non si devono assolvere ordinariamente quelli la cui contrizione è massimamente dubbia, ora la contrizione di coloro che hanno peccato mortalmente a causa dell'abitudine, né hanno provato la correzione con le opere, è quanto mai dubbia; dunque non si devono assolvere »<sup>36</sup>.

<sup>34</sup> Cfr. CONCINA D., *Theologia christiana, dogmatico-moralis: De poenit.*, lib. 2, diss. 3, cap. 10, q. 6, n. 24, t. 9, Neapoli 1775, pp. 521, 2-522, 1: « Duo addo. Primum. Paucos ex iis lucraberis, quia pauci sunt electi. Alterum. Quaelibet regula suas habet appendices. Communiter, et ut plurimum doctrinam datam veram puto. In praxi tamen temperanda est pro circumstantiarum diversitate. Numquam ex parte tua ad desperationem aliquem adiges. Quod ut evites, semper blando, sed robusto et efficaci sermone peccatorem alloquere: benignissime, nedum benigne, illum excipe, tracta, dimitte. Numquam esset loquendi finis, si ea omnia quae huc pertinent, dicere vellem. Sed pauca quae dixi, sat erunt. Et ut errandi periculum declines, si vides bina, vel trina absolutione te posse infirmum curare, esto in misericordia dives. Emendatio peccatoris securior omnibus regulis est norma vel impertiendi, vel denegandi absolutionem ».

<sup>35</sup> GENET F., *Theologia moralis: De poenit.*, cap. 7, q. 15, t. 4, Venetiis 1713, p. 135: « Aequum saepius foret, ut absolutionem differret, donec per tempus notabile a peccando abstinisset: quod tempus diuturnius esse debet prout consuetudo diuturnior fuerit ».

<sup>36</sup> JUENIN, *Instit. theol.: De poenit.*, Parte 8, q. 6, cap. 5, art. 1, concl. t. 7, p. 446: « Qui lethaliter ex consuetudine peccarunt, ordinarie absolvi non debent, nisi prius emendationem operibus probaverint. Probatum. Ii ordinarie non debent absolvi, quorum contritio est maxime dubia: atqui contritio eorum qui lethaliter peccarunt

Il ragionamento sillogistico non prova nulla, se prima non dimostra effettivamente la validità dell'enunciato; nel nostro caso il perché del dubbio sulla disposizione del penitente. Ma di questo l'autore non si è preoccupato, si è affannato invece a dimostrare un volto, oltre ogni dire, minaccioso e severo del Cristo nella persona del confessore, semplicemente quale giudice autoritario ed assoluto che non sente nessuna parte. Questa è la sentenza rigida alla quale abbiamo semplicemente fatto cenno nel paragrafo precedente sugli abituati<sup>37</sup>.

La terza sentenza dice che il peccatore recidivo, che ritorna con lo stesso abito cattivo dal confessore, può ricevere l'assoluzione, se ha dei segni particolari che manifestino la sua disposizione. Difendono questa tesi un numero considerevole di autori come Azor, Sanchez, Bonacina, Castropalao, Laymann, Lugo, Sporer ed Holzmann.

Azor, parlando del recidivo bestemmiatore, usa questa linea pastorale:

«...*ma sospesi per un tempo dall'assoluzione...* affinché nel frattempo depongano in qualche modo e tolgano via la cattiva e perversa consuetudine. Tuttavia se daranno *segni sicuri e manifesti di dolore e di detestazione* della loro sacrilega empietà, né si possa differire comodamente in altro tempo l'assoluzione, *si possono assolvere dai peccati*, dopo aver imposto una salutare penitenza, proporzionata a così grande crimine »<sup>38</sup>.

Pone come regola generale il differimento dell'assoluzione per tali penitenti. Il motivo di questo comportamento è quello della correzione totale dei recidivi. Il tempo non è precisato, ma deve essere un periodo sufficiente che, secondo il giudizio e la prudenza del confessore, deve servire a raggiungere lo scopo. Dalla regola generale passa a considerare un caso particolare che diventa eccezione e regola nello stesso tempo, quando si ripete con le stesse condizioni e circostanze. Possono capitare, infatti, delle persone che son ben disposte a correggersi e sono sinceramente pentite di quello che hanno commesso e questo lo dimostrano al confessore con indizi esteriori che non

---

ex consuetudine, nec emendationem operibus probaverunt, maxime dubia est: ergo non debent absolvi ».

<sup>37</sup> Cfr. p. 360.

<sup>38</sup> AZOR J., *Institutiones morales*, lib. 9, cap. 28, qu. 18, t. 1, Romae 1600, col. 1138: «...*sed ad tempus ab ea (absolutio) suspensi...*, ut interim pravam et perversam consuetudinem aliqua ex parte deponat, et exuant. *Si tamen signa certa, et manifesta doloris et detestationis* suae illius sacrilegae impietatis dederint, nec in aliud tempus absolutio commode differi queat, *absolvi a peccatis* queunt, imposita tamen poenitentia salutari, ac tanto crimini debita ».

ammettono alcun dubbio. Allora il confessore può concedere l'assoluzione, specie quando per un complesso di tempo e di circostanze stima opportuno di non poter rinviare loro con un certo agio l'assoluzione. La ragione, non espressa esplicitamente, ma facilmente immaginabile, è la disposizione del penitente che non ammette dilazione.

Un motivo molto più umano è riportato dal Sanchez. A sostegno di questa tesi egli scrive, sempre in riferimento al recidivo bestemmiatore:

« E perciò quantunque il crimine della bestemmia sia molto più grave... , dico per primo che chi ha la cattiva consuetudine di bestemmiare, e non è mai stato avvisato di deporla, o se è stato avvisato spesso nelle altre confessioni e si è sforzato di estirpare tale consuetudine, si deve assolvere subito. Perché se non è mai stato avvisato, non è tanto colpevole; ma se è stato avvisato e si è sforzato, già ha fatto qualcosa da parte sua, e se si differisce l'assoluzione, potrebbe scoraggiarsi e, spaventato dalla confessione, cadrebbe in cose peggiori »<sup>39</sup>.

L'autore considera due casi e in ambedue concede, anziché differire, l'assoluzione premiando « lo sforzo » che nota nei penitenti. I motivi che riferisce, sono tanto prudenti, quanto saggi. Nel primo caso giustamente concede il perdono, in quanto il penitente non ha alcuna colpa; nel secondo gioca un po' sul fattore psicologico del premio ed evita, con il suo comportamento, al penitente la delusione e lo scoraggiamento che potrebbero seguire a quello che è considerato un rimedio, ma che, a volte, si può rivelare un veleno più nocivo di quanto si possa immaginare.

Anacleto Reiffenstuel riporta un nuovo motivo; infatti ritiene insufficienti i segni ordinari nel recidivo e rigetta tale tesi, anche perché è stata condannata da Innocenzo XI, ma è propenso a concedere l'assoluzione al penitente che sia fornito di segni straordinari di pentimento e di proposito:

<sup>39</sup> SANCHEZ, *De praec. decal.*, lib. 2. cap. 32, n. 45, t. 1, p. 221, 2: « Et ideo quamvis crimen blasphemiae sit multo gravius... : dico primo habentem pravam blasphemiam consuetudinem, qui numquam est admonitus, ut illam deponat, vel si saepe in aliis confessionibus admonitus est, et aliquid operae, et studii collocavit ad eam consuetudinem evellendam, debere statim absolvi. Quia si numquam est admonitus, non est in tanta culpa; si autem admonitus est, et aliquid studii collocavit, iam ex parte sua aliquid confert, et si differatur absolutio, forte cadet animus, et a confessione deterritus in peius labetur »; cfr. BONACINA M., *Opera omnia*: disp. 4, *De 2º praec. decal.*, q. 1, pn. 13, n. 7, t. 2, Venetiis 1698, p. 224, 1; CASTROPALAO F., *Opus morale*: Parte 3, tr. 14, *De iuramento*. disp. 1, pn. 9, n. 6, vol. 2, Lugduni 1649, pp. 21, 2-22, 1; LAYMANN P., *Theologia moralis: De poenit.*, lib. 5, tr. 6, cap. 4, n. 10, t. 2, Venetiis 1726, p. 269, 1; LUGO card. J., *Disputationes scholasticae et morales: De poenit.*, disp. 14, sect. 10, n. 166, t. 4, Parisiis 1892, p. 812, 2.

« Così l'opposta sentenza di alcuni fu condannata da Innocenzo XI, quando egli, tra le altre, condannò la seguente proposizione, nell'ordine la 60: '*Non si deve negare, né differire l'assoluzione al penitente che ha una cattiva consuetudine di peccare contro la legge di Dio, della natura e della Chiesa, anche se non appare nessuna speranza di correzione; purché dica con la bocca che si duole e che proponga la correzione*'. Dico che bisognerà guardarsi per l'avvenire da questa proposizione, come condannata; benché sia necessario rimuovere ogni pietra, che negare l'assoluzione al penitente che è ricaduto, specialmente se nello stesso tempo dia segni molto chiari di dolore e di proposito di correzione »<sup>40</sup>.

Ugualmente il Wigandt concede l'assoluzione al recidivo che richiede al confessore i mezzi utili per liberarsi dai peccati:

« Se dia grandi segni straordinari di dolore e di correzione e chieda i mezzi per evitare i peccati »<sup>41</sup>.

### S. Alfonso

Il nostro autore condivide e segue quest'ultima sentenza; infatti, nella « *Theologia Moralis* », afferma:

« ...il peccatore recidivo che ritorna con lo stesso abito cattivo non si può assolvere, se non mostra segni straordinari della sua disposizione »<sup>42</sup>.

<sup>40</sup> ANACLETO, *Theologia moralis: De sacramentis*, tr. 14, dist. 8, n. 51, t. 2, Mutinae 1745, p. 241, 2: « Quinimo opposita nonnullorum sententia ab Innocentio XI damnata est, dum is sequentem inter alias propositionem, ordine 60 condemnavit: '*Poenitenti habenti consuetudinem peccandi contra Legem Dei, Naturae, aut Ecclesiae, etsi emendationis spes nulla appareat, nec est neganda, nec differenda absolutio; dummodo ore proferat, se dolere, et proponere emendationem*'. Haec, inquam, propositio, utpote damnata, inposterum cavenda erit: quamvis omnem lapidem prius oporteat movere, quam poenitenti relapso absolutionem negare, praesertim si hic et nunc clariora det signa doloris, ac propositi emendationis »; cfr. SALMATICESI, tr. 17, *De voto ac iuramento*, cap. 2, n. 170, t. 4, p. 202, 1; VIVA D., *Cursus theologico-moralis*, Parte 2, *De praec. decal.*, q. 7, art. 7, n. 4, t. 1, Patavii 1723, p. 117, 1; SPORER P., *Theologia moralis cum supplementis*, Parte 3, *De poenit.*, cap. 2, n. 330, t. 3, Venetiis 1755, p. 186, 1; HOLZMANN, *op. cit.*, *De poenit.*, n. 589, t. 2, p. 149, 2.

<sup>41</sup> WIGANDT M., *Tribunal confessoriorum et ordinandorum*, tr. 13, examen 5, n. 98, Venetiis 1754, p. 382, 1: « Si det valde extraordinaria signa doloris et emendationis, et petat sibi media praescribi ad peccata vitanda ».

<sup>42</sup> *Th. Mor.*, lib. VI, n. 459, t. 3, p. 469, 1: « ... quod peccator recidivus rediens cum eodem habitu pravo non potest absolvi: nisi afferat extraordinaria signa suae dispositionis »; cfr. n. 432, p. 427, 2; *Praxis*, cap. X, n. 180, pp. 620, 2-621, 1; *Avv. ai confes. novelli*, n. VII, p. 870, 2; *Dimande per l'esame de' confessori sovra i trattati e le dottrine più necessarie a sapersi*, (*Dimande I*), in *Opere morali...*, Torino 1861, p. 866, 1; *Dimande che possono farsi a sacerdoti che vogliono prendere le confessioni di varie cose che più si appartengono alla pratica*, (*Dimande II*), in *Opere...*, p. 860, 1; *Istruz. al popolo*, Parte 2, cap. 5, n. 55, p. 968, 2.

Mediante una forma verbale differisce l'assoluzione al recidivo che si presenta con le stesse debolezze di prima. Questa regola generale ammette, come tutte le altre norme generali, l'eccezione; essa si verifica ogni volta che il penitente fornisce al confessore degli indizi particolari che gli tolgono ogni minimo dubbio sulla sua disposizione e sulla sua volontà di correggersi per il futuro. Libero da questo dubbio, il confessore concede istantaneamente il perdono dei peccati, in quanto non vi è più nessun ostacolo che impedisca il regolare svolgimento del sacramento. Per s. Alfonso sono segni straordinari di dolore: le lacrime, il pianto, la diminuzione dei peccati, lo sforzo per correggersi, la richiesta di mezzi per correggersi e la promessa di usarne, la confessione spontanea, un motivo straordinario, quale la morte di un amico o qualche calamità temporale ecc. . . .<sup>43</sup>

Molto più esplicito è nelle sue « Lettere », dove, parlando dell'ufficio di giudice che ha il confessore, riferisce che spetta a questi:

« . . . negare o differire l'assoluzione agli occasionari, o recidivi che non portano segni straordinari »<sup>44</sup>.

Notiamo un particolare importante in questo passo. Il confessore differisce l'assoluzione nelle vesti di giudice e non di medico, come generalmente abbiamo visto fin ora. Il motivo lo dobbiamo ricercare nel fatto che il penitente è indisposto a ricevere il perdono a causa della sua cattiva abitudine e quindi il confessore non può accordargli la grazia della riconciliazione, ma gliela deve rimandare fino a quando non si corregge. Questo è confermato dalle due « Prassi », quando affermano:

« Onde a costoro *deesi differire l'assoluzione per qualche tempo, sino che si scorga alcun prudente segno d'emenda* »<sup>45</sup>.

Facciamo notare qui altri due elementi che servono ad integrare e completare la regola generale. La durata del differimento: « per qualche tempo », che esclude completamente la rigidità espressa dal Merbesio con il suo « per due mesi o tutto il trimestre » e col « maggior tempo » e dal Genet col « per un notevole tempo ». Alfonso

<sup>43</sup> Cfr. *Th. Mor.*, lib. VI, n. 460, t. 3, pp. 471-472; *Praxis*, cap. V, n. 74, pp. 567-568, 1; *Avv. ai confes. novelli*, n. VII, pp. 870, 2-871, 1; *Prassi g.*, cap. ult., n. 12, pp. 617, 2-618, 2; *Confes. dir.*, cap. XV, pn. 2, n. 14, p. 720, 1-2.

<sup>44</sup> *Lettere: corr. spec.*, n. 333, vol. 3, p. 547; cfr. n. 340, p. 565.

<sup>45</sup> *Prassi g.*, cap. ult., n. 9, p. 616, 1; cfr. *Praxis*, cap. V, n. 71, p. 565, 2; *Confes. dir.*, cap. XV, pn. 2, n. 13, p. 720, 1.

stesso più avanti darà delle norme precise per la durata del differimento ai recidivi. Poi il segno della correzione o della disposizione del penitente deve essere « prudente ». Il Santo, ancora una volta, esprime apertamente il suo sospetto e la sua poca fiducia nelle manifestazioni esterne del penitente e consiglia i confessori a saper individuare nel penitente i veri segni, in modo che essi stessi possano agire prudentemente. Questo per evitare che i confessori rechino più danno che giovamento ai penitenti<sup>46</sup>.

Con quanto abbiamo detto su s. Alfonso, possiamo formulare meglio la sua regola generale nei termini seguenti: *Si deve differire l'assoluzione al peccatore recidivo che ritorna con lo stesso abito cattivo, eccetto che mostri segni straordinari della sua disposizione*. Il Santo porta le ragioni di questo suo atteggiamento verso i recidivi.

Prima di tutto afferma che la *prima parte* della regola generale va contro gli autori della prima sentenza che affermano che si può concedere l'assoluzione al recidivo ogni volta che si confessa coi segni ordinari del sacramento<sup>47</sup>. Si serve della stessa prova di Anacleto, riportando la 60<sup>ma</sup> proposizione condannata da Innocenzo XI, e il motivo principale consiste nel fatto che:

«... affinché il confessore possa assolvere il penitente, deve essere moralmente certo sulla sua disposizione »<sup>48</sup>.

In verità non è richiesto al confessore un grado di certezza che sia sicuro al cento per cento, ma un grado di certezza tale che gli permetta di potersi formare un giudizio in coscienza tranquilla per concedere l'assoluzione. Una conseguenza logica scaturisce da questo motivo ed Alfonso non può fare a meno di esporla:

« Perciò, quantunque si deve credere disposto il peccatore che si confessa per la prima volta, per il fatto che (come abbiamo detto) non vi è nessuna presunzione in contrario; tuttavia, quando egli stesso è già stato avvisato in un'altra confessione ed è caduto allo stesso

<sup>46</sup> Cfr. *Praxis*, cap. V, n. 71, p. 565, 2: « Et in hoc puncto est animarum ruina; cuius causa sunt tot mali confessarii, indistincte absolvendo tot recidivos qui, cum repererint confessarios qui semper tam facile eos absolvunt, amittunt orrorem in peccando et pergunt ad putrescendum in coeno vitiorum usque ad mortem »; cfr. *Prassi g.*, cap. ult., n. 9, p. 616, 1-2.

<sup>47</sup> Cfr. *Th. Mor.*, lib. VI, n. 459, t. 3, p. 469, 1: « Prima pars est contra primam sententiam dicentem quod recidivi debent absolvi semper ac ad sacramentum accedunt »; *Praxis*, cap. V, n. 71, p. 565, 1; *Prassi g.*, cap. ult., n. 9, p. 616, 1; *Confes. dir.*, cap. XV, pn. 2, n. 13, p. 720, 1.

<sup>48</sup> *Idem*: «... ut confessarius possit poenitentem absolvere, debet esse moraliter certus de eius dispositione ».

modo, senza aver usato alcuno sforzo e non aver messo in pratica alcuno dei mezzi prescritti dal confessore, quando egli è ricaduto spesso, fornisce un segno o almeno dà un prudente sospetto che il suo pentimento non sia vero »<sup>49</sup>.

Se il Santo è disposto a concedere l'assoluzione al peccatore abituato, in quanto ciò rientra nella normale prassi del sacramento, non è affatto d'accordo a concedere la medesima ai penitenti recidivi che non presentano altro al confessore che dei segni di chiara indisposizione: nessuno sforzo e nessun mezzo praticato. Qui non specifica chiaramente quali siano i mezzi che devono usare i recidivi, ma nelle « Lettere » consiglia esplicitamente i confessori che esortino questi penitenti a mettere in pratica il mezzo efficacissimo della preghiera che è molte volte trascurato:

« Esortino sempre e con calore quei penitenti, che sogliono ricadere in peccati gravi, a dimandare a Dio spesso tra giorno la santa perseveranza, e nelle tentazioni di ricorrere subito al Signore ed alla sua SS. Madre, dicendo e replicando *Gesù e Maria!* finché persiste l'impeto della tentazione. Questo rimedio della preghiera è il più utile e necessario di tutti per conservarsi in grazia di Dio: ma questo è forse il più trascurato ad insinuarsi a' penitenti: onde esortiamo i nostri confessori ad insinuarlo sempre a tutti i loro penitenti, e specialmente a coloro che sono deboli di spirito »<sup>50</sup>.

Conclude le articolazioni del motivo principale con una constatazione che condivide con s. Agostino, s. Isidoro, s. Carlo Borromeo e con Lugo, di quest'ultimo ricalca fedelmente il pensiero e la terminologia; questi scrive:

« ...infatti chi propone efficacemente e seriamente qualcosa, che d'altronde può moralmente adempiere, non molto facilmente si dimentica subito del suo proposito, ma persevera almeno per qualche tempo, e più difficilmente, o più raramente cade »<sup>51</sup>.

<sup>49</sup> *Idem*: « Unde, quamvis peccator prima vice confitens censendus sit dispositus, eo quod (ut diximus) nulla ei obstat praesumptio in contrarium; tamen, quando iam in alia confessione ipse fuit admonitus et eodem modo cecidit, nullo adhibito conatu, et nullo impleto ex mediis a confessario praescriptis, frequens ille praebet vel saltem prudentem dat suspicionem quod sua poenitentia non sit vera »; cfr. *Praxis*, cap. V, n. 71, p. 565, 1-2; *Prassi g.*, cap. ult., n. 9, p. 616, 1.

<sup>50</sup> *Lettere: corr. spec.*, n. 350, vol. 3, p. 593; cfr. Tannoia, lib. III, cap. 22, p. 359, 2.

<sup>51</sup> LUGO, *op. cit.*, *De poenit.*, disp. 14, sect. 10, n. 160, t. 4, p. 810, 2: « ... qui enim efficaciter proponit, et serio rem aliquam, quam aliunde moraliter implere potest, non ita facile obliviscitur statim sui propositi, sed saltem per aliquod tempus perseverat, et difficiliter, vel rarius cadit »; cfr. S. AGOSTINO, *Sermo de disciplina*

Questo è il risultato del penitente che si impegna fermamente ad osservare il suo proposito, egli riceve una spinta interiore che lo porta, nella peggiore delle ipotesi, a scemare il numero delle colpe.

E' un motivo di prudenza, quindi, che spinge Alfonso a prendere questo atteggiamento nei confronti del peccatore recidivo. Una prudenza dettata dalle varie componenti e dalle persone che entrano a far parte nell'amministrazione del sacramento della penitenza e che il solo confessore deve vagliare. Prima di tutto il confessore, in quanto giudice, deve avere una certezza morale della disposizione del penitente per concedere l'assoluzione; questi, a sua volta, deve dimostrare di essere disposto. L'indisposizione del penitente che si manifesta con la mancanza di sforzo per correggersi, con la trascuratezza nel praticare i mezzi suggeriti dal confessore e con il debole impegno impiegato nell'osservare il proprio proposito, induce il confessore a differire l'assoluzione.

Prosegue s. Alfonso il discorso ed afferma con Lugo che coi recidivi nei peccati veniali bisogna tenere questo medesimo comportamento<sup>52</sup>. Nella « Prassi grande » accomuna chiaramente i recidivi nei peccati mortali e quelli nei peccati veniali, usando nei loro confronti lo stesso trattamento, infatti scrive:

« *I recidivi, non solo nelle colpe gravi, ma anche nelle leggere non possono essere assoluti, se non danno segni certi di essere ben disposti* »<sup>53</sup>.

Ma sempre premuroso di salvare quante più anime può, Alfonso traccia un modo molto pratico per evitare i peccati veniali ed in questo condivide il pensiero di Elbel. Questi con lo Sporer dice:

« ... si deve assolvere chi più volte, anzi ha sempre l'abitudine di ritornare con gli stessi peccati veniali; perché, essendo le occasioni di peccare venialmente quasi innumerevoli e frequentissime, per questo non possiamo, né siamo tenuti ad evitare le occasioni di pec-

---

*christiana*, cap. 10, n. 11, PL 40, col. 675; S. ISIDORO, *Sententiarum*, lib. 2, cap. 13, n. 7, PL 83, col. 615; S. CARLO BORROMEO, *Avvertenze ai confessori della città e diocesi sua, vedi*: Si differisca anco, in *Acta Ecclesiae Mediolanensis*, a Card. S. Praxedis archiep. condita, Federici Borromaei, archiep. Mediolani iussu edita, t. 1, Lugduni 1683, p. 653.

<sup>52</sup> Cfr. S. ALFONSO, *Th. Mor.*, lib. VI, n. 459, t. 3, p. 469, 2: « Et hoc... accidere posse etiam in confessione venialium in quibus poenitens sit habituat »; cfr. *Praxis*, cap. V, n. 71, p. 565, 2; *Prassi g.*, cap. ult., n. 9, p. 616, 2; *Confes. dir.*, cap. XV, pn. 2, n. 13, p. 720, 1; LUGO, *idem*.

<sup>53</sup> *Prassi g.*, cap. XVI, pn. 1, n. 6, p. 365, 1; cfr. *Confes. dir.*, cap. XV, pn. 1, n. 3, p. 716, 2.

care venialmente sotto grave obbligo, come siamo tenuti ad evitare le occasioni di peccare mortalmente...

Tuttavia siamo spinti a mostrare, tra le altre cause, che dopo tante ripetute e quasi innumerevoli confessioni, anche molti religiosi ricavano un esiguo e quasi nessun giovamento. Non ultima è questa, che concepiscono un dolore e propositi troppo generali e confusi... e perciò meritatamente bisogna temere che spessissimo l'assoluzione non diventi nulla e sacrilega a causa della debolezza e dell'inefficacia tanto del dolore, che del proposito.

Perciò non meno paternamente che prudentemente il nostro P. Sporer, n. 339, consiglia a questi che, abbandonata la cura inquieta di dire nella confessione tutti i peccati veniali in specie e numero, sottomettano alle chiavi solo quelli che sono più molesti e che desiderano estirpare di più, con un serio dolore e con un proposito di correggersi »<sup>54</sup>,

e il nostro autore così riassume:

« Infatti, benché... più facilmente si possano assolvere quelli che ricadono negli stessi peccati veniali, perché le loro occasioni sono più frequenti, non v'è l'obbligo così stretto di evitarle; tuttavia... spesso si deve temere che siano nulle e sacrileghe le confessioni di quelli che concepiscono troppo generalmente il proposito di evitare i predetti peccati veniali.

Onde... tali penitenti, più che tormentarsi affinché confessino esattamente tutti i loro peccati veniali, procurino di sottomettere alle chiavi quelli di cui hanno riconosciuto di avere un vero dolore e proposito »<sup>55</sup>.

<sup>54</sup> ELBEL B., *Theologia moralis: Conferentia 4, De proposito*, nn. 112-113, t. 3, Augustae Vindelicorum 1759, p. 202, 2: «...absolvendum esse, qui saepius, immo semper redire consuevit cum iisdem peccatis venialibus; quia cum occasiones venialiter delinquendi sint prope innumerae, et frequentissimae, et hoc ipso nec possimus, nec teneamur sub tanta obligatione vitare occasiones venialiter peccandi, qua teneamur vitare occasiones peccandi mortaliter...

Nihilominus cogimur fateri, inter alias causas quod post toties repetitas, et quasi innumeras confessiones multi etiam religiosi exiguum et pene nullum faciunt profectum, haud postremam esse hanc, quod dolorem et proposita concipiant nimis generalia atque confusa; ...proptereaque merito timendum ne saepissime ob debilitatem et inefficaciam tum doloris, tum etiam propositi absolutio evadat nulla, et sacrilega.

Idecirco non minus pie quam prudenter talibus consultit noster P. Sporer, n. 339, ut ommissa anxia cura asserendi in confessionem omnia peccata venialia in specie et numero, ea dumtaxat, quae magis gravant, quaeque potissimum extirpata cupiunt, cum serio dolore, et emendandi proposito clavibus subiiciant»; cfr. SPORER, *op. cit.*, Parte 3, *De poenit.*, cap. 2, n. 339, t. 3, p. 187, 2.

<sup>55</sup> *Th. Mor.*, lib. VI, n. 459, t. 3, p. 469, 2: « Nam, licet... facilius absolvi possint qui in eadem recidunt venialia, quia ipsorum occasiones sunt frequentiores, quas evitandi non adest obligatio tam stricta; tamen..., saepe timendum esse ne sint nullae et sacrilegae confessiones illorum qui propositum de praedictis venialibus vitandis nimis generaliter concipiunt. Unde... huiusmodi poenitentes, potius quam se vexent ut omnia sua venialia exacte confiteantur, attendant ad illa clavibus subiicienda de quibus noverint habere dolorem et propositum»; cfr. *Praxis*, cap. V, n. 71, p. 565, 2; *Prassi g.*, cap. ult., n. 9, p. 616, 2.

Come vediamo il pensiero sostanzialmente non differisce. Il Santo si preoccupa di rilevare la causa delle ricadute negli stessi peccati veniali e la individua nel proposito generale, di conseguenza molto labile, che i penitenti pongono per evitare tali peccati e li esorta ad essere più pratici, riferendo il loro dolore e proposito ad un numero più ristretto. Questo per scongiurare il pericolo che il sacramento sia nullo e che rasenti il sacrilegio.

Un po' più preciso è altrove, dove allude implicitamente al differimento dell'assoluzione, se nota il medesimo atteggiamento nel penitente:

« Quei penitenti che portano solo colpe veniali, ma abituati, *non gli assolve, se non vede, che ne hanno vero pentimento e proposito*, almeno di alcuna di esse che sembra loro più grave; e se no, faccia lor mettere la materia certa di qualche peccato più grave della vita passata »<sup>56</sup>.

Molto più preciso ed esplicito è nelle « Prassi », quando tratta il medesimo argomento:

« Procuri pertanto, se vuole assolverlo, o di disporre il penitente a dolersi specialmente di qualche colpa veniale, a cui tenga più orrore; o pure di fargli dire qualche peccato della vita passata contro alcuna virtù (basta che lo dica in generale) per avere la materia certa, su cui possa appoggiare l'assoluzione; *altrimenti anche a costui bisogna differire l'assoluzione per qualche tempo* »<sup>57</sup>.

La sordità del penitente agli inviti del confessore manifesta la sua indisposizione a ricevere il perdono dei peccati; ne segue che il confessore, in semplice veste di giudice, deve differire l'assoluzione. Anche qui la durata della sospensione dell'assoluzione non è precisata, ma è espressa negli stessi termini che sono stati usati per i recidivi nei peccati mortali.

Nonostante tutti questi motivi e queste prove, vi sono ancora alcuni autori che dichiarano che si può dare l'assoluzione al peccatore recidivo fino alla quarta volta che si presenta al confessore con gli stessi peccati e pur senza aver usato alcun rimedio.

Gli autori riportati da Alfonso: Sanchez, Castropalao, Laymann, Lugo, Viva e Sporer, non tutti sono espliciti sul numero pre-

<sup>56</sup> *Confes. dir.*, cap. XXI, pn. 3, n. 52, p. 782, 1; cfr. *Praxis*, cap. X, n. 188, p. 622, 1; cap. VII, n. 99, pp. 581, 2-582, 1; *Prassi g.*, cap. ult., n. 43, p. 632, 2.

<sup>57</sup> *Prassi g.*, cap. ult., n. 9, p. 616, 2; *Praxis*, cap. V, n. 71, p. 566, 1; *Th. Mor.*, lib. VI, n. 432, t. 3, pp. 427, 2-428, 1.

ciso di volte in cui il confessore può comportarsi a questa maniera, anzi qualche volta con il « spesso » di Sanchez e del Castropalao, o con il « dopo molte confessioni » del Lugo, si può pensare che costoro fossero più morbidi in tale prassi<sup>58</sup>.

Molto chiaro invece è il Viva, quando, parlando dei peccatori che hanno la consuetudine di giurare, dice:

« Perciò chi non usa alcun rimedio per estirpare la consuetudine, in verità si potrà assolvere *la prima, la seconda, la terza, al massimo per la quarta volta*, se si duole veramente e propone di usare i rimedi, *ma se non osserverà mai il proposito, non si deve assolvere di nuovo* »<sup>59</sup>.

Per il Viva è sufficiente che il penitente mostri i segni ordinari del sacramento; allora ricorre al differimento dell'assoluzione, quando nota la trascuratezza nel penitente stesso. Lo Sporer, con il Lessio e il Laymann, adotta la stessa linea del Viva ed è altrettanto preciso nel numero delle volte che si può perdonare al peccatore recidivo<sup>60</sup>.

Alfonso non se la sente di accettare e condividere questa linea abbastanza morbida, anche se non arriva allo stesso livello di quella espressa dagli autori della prima sentenza e con le seguenti rispetto-se parole rigetta tale opinione:

« Venero l'autorità di così grandi dottori, ma io non ho potuto mai acconsentire alla loro opinione »<sup>61</sup>.

<sup>58</sup> Cfr. SANCHEZ, *De praec. decal.*, lib. 3, cap. 5, n. 17, t. 1, p. 278, 2: « ...quod si saepe proposuit emendam »; CASTROPALAO, *op. cit.*, Parte 3, tr. 14, *De iuramento*, disp. 1, pn. 9, n. 6, vol. 2, pp. 21, 2-22, 1; LAYMANN, *op. cit.*, *De poenit.*, lib. 5, tr. 6, cap. 4, n. 10, t. 2, p. 269, 1; LUGO, *De poenit.*, disp. 14, sect. 10, n. 166, t. 4, p. 812, 2: « ...reincidentia in eadem peccata post multas confessiones absque ulla emendatione ».

<sup>59</sup> VIVA, *op. cit.*, Parte 2, *De praec. decal.*, q. 7, art. 7, n. 4, t. 1, p. 117, 1: « Quare qui nullum adhibet remedium ad consuetudinem evellendam, absolvi quidem poterit *prima, secunda, tertia, et ad summum quarta vice*, si vere doleat, et proponat remedia adhibere, *sed si numquam propositum servet, non est deinde absolvendus* ».

<sup>60</sup> Cfr. SPORER, Parte 3, *De poenit.*, cap. 2, n. 332, t. 3, p. 186, 1: « Interdum tamen vehemens est suspicio, et iusta praesumptio propositum modernum esse simulatum, inefficax; sufficiens ut confessarius prudenter credere non possit: *utpote si poenitens post duas, tres, quatuor confessiones eadem peccati speciem*, et eodem, vel maiori numero afferat, ut nullus prorsus emendandi, vel resistendi conatus adhibitus videatur: et tunc, *(nisi tamen praesens specialia, qualia antea numquam, doloris signa in praesenti confessione ostendat, quibus praesumptio illa de mala, vel insufficienti poenitentis dispositione merito elidatur)* differenda erit absolutio, nominato aliquo temporis spatio, intra quod poenitens conatum adhibeat ad criminis emendationem, postea reductus, et absolutionem recepturus ».

<sup>61</sup> *Th. Mor.*, lib. VI, n. 459, t. 3, pp. 469, 2-470, 1: « Veneror tantorum doctorum auctoritatem; sed ego eorum opinioni nunquam acquiescere potui ».

Essendo questi degli autori di cui si serve sempre per dimostrare le sue opinioni o per avvalorare le sue tesi, non siamo sicuri se in queste parole dobbiamo notare una punta d'ironia, considerando la sua profonda convinzione nell'atteggiamento preso nei confronti dei recidivi o piuttosto la manifestazione della sua perfetta modestia nei riguardi di tali autori dai quali ha attinto, a volte, a larghe mani.

Il motivo che lo spinge a dissentire e a non seguire questa linea molto morbida è il medesimo esposto sopra: quello composto dall'impegno personale del penitente, e dalla certezza morale che deve avere il confessore per concedere l'assoluzione<sup>62</sup>.

La seconda parte della regola generale: *eccetto che mostri segni straordinari della sua disposizione*, controbatte la seconda sentenza che dice che non si può mai assolvere il peccatore consuetudinario o recidivo, se non consta della sua disposizione attraverso una lunga esperienza. S. Alfonso la taccia di « *intollerabile rigore* »<sup>63</sup>.

Personalmente abbiamo avuto modo di vedere come il Santo non sia tanto dolce verso i peccatori. Ma non possiamo negare che egli sa comprendere le situazioni e i pericoli in cui si trovano, condanna aspramente i penitenti che peccano a causa della loro volontà e di occasioni esterne e mostra una paterna bontà per quelli che cadono a causa di un'occasione o fragilità intrinseca<sup>64</sup>. E' naturale che rigetti una teoria che trasuda incomprensione, legalità e rigidismo. Non possiamo nascondere l'abilità di Alfonso in questo punto, dove con due sole parole cerca di rintuzzare la teoria rigorista che dava risultati disastrosi nella pastorale. La causa del suo comportamento e della conseguente eccezione alla regola generale è:

«... perché chi è ricaduto, benché fornisca un qualche sospetto, tuttavia non esibisce un segno certo di indisposizione; infatti può ben accadere che il penitente abbia avuto veramente una volontà ferma di non ricadere, e tuttavia sia ricaduto a causa della forza del cattivo abito »<sup>65</sup>.

<sup>62</sup> Cfr. *Ibidem*, p. 470, 1: «... cum poenitens iam fuerit in alia confessione admonitus, et eodem modo reinciderit, nullumque ad se emendandum conatum adhibuerit; eadem suspicio utique recurrit, qua fit ut confessarius non possit habere de eius dispositione moralem certitudinem sufficientem respective ad hoc sacramentum ».

<sup>63</sup> Cfr. *Idem*: «... intollerabili rigore... ».

<sup>64</sup> Nota la prassi di s. Alfonso verso i peccatori occasionari, cfr. *Th. Mor.*, lib. VI, nn. 452-457, t. 3, pp. 457, 2-467, 1; *Praxis*, cap. IV, nn. 63-69, pp. 561-564; *Avv. ai confes. novelli*, n. VI, p. 870, 2; *Prassi g.*, cap. ult., nn. 1-7, pp. 612-615; *Confes. dir.*, cap. XV, pn. 2, nn. 10-11, pp. 718, 2-719, 2; *Istruz. al popolo*, Parté 2, cap. 5, nn. 31-35, pp. 964-965, 1.

<sup>65</sup> *Idem*: «... quia relapsus, tametsi praebeat aliquam suspicionem, non tamen certum exhibet signum indispositionis; bene enim contingere potest quod poe-

Certamente il recidivo non rassicura il confessore sulla sua buona disposizione per il motivo che presenta gli stessi peccati, ma, afferma Alfonso, che questi non sono un indice palese della sua poca volontà, questa ormai ha poca influenza su quella seconda natura che è l'abito e quindi non si può giudicare il penitente dalla buona o cattiva volontà. A conferma del suo pensiero porta l'autorità del monaco Eadmer che, parlando dei consuetudinari, dice:

«...invischiati nel cattivo abito... non volendo sono rigettati negli stessi vizi»<sup>66</sup>,

ove è manifesto che la volontà ha poco peso sulle forze appetitive del penitente. Ne segue che il confessore può concedere l'assoluzione:

«...ogni volta che il penitente porta segni straordinari di dolore, per mezzo di questi si toglie quel sospetto sull'indisposizione ed allora il confessore potrà giudicare prudentemente che il suo penitente è abbastanza disposto»<sup>67</sup>.

Non manca mai la nota prudenziale, che smorza ogni entusiasmo ed invita sempre a ponderare ogni caso per non sbagliare e nuocere al penitente stesso.

Si serve per avvalorare la sua tesi del Lugo e del Milante, il primo dice, con Henriquez, Sanchez, Suarez e Reginaldo, che:

«...la disposizione sufficiente è il dolore e il proposito presente, non la correzione futura; e così si potrà assolvere il penitente, anche se si giudica che ricadrà»<sup>68</sup>.

Il timore di una probabile ricaduta, dice in pratica il Lugo, non deve frenare il confessore a concedere l'assoluzione al recidivo che

---

nitens vere habuerit firmam voluntatem non relabendi, et tamen vi pravi habitus sit relapsus».

<sup>66</sup> EADMER, *Liber de S. Anselmi similitudinibus*, cap. 190, PL 159, col. 701: «...pravo usu irretiti... nolentes in eadem vitia deiiciuntur».

<sup>67</sup> *Th. Mor.*, lib. VI, n. 459, t. 3, p. 470, 1: «...quoties poenitens affert signa extraordinaria doloris, per ea tollitur suspicio illa de indispositione; et tunc confessorius prudenter iudicare poterit suum poenitentem satis esse dispositum»; cfr. *Praxis*, cap. V, n. 73, p. 566, 2; *Prassi g.*, cap. ult., n. 11, p. 617, 1.

<sup>68</sup> LUGO, *De poenit.*, disp. 14, sect. 10, n. 166, t. 4, p. 812, 2: «...dispositio sufficiens est dolor et propositum praesens, non emendatio futura; atque ita poterit absolvi, licet iudicetur relapsurus»; cfr. MILANTE, *Exercitatio*, n. 35, vedi: Et hic ponderanda, p. 386, 1-2.

è fornito al momento della confessione dei segni ordinari di tale sacramento.

Il problema del tempo, Alfonso, lo confuta così:

« Né è vero che la sola prova del tempo sia il segno di una volontà che si è cambiata. Infatti il cambiamento della volontà dipende dalla grazia divina, che non ha bisogno di tempo, ma opera in un istante, e quindi si può manifestare non solo attraverso la prova del tempo, ma in verità anche per mezzo di altri segni. Perciò, talora altri segni della presente disposizione manifestano molto meglio il cambiamento della volontà che l'esperienza del tempo. Infatti quei segni indicano direttamente la disposizione del penitente; l'esperienza al contrario solo indirettamente: così che non raramente può accadere che qualcuno si trattenga dai vizi anche per molto tempo per il buon nome di questo mondo... e tuttavia non è disposto secondo il rito »<sup>69</sup>.

Ci tiene ad indicare il modo meraviglioso con cui opera la grazia e le possibili manifestazioni che questa adopera per segnalare la sua presenza. Mentre il tempo può offrire una prova incerta della reale disposizione del penitente, che può essere spinto dal rispetto umano ad assumere un atteggiamento ipocrita per ottenere l'assoluzione; i segni straordinari, essendo delle manifestazioni spontanee, mostrano nello stesso tempo la vera disposizione del peccatore e liberano la coscienza del confessore da ogni dubbio.

Il medesimo concetto ribadisce nella « Lettera ad un vescovo novello »; qui all'osservazione che gli rivolge il vescovo: come mai si assolvono in tempo di missione dei peccatori recidivi che avrebbero bisogno di molti mesi di prova per ricevere l'assoluzione? Alfonso risponde, riaffermando, che il tempo non solo non è la sola prova della disposizione del penitente, ma che questa si può rivelare ingannevole e falsa:

« Forse solamente dalla pruova del tempo si può avere la buona disposizione del penitente? la pruova del tempo anche può essere fallace »<sup>70</sup>.

<sup>69</sup> Th. Mor., lib. VI, n. 459, t. 3, p. 470, 2: « Nec verum est quod sola temporis probatio unicum sit signum mutatae voluntatis. Nam voluntatis mutatio pendet a divina gratia, quae tempore non indiget, sed in instanti operatur; et ideo non solum per experimentum temporis, sed etiam per alia quidem signa patefieri potest. Immo, aliquando alia signa praesentis dispositionis multo melius manifestant mutationem voluntatis quam experientia temporis. Nam signa illa directe indicant dispositionem poenitentis; experientia vero, tantum indirecte: adeo ut non raro evenire possit quod aliquis etiam a longo tempore se a vitiis pro mundi huius honestate contineat... et nihilominus non sit rite dispositus »; cfr. Praxis, cap. V, n. 73, pp. 566, 2-567, 1; Prassi g., cap. ult., n. 11, p. 617, 2.

<sup>70</sup> S. ALFONSO, Lettera ad un vescovo novello, n. 10, in Discorsi sacri-morali, Napoli 1820, p. 582.

Non contento di questa sua argomentazione, si rifà al Diritto canonico<sup>71</sup> e ai santi padri s. Giovanni Crisostomo, s. Girolamo e al papa s. Gregorio per dimostrare l'esattezza della sua posizione. Il Crisostomo, parlando dei peccatori in genere, chiaramente afferma:

«...non chiedo la dilazione del tempo, ma la correzione dell'anima; pertanto lascia che ti dimostri questo: sono compunti, sono cambiati in meglio, allora si è ottenuto il risultato»<sup>72</sup>.

E infine ricorre, per risolvere il problema della disposizione del penitente e per togliere ogni dubbio ai suoi lettori che non è il solo a pensarla così, al Giordanini, un autore contemporaneo, che con l'Abelly, nella sua « Istruzione per li novelli confessori », traccia queste vie di comportamento pastorale:

« Se la ricaduta nasce dalla propria fragilità, senz'altra causa estrinseca volontaria, è quasi temerità il dire, che ogni ricaduto sia indisposto... »

Il secondo quesito è, se si debba differire a quelli, che non per altro si crede sieno per ricadere ne' peccati, se non per mera fragilità, e forza del mal abito, e inclinazione, ma che an fatto per lo passato ciò, che possono, per astenersene, benché credano, che non si asterranno.

Noi diciamo di nò, e giudichiamo, che il fare altrimenti sia troppo rigore, e che il confessore facendolo s'allontanerebbe dal vero spirito della Chiesa, ch'è madre benigna, e del Signore, ch'è Padre amoroso, e della natura del Sacramento, il quale non solamente è giudizio, ma medicina, e bagno salutare»<sup>73</sup>.

La prima via mostra l'assurdità della seconda sentenza che, senza distinguere i casi e le circostanze, dice che ogni recidivo, in quanto tale, è indisposto, anche se ricade per la debolezza della natura umana. La seconda inculca ai confessori di assolvere e di non differire l'assoluzione agli stessi recidivi che mostrano i segni della

<sup>71</sup> Cfr. C. J. C., *Decretum Gratiani: De poenit.*, dist. 3, can. 23, vol. 1, Lipsiae 1879, col. 1216: « Septies cadit iustus... Si cadit, quomodo iustus? Si iustus, quomodo cadit? Sed iusti vocabulum non amittit, qui per poenitentiam semper resurgit. Et non solum septies, sed septuagies septies delinquenti, si convertatur ad poenitentiam, peccata donantur ».

<sup>72</sup> S. GIOVANNI CRISOSTOMO, *Homilia XIV, in epistolam 2am ad Corinthios*, n. 3, PG 61, col. 502: « Temporis moram non quaero, sed animae correctionem; hoc itaque fac demonstres, sintne compuncti, sintne in melius immutati, et res tota confecta est »; cfr. S. GIROLAMO, *Epistula 122, ad Rusticum: De poenit.*, n. 3, PL 22, col. 1044; S. GREGORIO MAGNO, *Homilia XIII, in Evangelium*, n. 2, PL 76, col. 1124.

<sup>73</sup> GIORDANINI, *Istruzione per li novelli confessori*, Parte 1, cap. 15, n. 356, vol. 1, Pavia 1720, p. 207 e cap. 9, n. 213, p. 123.

loro disposizione attraverso la ferma volontà di praticare i mezzi necessari per correggersi. L'atteggiamento contrario è bollato dall'autore di marchio giansenistico, i motivi appaiono molto chiari dal passo stesso.

Questa foga appassionata del Santo nel difendere la giusta posizione del suo comportamento nei confronti dei peccatori recidivi, e nel controbattere le tesi avversarie, non ci deve indurre a pensare che egli abbia adoperato delle mezze misure o delle particolarità specifiche verso alcune categorie di peccatori o abbia tenuto conto del loro stato e dignità e della loro posizione sociale. Anzi troviamo sempre in tutte le sue opere dei richiami continui ai confessori, affinché si comportino bene e facciano altrettanto bene il loro dovere nei riguardi di tutti. A questi raccomanda la massima correttezza nel ricevere i confratelli al confessionale, in ragione del ministero che esercitano ed una eguale giustizia nei loro confronti; infatti al capitolo decimo della « Praxis », quando rivolge alcuni avvisi più importanti, dice:

« Nel ricevere le confessioni dei sacerdoti si comporti reverentemente. Ma anche con fermezza nel fare le debite correzioni e nel negare (differire) l'assoluzione ogni volta che è necessario »<sup>74</sup>.

Una particolare cura devono avere i confessori nel ricevere un loro collega, e tra le altre domande, devono fare molta attenzione a chiedergli:

« ...specialmente se ha assoluti quei che stavano in occasione prossima prima di toglierla: o i recidivi senza segno straordinario »<sup>75</sup>.

Qui notiamo che le due categorie di penitenti sono messe sullo stesso piano e il loro confessore deve loro concedere l'assoluzione solo quando si verificano le condizioni necessarie.

L'affanno pastorale di salvare le anime spinge il Santo a suggerire ai confessori di tenere un atteggiamento fermo e deciso per prima nei riguardi di coloro che per vocazione hanno il compito di annunciare il messaggio della salvezza e di amministrare ai loro fratelli i sacramenti:

<sup>74</sup> Praxis, cap. X, n. 183, p. 621, 1-2: « In excipiendis sacerdotum confessionibus reverenter se gerat. Se gerat etiam fortiter in faciendis debitis correctionibus et in deneganda absolutione, quoties oportet ».

<sup>75</sup> Prassi g., cap. ult., n. 32, p. 627, 1; cfr. Praxis, cap. III, n. 51, p. 556, 1.

« E con sacerdoti recidivi, e che non dan segni straordinari di disposizione, stia forte a non assolverli, per quanto esclaminò d'essere assoluti col pretesto che non possono lasciar di celebrare senza scandalo; risponda loro, che non mancano giusti pretesti di astenersi dal celebrare, se vogliono; ed in caso che non potessero astenersene senza scandalo, dica loro, che possono celebrare coll'atto di contrizione se l'hanno, ma che per allora non può assolutamente assolverli, essendo molto dubbia la loro disposizione dopo tante ricadute senza emenda »<sup>76</sup>.

La riverenza che bisogna nutrire verso i sacerdoti non deve determinare i confessori ad usare un metro diverso da quello che usano con gli altri penitenti. Al contrario, devono differire loro l'assoluzione a motivo della loro disposizione che, come quella degli altri, non dà una certezza morale al confessore e né si devono lasciare convincere a concedere loro l'assoluzione a causa delle rimostranze che portano e delle difficoltà che incontrerebbero per l'espletamento del loro ministero. Da questo non possiamo dedurre che Alfonso fosse particolarmente duro coi sacerdoti, ma semplicemente che era giusto indistintamente verso tutti i penitenti.

Concludiamo dicendo che Alfonso, tra un comportamento tendente al lassismo ed uno ad un « rigore intollerabile », preferisce scegliere quello che gli viene offerto da altri autori che evitano i due estremismi e con loro abbraccia « *la via di mezzo* ». Il Santo assume nei confronti dei recidivi, tanto nei peccati mortali che veniali, un atteggiamento prudenziale, giusto, equo, piuttosto benigno, ma fermo. Egli, in veste di giudice, differisce loro l'assoluzione per qualche tempo, eccetto il caso in cui mostrano dei segni straordinari della loro disposizione.

I motivi che spingono il nostro autore ad agire in tal senso sono motivi di prudenza, suggeriti dal fatto che il confessore deve da solo vagliare le varie componenti, e giudicare il penitente stesso, che fanno parte del sacramento. Questi sono la mancanza in lui di una certezza tale che gli tolga ogni probabile dubbio sulla disposizione del penitente che si manifesta con l'assenza di sforzo per correggersi, con la trascuratezza nel praticare i rimedi e con il debole impegno impiegato nell'osservare il proposito.

La presenza nel recidivo di veri indizi particolari, che tolgono ogni dubbio al confessore sulla sua disposizione, fa cadere la regola generale del differimento dell'assoluzione e induce il confessore a concedere senza indugio l'assoluzione. Il motivo è che questi segni

<sup>76</sup> Confes. dir., cap. XXI, pn. 3, n. 46, p. 781, 1.

manifestano chiaramente la presenza della grazia divina nel penitente e che, quindi, questi ormai non ha bisogno di nessuna prova temporale per correggersi.

La durata di tale dilazione Alfonso, per ora, non la determina sufficientemente, ma già il « per qualche tempo » allontana dalla nostra mente il periodo di mesi o più, che richiedevano gli autori della seconda sentenza per tali penitenti.

Spirito retto ed imparziale, il Santo, non è il tipo da usare le mezze misure e delle particolarità verso alcune categorie di peccatori o di persone. Infatti verso i sacerdoti e i confessori adotta lo stesso comportamento senza alcuna eccezione. Questo ci dimostra anche quanto fosse costante e convinto nel suo pensiero e nella sua prassi.

#### IV. - L'UFFICIO DEL CONFESSORE E I RECIDIVI

##### 1. - *L'ufficio di giudice*

Ogni volta che Alfonso parla degli uffici che incombono al confessore, tratteggia a larghe linee essenziali la figura del giudice, se non proprio con gli stessi termini, certamente con gli stessi concetti. Nella « *Theologia Moralis* », col Busenbaum, presenta la figura del confessore e il suo compito principale nei seguenti termini:

« L'ufficio del confessore è *assolvere il disposto*, e non un altro; parimenti curare la rettitudine di questo giudizio, specialmente quando è stato incominciato; aiutare e avvisare i colpevoli, ma con prudenza. La ragione del primo, affinché non sia ingiusto verso il penitente. La ragione del secondo, che non sia sacrilegio. La ragione del terzo è la stessa e perché deve fare in modo che l'assoluzione sia efficace »<sup>77</sup>.

Con poche pennellate delinea i doveri principali del confessore come giudice. Sono tre doveri tutti concatenati e che esprimono l'importanza e la serietà di tale ufficio, in quanto abbracciano le persone del sacerdote e del peccatore e la salvezza delle loro anime. Il primo

<sup>77</sup> *Th. Mor.*, lib. VI, n. 603, t. 3, p. 625, 1: « *Munus confessarii est absolvere dispositum, et non alium; item curare rectitudinem istius iudicii, praesertim quando coeptum est; et reos iuvare ac monere, cum prudentia tamen.*

*Ratio primi, ne sit iniurius poenitenti. Ratio secundi, ne fiat sacrilegus. Ratio tertii est eadem; et quia debet curare ut absolutio sit efficax*; cfr. *Praxis*, cap. I, n. 19, p. 538, 1; *Prassi g.*, cap. XVI, pn. 6, n. 117, p. 148, 2; *Confes. dir.*, cap. XV, pn. 6, n. 39, p. 728, 2.

dovere contempla la vera disposizione del penitente, attraverso i segni ordinari del dolore e del proposito e la sentenza equa e retta del confessore, che può essere iniquo verso il penitente, se l'assolve quando è indisposto. Il secondo riguarda totalmente la persona del confessore, che deve agire con una sufficiente certezza, altrimenti profana il sacramento. E il terzo raccomanda accortezza e tatto nel trattare e riprendere il penitente, in modo che il sacramento raggiunga il suo scopo che è quello della correzione e della salvezza dell'anima del penitente. Ora siccome il confessore è giudice nel sacramento della penitenza, deve agire non a suo arbitrio, ma con cognizione di causa e per prima cosa deve conoscere la disposizione del penitente per poter pronunciare il suo giudizio. Dipende quindi dal maggiore o minore grado di conoscenza, che si richiede nel confessore della disposizione del penitente, la facilità o la difficoltà del confessore stesso nel concedere o rimandare l'assoluzione al penitente.

I Salmanticesi, con Castropalao, Dicastillo e Lugo, non parlano espressamente, né indicano quale conoscenza o certezza è richiesta al confessore della disposizione del penitente, ma:

« Che se poi non appare la correzione... nel frattempo sarà utile differire per un tempo l'assoluzione; e affinché appaia qualche correzione e la fermezza del proposito e anche, affinché cerchino di considerare più attentamente l'occasione e il misero stato in cui sono... Si può e si deve differire, quando la dilazione è necessaria per esplorare il fermo proposito del confitente, del quale non è abbastanza sicuro... Se il confessore giudica prudentemente dalle circostanze che il confitente non ha una vera avversione al peccato, quantunque egli asserisca che si duole e che ha un vero proposito... Se il confessore teme prudentemente che il penitente una volta assolto non si curerà di osservare le promesse fatte e di usare i rimedi, se non è spaventato dalla dilazione dell'assoluzione e possa conoscere meglio la gravità dei peccati e il pericoloso stato in cui si trova; la stessa prudenza e la carità esigono l'uso di tale rimedio »<sup>78</sup>.

Prendono atto dell'utilità e della necessità del differimento dell'assoluzione e riconoscono al confessore un prudente uso di questo

---

<sup>78</sup> SALMATICESI, tr. 6, *De poenit.*, cap. 5, nn. 66-67, t. 1, p. 152, 2: « Quod si postea non appareat emendatio, ... utile interdum fore, differre ad tempus absolutionem: tum ut appareat aliqua correctio, et firmitudo propositi; tum etiam, ut inde occasionem sumant attentius considerandi miserum statum, in quo sunt... »

Quando dilatio necessaria est ad explorandum firmum propositum confitentis, de quo non satis constat, posse et debere differri... si ex circumstantiis confessarius prudenter iudicet, confitentem non habere veram aversionem a peccato, quantumvis asseveret, se dolere, et verum habere propositum... si confessarius prudenter timeat, semel absolutum poenitentem, non amplius curaturum data servare pro-

rimedio, per permettere a costui di potersi fare un giudizio sicuro sulla reale disposizione dei penitenti e come cura preventiva, per ottenere la correzione dei penitenti, l'attuazione delle promesse e la traduzione in pratica dei rimedi suggeriti:

S. Alfonso compendia e precisa così il pensiero dei Salmaticesi:

« E' certo che il confessore è tenuto a differire l'assoluzione, fino a quando diventi *moralmente certo* della disposizione del suo penitente, almeno attraverso l'esperienza del tempo o dei mezzi, se il penitente non fornisce ancora un segno sufficiente della sua disposizione »<sup>79</sup>.

Come vediamo il Santo afferma con sicurezza il principio generale della necessità del differimento dell'assoluzione da parte del confessore, come giudice, affinché questi « *diventi moralmente certo della disposizione del penitente* ». Non richiede una certezza stretta e perfetta, poiché:

« ...negli altri sacramenti, essendo la materia fisica, si richiede una certezza fisica; ma in questo sacramento della penitenza, essendo la materia morale, in quanto sono gli atti del penitente, è sufficiente una *certezza morale o rispettiva (sogettiva)* »<sup>80</sup>.

Ma è sufficiente un giudizio personale tale che gli possa permettere di agire con una certa sicurezza. Ammette che negli altri sacramenti si deve conseguire la certezza fisica, in quanto la loro materia cade sotto i sensi, come l'acqua per il battesimo e il pane e il vino per l'Eucarestia, mentre nella penitenza la materia è invisibile e basta avere una certezza che ammette un prudente timore o un dubbio di timore, ma che esclude il dubbio propriamente detto o prudente e grave del contrario, così come si esprime nel « Confessore diretto per le confessioni della gente di campagna », dove la definisce:

---

missa, et adhibere remedia, nisi ob dilatam absolutionem deterritus melius gravitatem peccatorum, et periculosum statum, in quo est, agnoscat; ipsam prudentiam, et charitatem exigere talis remedii usum ».

<sup>79</sup> *Th. Mor.*, lib. VI, n. 461, t. 3, p. 473, 1: « Certum est. Quod confessarius tenetur differre absolutionem, usquedum fiat moraliter certus de dispositione sui poenitentis, saltem per experimentum temporis vel mediorum, si poenitens sufficiens nondum praebeat signum suae dispositionis ».

<sup>80</sup> *Idem*: « ...in aliis sacramentis, cum materia sit physica, physica requiritur certitudo; sed in hoc sacramento poenitentiae, cum materia sit moralis, prout sunt actus poenitentis, sufficit certitudo moralis sive respectiva »; cfr. *Praxis*, cap. V, n. 75, p. 568, 1; *Prassi g.*, cap. ult., n. 13, p. 618, 2; *Confes. dir.*, cap. XV, pn. 1, n. 3, p. 716, 2; *Lettera ad un vescovo novello*, n. 10, p. 583.

«...un giudizio probabile e prudente senza un prudente dubbio in contrario»<sup>81</sup>.

Si appella per dimostrare la fondatezza del suo pensiero all'autorità di s. Tommaso. Questi, parlando sull'esistenza della legge umana, dice:

«E neppure è necessario che ogni misura sia del tutto infallibile e certa, ma basta lo sia secondo che il suo genere comporta»<sup>82</sup>.

e in altro luogo, parlando della prudenza, ammette l'impossibilità di raggiungere un grado di prudenza così certo da escludere ogni sospetto, in quanto questa tocca e comporta giudizi su cose molto limitate:

«Non si deve cercare in tutte le cose una certezza assoluta, ma quanta ne permette la materia di ciascuna sostanza. E siccome materia della prudenza sono i singolari contingenti, di cui s'interessano le azioni umane, la certezza della prudenza non può essere tanta da eliminare ogni sollecitudine»<sup>83</sup>.

Da queste precisazioni Alfonso ricava che:

«...è sufficiente che il confessore abbia una prudente probabilità della disposizione del penitente, e d'altra parte non vi sia un prudente sospetto d'indisposizione, altrimenti non si potrebbe assolvere nessuno, in quanto i segni dei penitenti non forniscono se non una probabilità della disposizione»<sup>84</sup>.

Ribadisce il concetto espresso prima e contro la pignoleria di coloro che vorrebbero una certezza assoluta; afferma, con un paradosso, l'impossibilità di assolvere qualsiasi penitente, se si considera questa, e il motivo lo centra sulla verità o autenticità dei segni stessi. Sotto la

<sup>81</sup> *Confes. dir.*, cap. XV, pn. 2, n. 14, p. 720, 1.

<sup>82</sup> S. TOMMASO, I-II, q. 91, art. 3, ad 3: «Nec oportet quod omnis mensura sit omnino infallibilis et certa, sed secundum quod est possibile in genere suo».

<sup>83</sup> S. TOMMASO, II-II, q. 47, art. 9, ad 2: «Certitudo non est similiter quaerenda in omnibus, sed in unaquaque materia secundum proprium modum: quia vero materiae prudentiae sunt singularia contingentia, circa quae sunt operationes humanae, non potest certitudo prudentiae tanta esse quod omnino sollicitudo tollatur».

<sup>84</sup> Th. Mor., lib. VI, n. 461, t. 3, p. 473, 1-2: «...sufficit quod confessarius habeat prudentem probabilitatem de dispositione poenitentis, et non obstat ex alia parte prudens suspicio indispositionis. Alias, vix ullus posset absolvi: dum quaecumque signa poenitentium non praestant nisi probabilitatem dispositionis»; cfr. *Praxis*, cap. V, n. 75, p. 568, 1; *Prassi g.*, cap. ult., n. 13, p. 618, 2.

guida della prudenza, il confessore deve sforzarsi di scorgere una probabile disposizione nel penitente, altrimenti corre il pericolo di sbagliare, così il Suarez:

«...prima che assolvi, è necessario che giudichi probabilmente e prudentemente che il penitente sia disposto»<sup>85</sup>.

Conferma il medesimo pensiero di Alfonso il Catechismo Romano<sup>86</sup>, quando afferma che il confessore può assolvere il penitente se giudica positivamente che vi sia in lui il segno ordinario del dolore. Non differentemente parla il Giordanini con Suarez ed Esparza, affrontando il medesimo problema della disposizione richiesta nel penitente e della certezza che deve avere il confessore per assolvere:

«Donde noi fermiamo qui per ultimo una conclusione, la qual'è la chiave di tutta questa materia: non ricercarsi altro... per amministrare la penitenza che un giudizio prudente e veramente probabile della disposizione del penitente... Onde... se le circostanze non fondano un dubbio prudente, ch'egli non sia sufficientemente disposto, non dee il confessore inquietare se stesso né il penitente per averne l'evidenza che non è possibile»<sup>87</sup>.

Quindi, secondo s. Alfonso, la certezza prudente e probabile deve spingere il confessore ad assolvere i semplici penitenti, in quanto forniscono i segni essenziali ed ordinari del sacramento che escludono il dubbio contrario sulla loro disposizione. Mentre per l'assoluzione dei recidivi tale certezza viene turbata e il confessore giustamente deve sospendere il suo giudizio e prudentemente dubitare dei segni ordinari del sacramento, perché i penitenti sono ricaduti allo stesso modo e nei medesimi peccati. Solo la presenza dei segni straordinari in essi può far uscire dallo stato di dubbio il confessore e fargli emettere un giudizio positivo verso di loro, poiché non dobbiamo dimenticare che:

«...ogni volta che il penitente porta segni straordinari di dolore, per mezzo di questi si toglie quel sospetto sull'indisposizione ed al-

<sup>85</sup> SUAREZ F., *De poenit.*, disp. 32, sect. 2, n. 1, in *Opera omnia*, a cura di BERTON C., t. 22, Parisiis 1877, p. 675, 2: «...priusquam absolvat, necesse esse, ut prudenter et probabiliter iudicet poenitentem esse dispositum».

<sup>86</sup> Cfr. *Catechismo Romano*, Parte 2, *De poenit. sacramento*, n. 258, p. 412.

<sup>87</sup> GIORDANINI, *op. cit.*, Parte 1, cap. 15, n. 360, vol. 1, pp. 209-210; cfr. *Decretales Gregorii IX*, lib. 5, tit. 39, *De Sententia excommunicationis*, cap. 28, in *C. J. C.*, vol. 2, Lipsiae 1881, col. 899: «Iudicium Dei veritati, quae non fallit nec fallitur, semper innititur; iudicium autem ecclesiae nonnumquam opinionem sequitur, quam et re saepe contingit et falli».

lora il confessore potrà giudicare prudentemente che il suo penitente è abbastanza disposto »<sup>88</sup>.

Sempre spinto dalla prudenza e dal desiderio di rendersi utile ai suoi fratelli nel sacerdozio, suggerisce loro una regola pratica per scoprire subito l'indisposizione del recidivo:

« ...se il penitente per lo più è ricaduto subito, come fra due o tre giorni dopo la confessione fatta, e senza alcuna resistenza, perché allora par che sia moralmente certa la mancanza del pentimento e del proposito »<sup>89</sup>.

Certamente l'assenza di sforzo dimostrata dal penitente per correggersi, consiglierà il confessore a differirgli l'assoluzione fino a quando egli avrà di nuovo la certezza morale che il penitente sia disposto a ricevere il perdono dei peccati. Lo stesso comportamento sarà praticato verso i semplici penitenti, se questi non dimostreranno al confessore di essere sufficientemente disposti attraverso i segni ordinari del sacramento.

## 2. - *L'ufficio di medico*

Mentre per la figura del giudice e del suo compito il Santo è stato tanto preciso; per quanto riguarda il confessore come medico, non ne descrive mai altrettanto precisamente la figura e l'ufficio. In tutte le sue opere suggerisce tutto quello che deve fare per essere all'altezza di tale compito, ma sempre in modo generico e parenetico<sup>90</sup>. Solo una volta, quando parla di quali rimedi deve usare verso il penitente, nella « *Theologia Moralis* », crediamo che ne dia una definizione più attinente e confacente, descrivendo il suo dovere principale nei seguenti termini:

« ...è tenuto a provvedere nel miglior modo alla salute dell'infermo »<sup>91</sup>.

<sup>88</sup> *Th. Mor.*, lib. VI, n. 459, t. 3, p. 470, 1: « ...quoties poenitens affert signa extraordinaria doloris, per ea tollitur suspicio illa de indispositione; et tunc confesarius prudenter iudicare poterit suum poenitentem satis esse dispositum »; cfr. *Praxis*, cap. V, n. 73, p. 566, 2; *Prassi g.*, cap. ult., n. 11, p. 617, 1.

<sup>89</sup> *Prassi g.*, cap. XVI, pn. 6, n. 103, p. 412, 1.

<sup>90</sup> Cfr. *Th. Mor.*, lib. VI, n. 505, t. 3, p. 515, 2; *Praxis*, cap. I, n. 6, p. 530, 1; *Prassi g.*, cap. XXI, n. 4, p. 610, 2; *Confes. dir.*, cap. XXI, n. 3; p. 768, 1-2.

<sup>91</sup> *Th. Mor.*, lib. I, n. 45, t. 1, Romae 1905, p. 22, 2: « ...tenetur providere meliori modo salutis infermi ».

Deve quindi impiegare il miglior mezzo per giovare alla salvezza del peccatore. Alfonso ha già indicato nella dilazione dell'assoluzione il rimedio più efficace ed opportuno, secondo il suo parere, per ottenere uno scopo ben preciso che varia a seconda delle circostanze e dei penitenti, ma che si propone sempre la salvezza del penitente.

Come giudice il confessore, abbiamo visto, si preoccupa di scorgere nel penitente la disposizione necessaria, per poter concedere l'assoluzione e di ottenerla, se per caso non c'è, con la dilazione dell'assoluzione. Ora ci si chiede se egli, come medico, può usare questo rimedio del differimento dell'assoluzione, pur essendo il penitente disposto e senza il suo consenso, per raggiungere uno scopo che egli crede utile per la salvezza del penitente. Vi sono due correnti.

La *prima* alla quale Alfonso accenna appena con un « contro pochi »<sup>92</sup>, senza riportare alcun nome, ritiene che bisogna richiedere il consenso del penitente, quando questi è disposto.

Giovanni Sanchez, teologo lassista, parlando del differimento dell'assoluzione dice:

« Non sarà un utilissimo consiglio nel frattempo *differire l'assoluzione* a colui che ha la consuetudine di peccare... Infatti se il confessore può assolvere lecitamente... sarà tenuto a far questo; poiché il penitente ha sempre il diritto, che non gli si neghi l'assoluzione, se è degno, *se non col proprio consenso*... Tuttavia credo assolutamente che non sarà mai un giusto consiglio, differire l'assoluzione, quantunque il penitente acconsenti, supposto che si possa dare lecitamente »<sup>93</sup>.

Ritiene che il diritto all'assoluzione che ha il penitente, quando è disposto, è un diritto sacrosanto che il confessore deve rispettare, anche se il penitente acconsente. Questo crediamo che sia in base al mutuo patto che vi è tra il confessore e il penitente, un patto che si rompe solo con l'indisposizione del penitente stesso.

Vi sono poi i professori di Lovanio, il cui pensiero è riportato in sunto dal Cardenas, che asseriscono che:

<sup>92</sup> *Th. Mor.*, lib. VI, n. 462, t. 3, p. 474, 1: « ...contra paucos ».

<sup>93</sup> SANCHEZ G., *op. cit.*, *De poenit.*, disp. 9, nn. 11-12, p. 47, 1-2: « Non fore saluberrimum consilium interdum *negare absolutionem habenti consuetudinem peccandi*... Nam si confessarius potest licite absolvere poenitentem... ad id tenebitur; habet namque ius semper poenitens, ut sibi non negetur absolutio, si dignus sit, *nisi de proprio consensu*... Absolute tamen iudico, numquam fore rectum consilium, absolutionem negare, quantumvis consentiat poenitens, supposito, quod licite potest impendi ».

«...questa è una dottrina comune nell'Accademia di Lovanio, cioè la dilazione o la negazione dell'assoluzione, *quando è semplicemente necessaria, si deve fare senza il consenso; ma quando è solo utile non si può fare senza il consenso.* Dicono le cause che rendono necessaria la negazione o la dilazione dell'assoluzione; ne enumerano tre, cioè l'ignoranza dei misteri della fede, il difetto della disposizione del penitente, e l'occasione prossima di peccare. *Negli altri casi, per differire l'assoluzione, si deve chiedere il consenso dal penitente.*... infatti non pochi penitenti ai quali fu negata o rimandata l'assoluzione caddero in così profondo abisso di tristezza, tanto che si allontanarono per molti anni dal sacramento della penitenza »<sup>94</sup>.

Distinguono due tipi di dilazione: una necessaria e l'altra utile. Per la prima non c'è bisogno di alcun consenso del penitente, in quanto, dai tre casi elencati, si comprende che è un giusto provvedimento che prende il confessore in quanto giudice e medico. Per la seconda invece che il confessore, in quanto medico, usa per raggiungere un bene che crede conveniente per il penitente, c'è bisogno del suo consenso per una ragione psicologica, onde evitare una reazione contraria nel peccatore; ed una pastorale, per non ottenere un effetto inverso da tale rimedio.

La *seconda* corrente, di cui fanno parte i Salmaticesi, Lugo, Cardenas, Viva, Croix, Roncaglia e Holzmann, ritiene tutto il contrario della prima con altrettanti giusti motivi.

Il Cardenas, dopo aver riportato il pensiero della scuola di Lovanio, afferma decisamente che:

«...non solo può essere differita l'assoluzione dal confessore, senza il consenso del penitente, quando quella dilazione è necessaria; ma anche quando è utile per la correzione nel futuro... E si prova per primo per la ragione del medico spirituale che compete al confessore per analogia del medico corporale. Questi infatti può usare un rimedio sul quale si opera prudentemente, non solo quando è necessario per conservare la vita, ma anche quando è utile per una malattia non mortale. Ma se l'ammalato si oppone del tutto, il medico lo abbandona.

<sup>94</sup> Cfr. CARDENAS J., *Crisis theologica: In propos. 60*, diss. 39, cap. 3, nn. 24-25, t. 2, Venetiis 1694, p. 213, 1: «...hanc esse doctrinam communem in Academia Lovaniensi: nempe dilationem aut negationem absolutionis, *quando illa est simpliciter necessaria, fieri debere absque consensu poenitentis; quando vero illa est duntaxat utilis fieri non posse absque consensu illius.* Explicant ibidem causas, quae negationem, aut dilationem absolutionis faciunt necessariam; enumerant tres, scilicet ignorantiam mysteriorum fidei, defectu dispositionis in poenitente, et proximam peccandi occasionem. *In reliquis autem casibus, ut differatur absolutio, petendum esse consensum a poenitente.*... enim, non nullos poenitentes, quibus negata, aut dilata fuit absolutio, in tam profundum abyssum tristitiae incidisse, ut per plurimos annos a sacramento poenitentiae recesserint ».

E si prova poi dalle parole del Concilio Lateranense...: [il confessore] prudentemente capisca quale consiglio deve fornirgli e usare tale rimedio, adoperando diversi esperimenti per salvare l'ammalato »<sup>95</sup>.

A differenza dei professori di Lovanio, pone sullo stesso piano tanto la necessità della dilazione quanto la sua utilità. La virtù della prudenza, che deve dirigere le azioni del confessore in questo compito delicato, è molto determinante e risolutiva. La liceità dell'azione del confessore ad agire per l'utilità del penitente è comprovata dall'analogia con l'azione del medico corporale e dal consiglio che suggeriscono le parole del Concilio Lateranense. La correzione futura, oggetto di tale utilità, non si consegue, solo se il penitente oppone un netto rifiuto alla delicata azione del confessore.

Un po' più morbido e pratico ci sembra il Viva, libero dalla preoccupazione di controbattere la tesi avversaria, quando distingue l'utilità dalla necessità della dilazione, infatti:

*...è comandata la dilazione dell'assoluzione, quando è precisamente necessaria per la correzione del penitente; invece è consigliabile, se è puramente utile, non specificamente necessaria, per il fatto che si può sperare la correzione con altri mezzi. Quando è precisamente necessaria, non si deve richiedere il consenso del penitente, poiché il farmaco e la sentenza giudiziaria si devono prescrivere senza il consenso dell'ammalato e del delinquente dal medico e dal giudice; ma quando è solamente utile per la correzione, si può anche prescrivere senza il consenso del penitente... perché può essere un maggior bene per il penitente essere privato della grazia sacramentale per qualche tempo, che riceverla subito, quando cioè la facilità dell'assoluzione non allontana il penitente dalla ricaduta »<sup>96</sup>.*

<sup>95</sup> *Ibidem*, nn. 26-27, p. 213, 1: «...non solum differri posse absolutionem a confessario, absque consensu poenitentis, quando ea dilatio est necessaria; sed etiam, quando est utilis ad emendationem in futurum... Et probatur primo ex ratione medici spiritualis: quae competit confessario, ad analogiam medici corporalis. Hic enim non solum quando necessarium est ad conservandam vitam, sed etiam aliquando expedit infirmitati non lethali, vult adhibere remedium; in quo prudenter operatur. Quod si omnino resistit aegrotus, dederit illum medicus.

Probatur secundo ex verbis Concilii Lateranensis...: 'Prudenter intelligat quale debeat ei praebere consilium, et huiusmodi remedium adhibere, diversis experimentis utendo ad salvandum aegrotum'; cfr. *Concilio Lateranense IV*, (1215): *Constitutio 21*, in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, (C O D), Bologna 1973, p. 245.

<sup>96</sup> *VIVA*, *op. cit.*, *In propos. 60 Innoc. XI*, n. 13, p. 347, 1: «...esse praeceptam absolutionis dilationem, quando est praecise necessaria ad poenitentis emendationem; esse vero sub consilio, si mere sit utilis, non praecise necessaria, eo quod possit aliis mediis sperari emendatio. Quando est praecise necessaria, non est expectandus poenitentis consensus; cum pharmacum a medico, et sententia iudiciaria a iudice citra aegroti, et delinquentis consensum indicenda sint: quando vero est dumtaxat utilis ad emendationem, potest etiam citra consensum poenitentis indici... quod possit esse maius bonum poenitentis carere aliquantisper gratia sacramentali, quam illam

La necessità di correggere il penitente obbliga il confessore ad agire senza l'assenso del penitente per la natura stessa dei suoi uffici, poiché sarebbe ridicolo che il giudice chiedesse un parere all'imputato sul tipo di sentenza da infliggergli o che il medico consultasse l'ammalato sulla medicina da prescrivergli. Invece l'utilità della correzione insinua e consiglia una prassi opposta, perché si possono tentare altre vie diverse; ma l'autore non rigetta del tutto l'uso della prassi precedente « anche » in questo caso, non per il motivo che la grazia sacramentale non ottenga l'effetto sperato, la correzione, ma per un motivo psicologico: il timore di non ricevere il perdono nelle altre confessioni e pedagogico insieme: fermo proposito del penitente di correggersi con tutti i mezzi che il confessore gli suggerisce. Il tempo di tale differimento non è ben definito, ma il « qualche tempo » ci suggerisce l'idea che non deve essere lungo.

Molto più precisi nell'esposizione dei motivi e nel fornire altri elementi utili per la comprensione del problema sono Croix, Roncaglia ed Holzmann. Il Croix, al quale si accodano gli altri, con Bañez, Suarez e Lugo, scrive:

*« Il confessore può, per causa ragionevole, differire, quantunque il penitente al presente sembri essere disposto... La ragione è, perché può giovare al penitente, e per incutere un maggior orrore al peccato, e per provare e consolidare di più la sua costanza contro le ricadute, e per concepire nel frattempo un migliore dolore e generalmente un proposito più fermo, e infine per obbligarlo ad usare più diligentemente i mezzi di correzione suggeritigli, e questo il confessore lo fa come medico; infatti egli può imporre i mezzi preservativi che giudica più opportuni, o esigere prima l'adempimento di qualche soddisfazione, così pure la dilazione dell'assoluzione per otto o anche più giorni... »*

Né è contrario il fatto che il penitente disposto abbia diritto all'assoluzione, poiché non ha il diritto a ricevere subito la sua assoluzione, come neanche il catecumeno a ricevere subito il battesimo, ma allorquando secondo il giudizio del confessore massimamente conviene a lui stesso »<sup>97</sup>.

---

statim habere, quando scilicet facilitas absolutionis non retrahit poenitente a relapsu »; cfr. SALMATICESI, tr. 6, *De poenit.*, cap. 5, n. 68, t. 1, p. 152, 2; LUGO, *De poenit.*, disp. 14, sect. 10, n. 169, t. 4, pp. 813, 2-814, 1.

<sup>97</sup> CROIX, lib. 6, parte 2, *De ministro poenit.*, n. 1764, t. 2, p. 362, 2: « *Confessarius potest ex causa rationabili differre absolutionem, quamvis poenitens videatur nunc dispositus: Ratio est, quia hoc potest esse utile poenitenti, tum ad incutiendum maiorem horrorem peccati, tum ad magis probandam firmandamque eius constantiam contra relapsu, tum ad concipiendum interea meliorem dolorem, et solito firmitus propositum, tum denique ad attinendum illum, ut mediis emendandi sibi suggestis diligentius utatur, et hoc facit confessarius qua medicus; sicuti enim ille potest imponere media praeservativa, quae iudicat esse opportuniore, aut praexigere* »

Prima di tutto l'autore tiene a precisare *la possibilità*, non l'obbligo, che ha il confessore, come medico, di differire l'assoluzione al penitente già disposto. Poi che, in tale comportamento, deve essere spinto da un motivo giusto e utile che vada a favore del penitente e non da un motivo prettamente personale ed egoistico. I fini che si può prefiggere il confessore, ne elenca quattro, mirano tutti alla disposizione e alla correzione totale; questi in tanto sono raggiungibili con la dilazione dell'assoluzione, in quanto lui, come qualsiasi medico, può adoperare una cura profilattica verso il penitente. Cerca di conciliare il diritto acquisito dal penitente disposto a ricevere subito l'assoluzione con questa prassi pastorale, con il paragone del catecumeno che deve sottostare al giudizio del confessore che conosce la sua preparazione. La durata del differimento, per ottenere tali scopi, non deve essere affatto lunga, questo lo si comprende dall'espressione del testo che assegna un minimo di otto giorni.

S. Alfonso segue questa seconda sentenza ed esprime in questo modo il suo pensiero e le ragioni di tale atteggiamento:

« E' certo... che *il confessore può differire l'assoluzione anche al penitente disposto, ed anche senza il suo consenso*, sempre che prudentemente giudica che la dilazione sia utile alla sua correzione... La ragione è, perché il penitente, benché abbia il diritto all'assoluzione per la confessione fatta, tuttavia non ha il diritto ad essere assolto subito. Infatti il confessore, al quale compete non solo l'ufficio di giudice, ma anche di medico, ben può, anzi a mio giudizio (come ho detto sopra) *è tenuto a differire l'assoluzione, quando giudica che tale rimedio sia necessariamente utile alla salvezza del suo penitente* »<sup>98</sup>,

---

impletionem alicuius satisfactionis, ita etiam dilationem absolutionis ad octo, vel etiam plures dies...

Nec obstat quod poenitens dispositus habeat ius ad absolutionem, nam non ideo habet ius ad absolutionem statim accipiendam, sicut nec catechumenus ad baptismum statim accipiendum; sed tunc, quando iudicio confessarii maxime ipsi expediret»; cfr. RONCAGLIA, tr. 19, *De poenit.*, q. 5, cap. 4, resp. 1, t. 8, p. 202; HOLZMANN, *De poenit.*, n. 587, t. 2, p. 149, 1-2.

<sup>98</sup> *Th. Mor.*, lib. VI, n. 462, t. 3, pp. 473, 2474, 1: « Certum est... quod possit confessarius differre absolutionem poenitenti etiam disposito, et etiam sine eius consensu, semper ac prudenter iudicet dilationem esse utilem eius emendationi... Ratio, quia poenitens, quamvis habeat ius ad absolutionem ratione confessionis peractae, non tamen habet ius ut statim absolvatur. Confessarius enim, cui non solum iudicis, sed etiam medici competit munus, bene potest, immo meo iudicio (ut supra dixi) tenetur differre absolutionem, quando iudicat tale remedium esse necessario utile salutis sui poenitentis»; cfr. n. 77, p. 58, 2; n. 603, p. 625, 1; *Praxis*, cap. I, n. 5, p. 529, 2, *Prassi g.*, cap. XVI, pn. 6, n. 117, pp. 418, 2-419, 1; *Confes. dir.*, cap. XV, pn. 2 n. 15, p. 720, 2.

e nelle due « Prassi »:

« Poiché sebbene il penitente ha ius all'assoluzione dopo la confessione fatta de' suoi peccati, nulladimanco non ha ius d'esser subito assoluto, mentre il confessore come medico ben può, anzi *alle volte* è tenuto a differire l'assoluzione, quando giudica esser tal rimedio necessariamente utile alla salute del suo penitente »<sup>99</sup>.

Anche qui Alfonso presenta la regola generale che deve ispirare il confessore in quanto medico; a questi, come il Croix, riconosce *la possibilità* e non l'obbligo, che ha di differire l'assoluzione al penitente recidivo già disposto e senza la sua approvazione. Il motivo principale è insito nell'ufficio di medico delle anime, che ha il confessore. Questi non solo ha il diritto di essere un buon giudice, quindi assolvere il penitente recidivo disposto, ma ha anche il dovere di essere un bravo medico. L'utilità e la necessità, guidate dalla prudenza, sono le molle che fanno scattare l'ufficio di medico del confessore, quando questi crede opportuno che dal differimento dell'assoluzione il penitente possa trarre un giovamento.

Ma come conciliare il diritto all'assoluzione e la libertà del penitente con l'ufficio di medico del confessore? Le ragioni si intrecciano a vicenda ed è un po' difficile districarle ed analizzarle singolarmente. Alfonso stesso ammette che qualsiasi penitente disposto acquista un diritto sacrosanto ad essere subito assolto, dopo la sincera manifestazione dei suoi peccati. E' tutto come una partita che si chiude in parità: il penitente manifesta i suoi peccati e acquista il diritto all'assoluzione, ed il confessore, trovando il penitente disposto, deve assolutamente esercitare il suo dovere concedendo l'assoluzione. Un dovere che non ammette proroga o dilazione e perché:

« ... gli fa ingiuria grave se gliela nega »<sup>100</sup>,

anzi:

« ... non può negargliela senza grave ingiustizia »<sup>101</sup>,

e perché lede un diritto che è dovuto al penitente. Ma ammette anche che il confessore è medico ed in quanto tale non deve richiedere il parere formale ed espresso del penitente, perché per il fatto che il penitente si sottomette al ministro del sacramento della penitenza che non solo è giudice, ma anche medico, rinuncia al diritto di con-

<sup>99</sup> *Prassi g.*, cap. ult., n. 14, p. 619, 1; cfr. *Praxis*, cap. V, n. 76, p. 568, 2.

<sup>100</sup> *Prassi g.*, cap. XVI, pn. 6, n. 119, p. 420, 1.

<sup>101</sup> *Confes. dir.*, cap. XV, pn. 6, n. 39, p. 729, 1.

siderare il sacerdote solo come giudice. Perciò colui che si avvicina alla confessione non può sottomettersi al sacerdote solo in quanto giudice, che rimette i peccati passati, ma è tenuto nello stesso tempo a sottomettersi al sacerdote in quanto medico. Quindi è tenuto ad acconsentire alla dilazione dell'assoluzione, quando il sacerdote ritiene molto utile e necessaria questa cura. E' naturale che il penitente in questo caso non acconsenta, ma il confessore non è tenuto a giustificare il suo comportamento. Come un bravo medico deve somministrare anche una medicina amara per ottenere la guarigione dell'ammalato. Alfonso compendia i motivi e i fini che si può prefiggere il confessore, in quanto medico, nella correzione totale del penitente.

Certamente il nostro autore considera che il sacramento della penitenza è una medicina e se non si applica non guarisce. E' un'ottima e salutare medicina, quando il confessore crede che il suo penitente è adatto e disposto a riceverla, ma, quando, per circostanze particolari e per scopi ben precisi, il confessore pensa che, se applica subito tale medicina, non otterrebbe il suo effetto, anzi il penitente ricadrebbe facilmente e più presto nei peccati, deve decidere diversamente.

Un'ottima regola di terapia suggerisce al medico che, molte volte, è meglio non somministrare subito la medicina, ma lasciare che gli organismi di autodifesa dell'ammalato espletino il loro compito, in modo che, poi, applicata la medicina, ottenga un sicuro effetto. Ugualmente il confessore deve, « *alle volte* », differire la medicina dell'assoluzione, in modo che il penitente, sotto l'influsso della grazia attuale, si serva delle forze e dei mezzi ordinari quali: la fuga delle occasioni, la preghiera, il proposito più fermo, mezzi che il penitente non adopererebbe o se ne servirebbe poco, se gli venisse concessa subito l'assoluzione. Della durata di tale dilazione non ne parla, perché è un argomento che affronta nelle pagine seguenti.

In definitiva osserviamo che Alfonso riesce a conciliare in modo magistrale la libertà e il diritto all'assoluzione del penitente con l'ufficio di medico, con una regola ferma, saggia, prudente e pratica che esclude ogni forma di rigorismo con un semplice avverbio: « *alle volte* », e di lassismo con la possibilità che ha il confessore, come medico, di rimandare l'assoluzione a tale penitente.

### 3. - *Regole di prudenza*

Sicuro Alfonso sul principio generale che ha stabilito riguardo al comportamento del confessore, come giudice, non altrettanto certo

è su quello del confessore, come medico. E' a causa di questa incertezza ed insicurezza sulla rettitudine del comportamento del confessore, come medico, che si appresta a chiarire meglio il suo pensiero. E' naturale che il dubbio principale di questa insicurezza sia: se convenga usare spesso o no questo rimedio della dilazione dell'assoluzione al penitente già sufficientemente disposto e senza il suo consenso. In verità ha già parlato precedentemente della prudenza richiesta nel confessore e del suo dovere di espletare non sempre, ma « *alle volte* » il suo ufficio, ma ora vuol essere più chiaro. Stabilisce due norme ben precise che i confessori possono seguire sicuramente.

La prima: *in nessun modo conviene differire l'assoluzione, quando si pensa che la dilazione sarà più nociva che vantaggiosa*<sup>102</sup>.

Condivide questa norma con Sanchez, Lugo, i Salmaticesi, Viva e Mazzotta.

Il Sanchez, a cui si accoda il Mazzotta, parlando dei bestemmiatori recidivi che peccano a causa di una fragilità intrinseca, dice:

« ... se è consiglio differire l'assoluzione, dico che dipende dalla prudenza del confessore. Infatti se il penitente non prova molto dolore di questo e si spera che non si ritragga a causa di questo dalla confessione, ma piuttosto questa sarà una medicina, sarà consiglio differire l'assoluzione, dopo aver usata ogni maggior e possibile soavità; ma se si spera l'opposto, non sarà consiglio [differire], se non quando egli con quelle bestemmie abbia procurato uno scandalo molto grande, e così il confessore giudicasse che bisogna posporre il sollievo privato a quelle, e per la gloria divina creda opportuno di non assolverlo, fino a quando non soddisfi allo scandalo pubblico »<sup>103</sup>.

Il suo comportamento gioca un po' sulla cautela, sull'intelligenza e sulla dolcezza del confessore e sulla reazione psicologica del

<sup>102</sup> *Th. Mor.*, lib. VI, n. 463, t. 3, p. 474, 1: « ... nullo modo expedire absolutio-nem differre, quando dilatio magis obfutura, quam profutura censetur »; cfr. *Praxis*, cap. V, n. 76, p. 568, 2; *Prassi g.*, cap. ult., n. 14, p. 619, 1.

<sup>103</sup> *SANCHEZ, De praec. decal.*, lib. 2, cap. 32, n. 45, t. 1, p. 221, 2: « ... an sit consilium differre absolutio-nem, pendet ex confessoris prudentia. Si enim poenitens id non multum aegre ferat, et speretur non ob id retrahendum a confessione, sed potius id fore medicinam, erit consilium differre absolutio-nem, maiori suavitate possibili adhibita; si autem oppositum speretur, non erit consilium; nisi quando ille iis blasphemis ingens praeberet scandalum, et ita confessarius iudicaret postponendum privatum illis solatium, et ad gloriam divinam expedire illum non absolvi, donec scandalo publico satisfaciatur, nitendo vitae emendam »; cfr. *MAZZOTTA, op. cit.*, tr. 6, *De absoluteone*, disp. 2, q. 4, cap. 3, § 3, vedi: *Infers I*, t. 3, pp. 576-577.

penitente. Vale il suggerimento di differire l'assoluzione, se questa risulta davvero un rimedio per l'anima del penitente, ma il timore di una reazione contraria, come l'allontanamento del penitente dalla confessione, deve far desistere il confessore dall'usare tale rimedio, eccetto il caso, che sia implicato un interesse pubblico, così come appare dal testo.

Altri due motivi validi per provare l'efficacia di tale norma ce li presenta il Lugo, le cui parole i Salmaticesi riportano alla lettera:

« *Non si può lecitamente differire l'assoluzione, quando il penitente è sufficientemente disposto, e dalla dilazione dell'assoluzione si teme piuttosto un danno spirituale che si spera un'utilità del penitente, pensi, che disgustato non ritornerà, o che allenterà le briglie ai vizi nella disperazione ecc.* »<sup>104</sup>.

Questi stima addirittura illecito il differimento dell'assoluzione al penitente che fornisce al confessore dei segni sufficienti di disposizione. Le ragioni sono entrambe fondate sul « danno » che si reca all'anima di tale penitente, questi può esser preso dal disgusto di tale prassi o dallo scoraggiamento e non ritornare a ricevere l'assoluzione o abbandonarsi totalmente al peccato. Vi è in queste parole del Lugo un richiamo implicito alla moderazione e alla prudenza rivolto ai confessori. Non molto differentemente ne parla il Viva ed in più considera il caso dell'impossibilità da parte del penitente ad avvicinarsi di nuovo al sacramento:

« ...se facilmente il penitente non avrà più l'opportunità di confessarsi »<sup>105</sup>.

Accettando Alfonso il pensiero di questi autori, è naturale che ne condivida le apprensioni e i motivi. Qui esplicitamente non ne accenna ad alcuno, ma, parlando della seconda eccezione alla regola generale del differimento dell'occasionario di occasione volontaria, Alfonso condivide i motivi dell'impossibilità relativa o assoluta del ritorno da parte del penitente e quello psicologico-morale della ripulsa di manifestare nuovamente i suoi peccati ad un altro confesso-

<sup>104</sup> LUGO, *De poenit.*, disp. 14, sect. 10, n. 168, t. 4, p. 813, 2: « *Non posse licite differri absolutionem quando poenitens est sufficienter dispositus, et ex dilatione timetur damnum potius spirituale, quam speretur utilitas poenitentis, ut puta, quod taedio affectus non redibit, vel in desperationem actus habenas vitiis laxabit etc.* »; cfr. SALMATICESI, tr. 6, *De poenit.*, cap. 5, n. 67, t. 1, p. 152, 2.

<sup>105</sup> VIVA, *In propos. 60, Innoc. XI*, n. 9, p. 346, 1: « ...si facile poenitens non sit amplius habiturus opportunitatem confitendi ».

re <sup>106</sup>, in questo possiamo vedere anche il disgusto espresso dal Lugo.

La seconda: *lo stesso si deve dire, quando il penitente patisse una nota d'infamia dalla dilazione dell'assoluzione* <sup>107</sup>.

Questa regola è praticata anche da Sanchez, Bonacina, Castro-palao, Laymann, Anacleto, Sporer, Croix, Holzmann, Mazzotta, Concina e Collet.

Parlando del concubinato in genere, Bonacina, dice:

«... perché può accadere, che il confessore talora *possa assolvere* il concubino, come quando la concubina non può essere allontanata *senza grave infamia, scandalo, o grave danno*; poiché vi può essere tanto danno e tanta difficoltà nel lasciare l'occasione che fanno l'occasione non volontaria, tanto da non dirsi occasione prossima... Tuttavia è vero che è necessaria tanta prudenza al confessore, affinché non dia l'assoluzione a un indegno » <sup>108</sup>.

L'impossibilità materiale di allontanare l'oggetto del peccato suggerisce al Bonacina di assumere un atteggiamento di clemenza verso il concubino, altrimenti disposto ad eseguire il suo dovere, concedendogli l'assoluzione. Non manca la nota prudenziale per il confessore, per evitare un rischio grave: allora deve agire, quando è sicu-

<sup>106</sup> Cfr. *Th. Mor.*, lib. VI, n. 454, t. 3, p. 463, 1-2: «... casu quo poenitens, si absolutio differatur, non possit ad confessarium redire, vel nonnisi post longum tempus. Tunc enim, si ille iam fuerit confessus peccata sua, et confessarius prudenter iudicare valeat eum firmam habere voluntatem tollendi occasionem statim ac poterit, tunc potest et debet ipsum absolvere; quia tunc poenitens habet ius ut statim absolvatur. Nec obstat dicere quod tunc remaneret in eodem periculo... infringendi propositum. Nam respondetur quod hoc casu tale periculum de proximo fit remotum. Sicut enim ratione gravis damni... non tenetur poenitens occasionem auferre, eo quod periculum per se proximum, ratione illius necessitati evadit remotum; ita in casu nostro, periculum illud infringendi propositum fit remotum ratione magni oneris quod poenitens deberet subire iterum repetendi confessionem apud alterum: tunc enim est constitutus in morali necessitate recipiendi absolutionem, antequam occasionem dimittat »; *Praxis*, cap. IV, n. 67, p. 563, 2; *Prassi g.*, cap. ult., n. 5, p. 614, 2.

<sup>107</sup> *Th. Mor.*, lib. VI, n. 463, t. 3, p. 474, 1: « *Idem dicendum, cum ex dilatione absolutionis poenitentis pateretur notam infamiae* »; cfr. *Praxis*, cap. V, n. 76, p. 568, 2; *Prassi g.*, cap. ult., n. 14, p. 619, 1; *Confes. dir.*, cap. XV, pn. 2, n. 15, p. 720, 2.

<sup>108</sup> BONACINA, *op. cit.*, *De matrimonio*, q. 4, \*pn. 14, n. 11, t. 1, p. 326, 2: «... quia fieri potest, ut confessarius aliquando *possit absolvere* concubinarium, ut quando non potest dimitti concubina *sine gravi infamia, vel scandalo, vel alio gravi incommodo*; potest enim tantum incommodum, et tanta difficultas adesse in occasione relinquenda, ut efficiat occasionem non voluntariam, ita ut non dicatur occasio proxima, ... Verum est, opus esse magna prudentia in confessario, ne absolutionem impendat indigno »; cfr. SANCHEZ, *De praec. decal.*, lib. 1, cap. 8, n. 3, t. 1, p. 23, 1-2; LAYMANN, *De poenit.*, lib. 5, tr. 6, cap. 4, n. 9, t. 2, p. 268, 2; SPORER, *Parte 3, De poenit.*, cap. 2, n. 326, t. 3, p. 185, 1.

ro di aver vagliato bene le circostanze e i motivi addotti dal penitente.

Lo stesso caso di occasione necessaria affronta l'Holzmann ed anche l'atteggiamento verso il penitente disposto non cambia:

« Se infatti non può allontanare l'occasione, anche solo moralmente, pensi, perché di poi nasca *un grave scandalo; dovesse patire una grave infamia; dovesse incorrere in un grave danno sia spirituale, sia temporale; non si deve privare del beneficio dell'assoluzione; se ha, e il confessore conosce che ha il proposito di usare tutti i mezzi idonei per togliere il pericolo formale* »<sup>109</sup>.

Egli considera non solo la probabilità dell'impossibilità fisica, ma anche di quella morale del penitente ad allontanare l'occasione. La condizione necessaria per concedere l'assoluzione è la disponibilità del penitente a praticare i mezzi adatti per rendere il pericolo da formale, remoto.

Un po' più preciso ci sembra il Mazzotta, quando parla del recidivo ed afferma che si può assolvere il penitente:

« ...se vi sono segni speciali di dolore e di proposito. Questo vale massimamente quando urge il precetto della comunione pasquale, o la necessità di evitare *uno scandalo, l'infamia ecc.*, o quegli non avrà l'opportunità di ritornare, o se altrimenti non lucrasses l'indulgenza »<sup>110</sup>.

Egli consiglia i confessori ad usare il suo comportamento verso i recidivi che mostrano degli indizi certi della loro disposizione ed in particolare nei cinque casi elencati, che toccano il benessere spirituale e materiale del penitente, questo anche e soprattutto per non nuocere all'anima dei loro penitenti.

<sup>109</sup> HOLZMANN, *De poenit.*, n. 580, vedi: Dixi, t. 2, pp. 147, 2-148, 1: « Si enim relinquere non possit, etiam moraliter tantum, puta quia inde oriretur grave scandalum; subeunda esset gravis infamia; incurrendum grave damnum, seu spirituale, seu temporale; non est privandus beneficio absolutionis; modo habeat, et a confessorio cognoscatur habere propositum adhibendi omnia media ad advertendum periculum formale peccati idonea »; cfr. CASTROPALAO, Parte 1, tr. 2, *De peccatis*, disp. 2, pn. 9, § 3, n. 8, vol. 1, Lugduni 1656, pp. 62, 2 - 63, 1 e n. 13, p. 63, 1; ANACLETO, *op. cit.*, tr. 14, *De sacramentis*, dist. 8, n. 46, t. 2, p. 240, 1; CROIX, lib. 6, parte 2, *De ministro poenit.*, n. 1764, t. 2, p. 362, 2; CONCINA, *op. cit.*, *De poenit.*, lib. 1, diss. 3; cap. 2, § 4, n. 27, t. 9, p. 191, 2; COLLET, *op. cit.*, *De peccatis*, Parte 1, cap. 2, Appendix, reg. 3, t. 1, p. 145, 1.

<sup>110</sup> MAZZOTTA, tr. 6, *De absolutione*, disp. 2, q. 4, cap. 3, § 3, vedi: *Infers* 2, t. 3, p. 577: « ...si adsint specialia signa doloris et propositi. Quod maxime valet, cum urget praeceptum communionis Paschalis, aut necessitas ad evitandum scandalum, infamiam etc. aut non sit ille habiturus opportunitatem redeundi, aut si alias non lucraretur indulgentiam ».

Anche per questa regola Alfonso non porta alcuna prova ed il motivo è uguale all'altra. Notiamo che in genere sono delle situazioni di occasioni necessarie o di casi di recidivi disposti attraverso i segni straordinari; tutte cose che il Santo ha già trattato prima e che non crede opportuno stare a ripetere qui <sup>111</sup>.

Dopo la presentazione di queste due norme, Alfonso passa a presentare due sentenze opposte sul comportamento da tenere verso il penitente disposto.

La *prima* sentenza, manifestamente rigida, afferma che non bisogna mai giudicare i penitenti disposti, se non dopo molto tempo che hanno provato la loro conversione con le opere. Seguono questa sentenza autori ormai familiari a questi estremismi: Hurtado, Merbesio, Juenin e Concina. Erroneamente il nostro autore dice che Hurtado considera queste due norme generali e che al di fuori di queste segue la sentenza rigida <sup>112</sup>. Invece Hurtado, con Sanchez, Rodriguez, Ledesma e Suarez, dopo aver presentato la sentenza più benigna, dice semplicemente:

« Ma tuttavia è al contrario la comune sentenza di quasi tutti i dottori che asseriscono, che sarà un efficacissimo consiglio, *negare per un tempo l'assoluzione* a coloro che sono avvilluppati, o dalla consuetudine di peccare, o dall'occasione prossima, o dal pericolo di cadere; così che, colpiti dal pudore, usino una maggior cautela, e più diligenti si sforzino nel fuggire l'occasione e nel frenare la cattiva consuetudine » <sup>113</sup>.

Questi ritiene opportuno differire, « per un tempo » imprecisato, l'assoluzione ai recidivi e agli occasionari. Il motivo si fonda sugli effetti positivi del differimento: quali la vergogna di vedersi rimandata l'assoluzione e la spinta di un fermo proposito. Ambedue si basano sulla psicologia della natura umana che, per evitare la stessa punizione, risolve di adottare un comportamento preventivo e giusto. Ma l'autore, preso dai limiti del suo pensiero e della tesi che vuol

<sup>111</sup> Cfr. pp. 364-384.

<sup>112</sup> Cfr. *Th. Mor.*, lib. VI, n. 463, t. 3, p. 474, 2: « Extra autem hos casus ». Né prima e né dopo il passo indicato Hurtado parla di questi casi.

<sup>113</sup> HURTADO T., *Tractatus varii resolutionum moralium*, tr. 1, *De absolutione sacramentali*, cap. 6, resol. 21, nn. 205-206, Lugduni 1651, p. 25, 2: « Sed nihilominus communis sententia est in contrarium fere omnium doctorum asserentium, saluberimum consilium fore, *denegare ad tempus absolutionem* irretitis, aut consuetudine peccandi, aut occasione proxima, et periculo ruendi; ut sic pudore affecti, utantur maiori cautela, et diligentiores evadant in fugienda occasione; et consuetudine mala refrænanda ».

dimostrare, non considera gli effetti negativi che può comportare tale prassi con il conseguente comportamento della stessa psicologia umana molto deleterio per l'anima.

Molto più rigido è lo Juenin quando parla degli abituati e dei recidivi, infatti afferma:

« Coloro che hanno peccato mortalmente per consuetudine, *non si devono assolvere*, se non avranno provato, per molto tempo, secondo il giudizio di un uomo prudente, la conversione con le opere. Si prova. Il ministro del sacramento, eccetto il caso di necessità o quando è imminente il pericolo della vita, non può servirsi della materia dubbia, e non può conferire il sacramento al soggetto di cui a ragione dubita se sia disposto a ricevere questo validamente o almeno lecitamente... Gli antichi non concedevano ordinariamente l'assoluzione ai penitenti, se prima non avessero trascorso un tempo di penitenza... Pertanto tutta l'antichità fu convinta *che la contrizione non è opera di un giorno, ma di molti mesi, anzi talvolta di anni* »<sup>114</sup>,

e altrove dei recidivi in particolare che si sono macchiati di un gravissimo peccato, aggiunge con lo stesso motivo:

« Coloro che sono caduti in un grave crimine esterno una volta e tanto più se di nuovo, come per es., l'idolatria, lo spergiuro, l'omicidio, l'adulterio, la sodomia e le altre scellerataggini della libidine, *non si devono ordinariamente assolvere* subito dopo la confessione, se non si saranno sforzati di ottenere, dopo un certo tempo, secondo il giudizio di un uomo prudente, con la preghiera ed altre opere di pietà la contrizione »<sup>115</sup>.

Stabilisce, mediante una forma verbale, la regola generale del differimento dell'assoluzione per tali penitenti che peccano grave-

<sup>114</sup> JUEIN, *Commentarius historicus et dogmaticus de Sacramentis*, (*De sacramentis*), diss. 6, q. 7, cap. 4, art. 7, concl. e n. 1, Lugduni 1722, p. 507, 1-2: « Qui mortaliter peccarunt ex consuetudine, *non debent absolvi*, nisi multo, ad viri prudentis iudicium, tempore conversionem operibus probaverint.

Probatur. Sacramenti minister extra casum necessitatis, seu ubi non urget vitae periculum, uti non potest materia dubia, neque conferre sacramentum subiecto de quo merito dubitat an sit dispositus an illud valide, aut saltem licite recipiendum... Veteres... lapsis absolutionem ordinarie non impendebant, nisi prius poenitentiae stadium decurissent; ... Toti igitur antiquitati persuasum fuit *contritionem non esse diei unius opus, sed multorum mensium, imo et nonnumquam, annorum* »; cfr. MERBESIO, *op. cit.*, *De poenit.*, q. 48, caso 5, vedi: *Ista sanctissimi*, t. 2, p. 139, 1.

<sup>115</sup> JUEIN, *Instit. theol.*, *De poenit.*, Parte 8, diss. 5, art. 2, concl. 2, t. 7, p. 459: « Qui vel semel, et a fortiori, si iterato in externum grave scelus lapsi sunt, idolatriam v. gr. perurium, homicidium, adulterium, sodomiam, aliaque libidinis monstra, statim post confessionem *absolvi non debent ordinarie*, si debito tempore ad viri prudentis iudicium, oratione, aliisque pietatis operibus contritionem obtinere non curaverint ».

mente in peccati interni ed esterni, specie quelli che abbracciano il rispetto verso Dio e la vita degli uomini e il sesso. Dai passi notiamo che è una prassi che suscita sgomento, sfiducia e scoraggiamento non tanto per il differimento in se stesso, quanto per il modo con cui è condotta. Basti considerare le due eccezioni alla regola generale che contemplano solo due casi estremi come la necessità e la morte. Il motivo principale, oltre quello di accettare una prassi antica, buona solo per un determinato tempo, traspira piuttosto un dovere legale che una convinzione personale a cui deve obbedire il confessore sulla reale disposizione del penitente. La prudenza da usare in questi casi ha come paragone una prudenza astratta e non concreta. La durata di tale dilazione è egualmente scoraggiante. Unico elemento positivo, secondo noi, sono i fini che si propone il confessore: il dolore e la conversione totale del penitente. Questi li deve conseguire e dimostrare con la pratica di azioni spirituali e di azioni materiali. Ma anche su questo sorge spontaneo un dubbio: fino a che punto tali azioni sono frutto di un vero pentimento e dove inizia l'ipocrisia? La risposta la possono dare solo quei penitenti che sono incapaci in confessioni che si ispiravano a questa dottrina. Noi possiamo dire solo che tale prassi non favorisce in nessun modo la reale correzione dei penitenti, in quanto entrano a far parte il timore e l'ipocrisia, due elementi opposti alla sincerità necessaria nel sacramento della penitenza.

La *seconda* afferma che raramente conviene differire l'assoluzione al penitente disposto. Seguono questa linea i Salmaticesi, Busenbaum, Viva, Croix e s. Leonardo da Porto Maurizio.

I Salmaticesi, con Dicastillo e Lugo, consigliano di instaurare un contatto diretto con la realtà delle cose e delle persone e di seguire una regola aurea della prudenza che suggerisce una frequenza continua del sacramento in tutta la sua completezza; infatti scrivono:

« Certamente non possiamo determinare se convenga in verità astrarsi dalle circostanze, quando dipende da parecchie di queste, le quali sono facilmente diverse secondo la varietà dei soggetti; perciò, dopo averle vagliate attentamente, secondo il giudizio delle persone prudenti, bisognerà concedere nello stesso tempo l'assoluzione, o differire per un tempo come giudicheranno espediente... *secondo le regole della prudenza... giova molto di più... la frequenza della confessione e il frequente beneficio dell'assoluzione* »<sup>116</sup>.

<sup>116</sup> SALMATICESI, tr. 6, *De poenit.*, cap. 5, n. 68, t. 1, pp. 152, 2-153, 1: « Expedire vero hic, et nunc abstrahendo a circumstantiis; certo determinare non possumus, cum ex pluribus pendeat, quae facile pro subiectorum varietate variantur; unde illis mature pensatis, ad prudentum spectabit arbitrium, hic et nunc, absolutionem im-

Molto più preciso ed attinente all'argomento presente è il Busenbaum che, riferendosi al Diana, dice:

« Anche se nel frattempo si differisca utilmente l'assoluzione, anche di colui che si può lecitamente assolvere, *questo tuttavia si deve fare raramente, né sempre, se non col consenso del penitente*; perché può risultare a suo grave danno o pericolo »<sup>117</sup>.

Afferma l'enunciato generale della sentenza ed aggiunge che se qualche volta, « raramente », il confessore pensa che sia utile questo rimedio, deve consultare il penitente, onde questi possa conseguire anche lui un giovamento e non un danno.

Gli fa eco il Croix che, trattando il medesimo argomento, afferma:

« ...che qualche volta questo è utile, *ma non sempre* »<sup>118</sup>.

#### 4. - S. Alfonso

Tra una sentenza che afferma la necessità di rimandare sempre e per molto tempo l'assoluzione ai peccatori abituati e recidivi sufficientemente disposti ed una che dice che questo rimedio si deve usare « raramente » e con il loro consenso, Alfonso viene a trovarsi in uno stato di insicurezza enorme tanto che afferma:

« Si deve dir meglio che su questo non si può stabilire una regola sicura; ma il confessore si deve dirigere secondo le circostanze presenti e dopo che s'è raccomandato a Dio, *impartisca o differisca l'assoluzione*, come sarà stato ispirato da Dio »<sup>119</sup>.

---

pendere; vel ad tempus differre, prout expediens iudicaverint... *iuxta prudentiae regulas... magisque saepius prodesse, ... frequentiam confessionis, et frequens beneficium absolutionis* ».

<sup>117</sup> BUSENBAUM H., *Medulla theologiae moralis*: lib. 6, tr. 4, cap. 2, dub. 5, nn. 1-2, Romae 1658, p. 514: « Etsi interdum utiliter differatur absolutio, etiam eius qui potest licite absolvi, *id tamen raro, nec fere nisi de poenitentis consensu faciendum*; quia potest vergere in grave eius periculum vel damnum »; cfr. DIANA A., *Resolutiones morales*, Parte 1, tr. 7, resol. 55, vol. 1, Venetiis 1636, p. 102, 1.

<sup>118</sup> CROIX lib. 6, parte 2, *De ministro poenit.*, n. 1768, t. 2, p. 363, 2: « ... aliquando esse utile, *sed non semper* »; cfr. S. LEONARDO da PORTO MAURIZIO, *Discorso mistico e morale*, n. 10, in *Opere complete di S. Leonardo da Porto Maurizio*, vol. 1, Venezia 1868, p. 398, 1.

<sup>119</sup> *Th. Mor.*, lib. VI, n. 463, t. 3, p. 475, 1: « Melius dicendum quod certa regula in hoc statui non potest; sed confessarius ex circumstantiis occurrentibus se dirigere debet, et postquam Deo se commendavit, ut erit a Deo inspiratus *absolutionem differat vel impertiatur* »; cfr. *Praxis*, cap. V, n. 76, p. 568, 2; *Prassi g.*, cap. ult., n. 14, p. 619, 1.

E' naturale che Alfonso abbia davanti alla mente la funzione essenziale del confessore e perciò gli suggerisce questa norma generale di prudenza: deve agire nel confessionale non per rispetto umano o meramente per altri fini naturali, ma deve tener presente davanti alla sua mente unicamente la gloria di Dio e il bene delle anime. Dal suo modo di agire dipende la salvezza delle anime, perciò deve chiedere il lume della sapienza da Dio in modo da comportarsi rettamente. Deve esaminare i lati positivi e quelli negativi che può comportare la concessione o la dilazione dell'assoluzione. Esaminare bene le circostanze e le esigenze del penitente che ha davanti e non un ipotetico penitente, le cause del peccato o delle ricadute, le disposizioni psicologiche del penitente. Così forte e sicuro di tanti accorgimenti e soprattutto dell'aiuto di Dio potrà agire con un certo senso di sicurezza. Questo senso di sicurezza viene confermato anche dal decreto diramato ai fedeli dall'assemblea dei vescovi belgi, radunati a Bruxelles nel 1697, quando scrivono:

« Il confessore non esiga da qualsiasi peccatore, anche recidivo, che eserciti precedentemente per un notevole tempo le opere di penitenza stabilite dalla legge, ma tenga presente coi Santi Padri, che Dio, nella conversione del peccatore, *non considera tanto la misura del tempo, quanto quella del dolore* »<sup>120</sup>,

ove appare chiaro che Dio guarda il cuore del penitente e non l'osservanza, anche se lunga, delle opere imposte dalla legge umana. In pratica Alfonso vuol dire che il peccatore può ingannare l'uomo, ma non Dio con il suo comportamento esteriore, perché questi scruta nel profondo del cuore.

Nonostante questa regola generale, Alfonso vuol dare dei suggerimenti pratici ai confessori, esponendo il pensiero personale sulla materia e presenta i casi più comuni, cioè quello del recidivo che cade per « *fragilità intrinseca* » e quello del recidivo che cade a causa di un'occasione estrinseca.

a. - *Recidivo per « fragilità intrinseca »*

Riguardo all'assoluzione di tale recidivo, Alfonso segue la sentenza presentata da Toletto, Sanchez, Filliuccio, Salmaticesi, Sporer e

<sup>120</sup> Decreto dei vescovi belgi, cfr. CROIX, lib. 6, parte 2, *De ministro poenit.*, n. 1823, t. 2, p. 367, 2: « Confessarius a quibusvis peccatoribus gravibus, etiam recidivis, stata lege non exigit ut per notabile tempus praevie exercuerint opera poenitentiae; sed cum SS. Patribus expendat, Deum in conversione peccatoris *non tam considerare mensuram temporis quam doloris* ».

Croix, che è propensa a concedere l'assoluzione al recidivo che cade per fragilità intrinseca, anziché differirla.

I Salmaticesi, con Dicastillo, affermano che:

«...spesso giova... la frequenza della confessione e il frequente beneficio dell'assoluzione, come nei peccati in cui non si può togliere fisicamente l'occasione, come accade nel peccato di libidine, molti dottori e l'uso dei confessori ingiunge la frequenza della confessione presso lo stesso confessore, anziché privare dell'assoluzione colui che si presenta; così in quei peccati in cui v'è, se non l'impossibilità fisica, almeno morale di togliere l'occasione, la frequenza piuttosto che la dilazione, spesso aiuterà l'ammalato altrimenti capace del rimedio dell'assoluzione, poiché Cristo ha istituito i sacramenti non solo per cancellare i peccati, ma per prevenire i futuri »<sup>121</sup>.

Secondo i Salmaticesi, l'utilità dei penitenti deve spingere i confessori a concedere loro l'assoluzione specie se questi sono impossibilitati ad allontanare fisicamente e moralmente l'occasione. Il motivo è insito nella natura stessa del sacramento, il quale con la sua grazia tende ad irrobustire e premunire il penitente dalle altre mancanze.

Per il Croix è sufficiente che tali penitenti siano forniti dei segni ordinari per poter ricevere l'assoluzione, infatti scrive:

« Quando le ricadute nei peccati avvengono *per sola fragilità intrinseca*, come avviene nelle bestemmie, negli odii, nelle dilettazioni morose, nella libidine... , si può ordinariamente assolvere tutte le volte che il confessore giudica prudentemente che quegli si duole seriamente e propone di correggersi nel futuro, perché è disposto secondo il rito »<sup>122</sup>.

Il Santo così compendia e trasforma il loro pensiero:

«...dico che, se il penitente è ricaduto *per causa o per fragilità intrinseca* (come accade nei peccati di polluzione, di dilettazione mo-

<sup>121</sup> SALMATICESI, tr. 6, *De poenit.*, cap. 5, n. 68, t. 1, p. 153, 1: «...magisque saepius, ... frequentiam confessionis, et frequens beneficium absolutiois, sicut in peccatis, in quibus nec physice potest occasio penitus tolli, ut contingit in peccato mollietiei, potius doctores, et usus confessoriorum habet iniungere frequentiam confessionis apud eundem confessarium, quam venientem absolute privare; sic in his peccatis, in quibus si non physica saltem moralis impossibilitas avertendae occasionis reperitur, frequentia potius, quam dilatio, saepius iuvabit aegrotum alioqui remedii absolutiois capacem, cum Christus sacramenta instituerit, non solum ad delenda peccata praeterita, sed ad praecavenda futura »; cfr. TOLETO F., *De instructione sacerdotum*, lib. 5, cap. 13, n. 6, Lugduni 1618, pp. 612-613; FILLIUCIO V., *Quaestionum moralium*, tr. 7, cap. 3, vedi: Dico 2, t. 1, Lugduni 1634, p. 171, 2.

<sup>122</sup> CROIX, lib. 6, parte 2, *De ministro poenit.*, n. 1822, t. 2, p. 367, 1-2: « Quando

rosa, di odio, di bestemmia, e simili) penso che *raramente bisogna differire l'assoluzione* al recidivo sufficientemente disposto attraverso un segno straordinario... Infatti credo che regolarmente non bisogna allontanarsi dalla sentenza comune... cioè non si deve differire l'assoluzione al penitente che è ricaduto per fragilità intrinseca; perché in tale penitente si deve sperare che gioverà più la grazia del sacramento che la dilazione dell'assoluzione »<sup>123</sup>.

Non condivide pienamente il pensiero degli autori a cui si ispira, ma ne accetta lo spirito e il motivo. Con l'avverbio « *raramente* » vuole indicare l'eccezionalità del caso in cui il confessore differirà l'assoluzione a questi penitenti che cadono in peccati di pensieri, di parole e di vizio solitario, ma ordinariamente si deve concedere l'assoluzione, specie quando mostrano la loro interna disposizione attraverso un indizio esterno non comune. Il motivo, simile a quello dei Salmaticesi, valorizza l'azione della grazia annessa all'amministrazione del sacramento e il conseguente valido aiuto che fornirà a tali penitenti deboli e fragili nella volontà a causa del cattivo abito contratto. La grazia, infatti, darà vigore e forza ai loro propositi e li aiuterà a superare le tentazioni. Come notiamo è una prassi benigna e comprensiva della debolezza della natura umana. Solo un santo, e non altri, che sa e conosce la gravità del peccato, può usare una tale prassi, perché, secondo noi, stima impossibile che un uomo, che cade in quei peccati di fragilità naturale, voglia offendere Dio direttamente.

Ma se proprio il confessore non può fare a meno di differire l'assoluzione a questi penitenti, o perché crede opportuno di servirsi di questo rimedio per un bene del penitente o per qualche altro fine specifico, lo deve fare con tanta carità, con tanta delicatezza e con tanto tatto, da invogliare il penitente ad accettare la dilazione, a praticare i suoi suggerimenti e a ritornare da lui:

« ... se poi non può assolverlo, o stima espediente di differirgli l'assoluzione, gli assegni il tempo del ritorno col dirgli: Orsù t'aspetto il tale giorno, non lasciar di venire; portati forte come ti ho detto; raccomandati alla Madonna e vienimi a trovare; se io sto al confes-

---

recidivae in peccatis fiunt *ex sola fragilitate intrinseca*, uti sit in blasphemiiis, odiis, delectationibus morosis, mollitie, ... ordinarie posse toties absolvi, quoties confessorius prudenter iudicat eum serio dolere et proponere imposterum emendare, quia est rite dispositus »; cfr. SPORER, Parte 3, *De poenit.*, cap. 2, n. 330, t. 3, p. 186, 1.

<sup>123</sup> *Th. Mor.*, lib. VI, n. 463, t. 3, pp. 475-476, 1: « ... dico quod si poenitens relapsus sit *ob causam seu fragilitatem intrinsecam* (ut accedit in peccatis pollutionis, delectationis morosae, odii, blasphemiae, et similium), *raro puto differendam esse absolutionem* recidivo sufficienter disposito per signum extraordinarium... Nam regulariter censeo non discedendum a sententia communi, ... nempe non esse diffe-

sionario, accostati ch'io ti farò passare, oppure mandami a chiamare, ch'io lascerò tutto per sentirti. E così ne lo mandi con dolcezza. Questa è la via di salvare i peccatori, trattarli quanto si può con carità; altrimenti quelli, se trovano un confessore austero che li tratta con modi aspri, e lor non fa animo, pigliano orrore alla confessione, lasciano di confessarsi e sono perduti »<sup>124</sup>.

Questo modo umano di agire ha come fine la salvezza delle anime e non la loro perdizione, quale potrebbe risultare da un modo di agire burbero e scostante nei loro riguardi.

Per quanto tempo bisogna rimandare l'assoluzione a questi recidivi per « fragilità intrinseca »? Prima di dare la sua risposta, Alfonso rigetta decisamente la prassi usata dal Merbesio:

«...si deve differire la grazia della riconciliazione... per due mesi o tutto il trimestre... In verità se si è astenuto solo dal peccato, per il fatto che si è allontanato dalle occasioni, le quali tuttavia ha allontanato senza nessuno sforzo e nessuna sua azione, bisogna impiegare maggior tempo per esaminare la sua conversione »<sup>125</sup>,

e quella dello Juenin:

«...la contrizione non è opera di un giorno, ma di molti mesi, anzi talvolta di anni »<sup>126</sup>.

Una prassi come questa, che richiede un periodo così lungo di allontanamento dalla grazia, è contraria al suo spirito. Condivide perciò la prassi più ragionevole che richiede molto minor tempo, come quella del Jorio e del Giordanini; il primo con Habert ritiene:

«...non doversi differire l'assoluzione ordinariamente per un mese, o per due, ma per otto, o dieci giorni, o al più quindici... e il farlo

---

rendam absolutionem poenitentis qui relapsus est ex intrinseca fragilitate; quia in tali poenitente magis sperandum profuturam fore gratiam sacramenti quam dilationem absolutionis»; cfr. *Praxis*, cap. V, n. 76, p. 568, 2; *Prassi g.*, cap. ult., n. 14, p. 619, 1; *Confes. dir.*, cap. XV, pn. 2, n. 15, p. 720, 2; *Lettere: corr. spec.*, n. 350, vol. 3, p. 592; TANNONIA, lib. III, cap. 22, p. 359, 1.

<sup>124</sup> *Prassi g.*, cap. XXI, n. 3, p. 610, 1-2; cfr. *Th. Mor.*, lib. VI, n. 463, t. 3, p. 475, 1; *Praxis*, cap. I, n. 5, pp. 529, 2-530, 1; *Confes. dir.*, cap. XXI, pn. 1, n. 2, p. 768, 1.

<sup>125</sup> MERBESIO, *De poenit.*, q. 48, caso 5, reg. 3, t. 2, p. 141, 2: «...huiusmodi hominibus deneganda vel certe differenda est reconciliationis gratia... per duos menses vel toto trimestri... Verum si se a peccato dumtaxat abstinerit, eo quod abfuerit ab occasionibus, quas tamen nulla sua opera, nullo studio declinavit, plus temporis ad explorandam eius conversionem impendere oporteret ».

<sup>126</sup> JUEININ, *De sacramentis*, diss. 6, q. 7, cap. 4, art. 7, n. 1, p. 507, 2: «...contritionem non esse diei unius opus, sed multorum mensium, imo et nunnumquam, annorum ».

ritornare di là ad un mese, o due, sarebbe l'istesso che non farlo ritornare più »<sup>127</sup>,

o quella del papa Benedetto XIV, che nella sua enciclica « Apostolica », quando si dirige direttamente ai confessori, lascia intendere la medesima cosa:

« Invitino questi a ritornare al più presto e facciano loro animo, in modo che prima del ritorno pontino a compimento tutte quelle cose che saranno loro prescritte »<sup>128</sup>.

Notiamo che questi autori sono contrari alla dilazione di un mese e tanto più di due, perché temono che il penitente si scoraggi e non ritorni più.

Il Santo, tenendo conto di queste indicazioni, afferma:

« ...in verità si deve dire che l'assoluzione non si deve differire più di otto o dieci giorni... Al massimo dico che l'assoluzione si deve differire fino a quindici giorni »<sup>129</sup>,

mentre nelle « Prassi » sposta questo limite massimo fino a venti giorni:

« Al sommo (io dico) può differirsi a costoro l'assoluzione per quindici o venti giorni »<sup>130</sup>.

Ancora una volta Alfonso si rivela profondo conoscitore della psicologia umana e dei suoi meccanismi volontari. La ragione di questi brevi termini bisogna ritrovarla appunto nella stessa costituzione dell'animo umano. Infatti se si infligge una penitenza di breve durata, facilmente il penitente si sforza e si fa coraggio a metterla in pratica; invece se questa è lunga, entra lo scoraggiamento nell'animo, di con-

<sup>127</sup> IORIO G., *Il confessore istruito*, cap. 1, § 4, inizio, Viterbo s. a., p. 31; cfr. HABERT L., *Praxis sacramenti poenitentiae*, tr. 4, vedi: Illi vero, Bassani 1770, p. 249; GIORDANINI, Parte 1, cap. 9, n. 215, vol. 1, p. 125.

<sup>128</sup> BENEDETTO XIV, Enciclica: « Apostolica », 26 giugno 1749, § 22, in *Bullarium Romanum continuatio*, t. 3, 1, Prati 1846, p. 129, 1: « Illos ut quantocius revertantur invitent; atque animos addant, ut ante reditum ea omnia quae illis agenda praescribuntur rite perficiant ».

<sup>129</sup> *Th. Mor.*, lib. VI, n. 463, t. 3, p. 475, 1-2: « ...verius dicendum absolutionem non differri debere plus quam ad octo vel ad decem dies... Ad summum dico absolutionem differendam usque ad quindecim dies »; cfr. *Istruz. al popolo*, Parte 2, cap. 5, n. 54, p. 968, 1.

<sup>130</sup> *Prassi g.*, cap. ult., n. 10, p. 617, 1; cfr. *Praxis*, cap. V, n. 72, p. 566, 1.

seguenza si tralascia di correggersi, e non si torna più dal confessore e così si diventa più cattivi di prima.

b. - *Recidivo occasionario*

S. Alfonso, per l'assoluzione di questo peccatore speciale, distingue ancora in recidivo di occasione volontaria, cioè di quella occasione che si può facilmente evitare e recidivo di occasione necessaria che è quella che non si può abbandonare né fisicamente e né moralmente<sup>131</sup>.

*Recidivo di occasione volontaria*

Il Santo, in genere, è molto rigido e severo con il semplice penitente occasionario di occasione volontaria<sup>132</sup>, tanto più lo sarà con il recidivo che volontariamente non allontana l'occasione. Il suo atteggiamento nei confronti di tali recidivi non ammette alcun dubbio e nessuna attenuante; egli scrive:

« Infatti se è ricaduto per occasione estrinseca, dico che bisogna differire del tutto l'assoluzione fino a quando non si toglie l'occasione, se è volontaria »<sup>133</sup>.

<sup>131</sup> Cfr. rispettivamente: *Th. Mor.*, lib. VI, n. 452, t. 3, p. 458, 2: « *Voluntaria est quae facile dimitti potest* »; *Praxis*, cap. IV, n. 63, p. 561, 1; *Prassi g.*, cap. ult., n. 1, p. 612, 1; *Confes. dir.*, cap. XV, pn. 2, n. 10, p. 718, 2.

*Th. Mor.*, lib. VI, n. 455, t. 3, p. 463, 2: « ... *occasio necessaria* quae non potest relinqui vel physice vel moraliter. *Physice*, nempe si quis esset in carcere aut trirēmi, a quo discedere non posset, vel si esset in articulo mortis, in quo non haberet tempus vel modum expellendi amicam. *Moraliter* vero, nempe si occasio tolli non posset sine scandalo »; *Praxis*, cap. IV, n. 68, p. 563, 2; *Prassi g.*, cap. ult., n. 6, p. 614, 2.

<sup>132</sup> Cfr. *Th. Mor.*, lib. VI, n. 454, t. 3, pp. 461, 2-462, 1: « Sed hic distinguendum cum S. Carolo Borromaeo, inter occasiones quae *sunt in esse*, prout cum aliquis concubinam detinet, vel cum aliqua famula peccat cum hero quoties ab eo tentatur: et inter occasiones quae *non sunt in esse*, utpote si quis ludendo prolabitur in blasphemias, aut versando in cauponis prorumpit in rixas et ebrietates, aut convivendo cum sociis ruit in verbis et cogitationibus obscenis, etc. — In occasionibus huius secundae speciei, quae *non sunt in esse*, recte docet S. Carolus quod si poenitens firme proponat ab eis cavere, potest *per unam, aut duas, etiamque tres vices* absolvi. Quod si postmodum emendatio non apparet, *differri ei debet absolutio* donec ille cum effectu occasionem derelinquat.

In occasionibus vero prioris speciei quae *sunt in esse*, ait S. Carolus poenitentem neque prima vice absolvendum (quascumque promissiones proferat), nisi prius occasionem amoveat. Et hanc sententiam censeo (*saltem ordinarie loquendo*) omnino sequendam »; cfr. *Praxis*, cap. IV, n. 66, pp. 562, 2-563, 1; *Avv. ai confes. novelli*, n. VI, p. 870, 2; *Prassi g.*, cap. ult., n. 4, pp. 613, 2-614, 1; *Confes. dir.*, cap. XV, pn. 2, n.10, p. 719, 1; *Dimande I*, p. 866, 1; *Dimande II*, p. 860, 1; *Istruz. al popolo*, Parte 2, cap. 5, n. 31, p. 964, 1.

<sup>133</sup> *Th. Mor.*, lib. VI, n. 463, t. 3, p. 475, 2: « Nam si reinciderit *ex occasione extrinseca*, dico *absolutionem omnino differendam* esse usquendum tollatur occasio,

Un comportamento che mira essenzialmente a far soddisfare l'obbligo a cui è tenuto il penitente e a punire la sua cattiva volontà.

*Recidivo di occasione necessaria*

Il nostro autore continua il discorso e afferma:

«...in verità *se è necessaria*, fino a quando il pericolo di cadere da prossimo diventi remoto »<sup>134</sup>.

Sembra che non vi sia alcuna sostanziale differenza tra il comportamento precedente e questo, in quanto anche il presente richiede la soddisfazione di un obbligo e il raggiungimento di una certa sicurezza morale e situazionale. A chiarire meglio il pensiero alfonsiano su questo punto, ci viene in aiuto un altro suo passo, dove, parlando dell'ufficio di medico del confessore, riferisce:

«E nel caso in cui il penitente, precedentemente avvisato da un altro confessore, abbia trascurato i mezzi prescritti, ed è ricaduto allo stesso modo, dico che *bisogna rimandarlo del tutto senza assoluzione*; eccetto che per caso mostri i segni straordinari di dolore. E anche a colui che è provvisto di una compunzione straordinaria, ordinariamente parlando, negherei [differirei] l'assoluzione, quando si potesse *comodamente* differire l'assoluzione »<sup>135</sup>.

Qui il medesimo atteggiamento severo e rigido viene ammorbidito dall'eccezione che aggiunge alla regola generale del differimento. Ma, quasi pentito di questa concessione, soggiunge che lui non cambierebbe tale regola nemmeno nei riguardi del recidivo fornito di un segno manifesto di disposizione. Si accorge però di essere un po' duro e con il « *comodamente* » ammette la possibilità che in alcuni casi, i soliti già incontrati, il confessore possa concedere l'assoluzione. La trascuratezza del penitente è la causa di tale condotta del Santo.

Non molto differente è la prassi che usa con una donna che

---

*si sit voluntaria*»; cfr. *Praxis*, cap. X, n. 173, p. 620, 1; *Confes. dir.*, cap. XXI, pn. 3, n. 39, p. 780, 1.

<sup>134</sup> *Idem*: «...si vero *necessaria*, donec periculum recidendi ex proximo fiat remotum ».

<sup>135</sup> *Th. Mor.*, lib. VI, n. 456, t. 3, p. 465, 1: « Et casu quo poenitens prius admonitus ab alio confessario media praescripta neglexerit, et eodem modo fuerit relapsus, dico *omnino dimittendum esse sine absolutione*: nisi forte extraordinaria signa doloris exhibeat. Et etiam huic adhuc extraordinaria compunctione donato, ordinarie loquendo, absolutionem denegarem, quando *commode* absolutio posset differri ».

pecca a causa del suo mestiere di albergatrice, quindi si trova in un'occasione necessaria, e che pecca con i suoi ospiti in generale e con qualcuno in particolare, a costei differisce l'assoluzione, eccetto il caso in cui proponga di lasciare il mestiere o che mostri i segni straordinari<sup>136</sup>.

Estremamente rigido ci appare, quando considera il caso delle serve recidive che peccano con il loro padrone. Infatti, coi Salmaticesi, dice:

«... giammai le assolverei, se il peccato è stato frequente: eccetto in un caso grave di necessità... e se fossero sufficientemente disposte... (per un segno straordinario). *Ma anche in quel caso chiederei l'esperimento* »<sup>137</sup>.

Non considera affatto la necessità dell'occasione e rigetta anche le eccezioni che ha concesso prima, richiedendo ugualmente il differimento dell'assoluzione anche in quei casi. A parte il fatto che Alfonso voglia punire la trascuratezza e il mancato sforzo, noi abbiamo la certezza che lui sia sempre molto severo in queste questioni sessuali e questo ce lo conferma in un passo della « Prassi grande », dove a conclusione del sesto precetto afferma:

« Infine qui si deve sollecitamente avvertire, che in questa materia del sesto precetto *bisogna, per quanto è possibile, usare ogni severità, perché in una cosa così fragile nessuna cautela si deve stimare eccessiva...* Questo appartiene al medico delle anime; specialmente rispetto a quelli che in passato hanno avuto l'abito del vizio turpe; infatti questi devono evitare non solo le occasioni prossime, ma anche le remote, altrimenti, a causa della fragilità contratta, ricadono sempre nello stesso peccato, poiché in questa materia, alla quale gli uomini sono naturalmente inclini, facilmente essi progrediscono da minori a maggiori peccati »<sup>138</sup>.

<sup>136</sup> Cfr. *Th. Mor.*, lib. III, n. 438, t. 1, p. 681, 2: «... nullo modo absolvendus; nisi occasionem deserat, vel specialia signa doloris exhibeat ».

<sup>137</sup> *Th. Mor.*, lib. III, n. 439, t. 1, p. 681, 2: «... nunquam eas absolverem, si peccatum fuit frequens: nisi in casu gravis necessitatis... ac ipsae essent sufficienter dispositae (per signum extraordinarium). *Et etiam in eo experimentum quaerem* »; Cfr. SALMATICESI, tr. 26, *De sexto et nono decal.*, cap. 2, n. 50, t. 6, p. 96, 1. Nota che nella seconda edizione della *Th. Mor.*, mancano i versetti: «... ac ipsae essent sufficienter dispositae... *Et etiam in eo experimentum quaerem* », t. 1, Neapoli 1753, p. 266, 2, ma compaiono subito nell'edizione successiva, t. 1, Romae 1757, p. 145, 2.

<sup>138</sup> *Prassi g.*, cap. IX, pn. 3, n. 36, p. 179, 1: « Denique sedulo hic advertendum, quod in hac materia sexti praecepti oportet, quantum possibile est, omnem adhibere severitatem, cum in re tam labili nulla cautela unquam nimia existimari debeat... Hoc medici animarum est; praesertim respectu eorum qui in vitio turpi habitum in praeterito habuerunt; his enim, non solum proximas occasiones vitare, sed etiam

E' la piena conoscenza della naturale debolezza dell'uomo che spinge il Santo ad accentuare l'ufficio di medico del confessore verso il penitente, in modo che questi si sforzi di evitare le piccole debolezze, perché queste sono un preludio a quelle grandi. Per questi recidivi:

«...ordinariamente parlando, certamente non è sufficiente la dilazione di dieci o quindici giorni»<sup>139</sup>,

poiché fin che si correggono, o fin che soddisfano il loro obbligo e mettono in pratica i rimedi suggeriti, deve passare un po' di tempo.

Nelle due « Prassi », Alfonso precisa e pone un limite alla dilazione, oltre il quale non bisogna andare:

« Non però sempre basterà l'esperienza d'un mese; ma il confessore non dica al penitente, che si trattenga un mese a ritornare, perché questi si spaventerà a sentir tanta dilazione: dica, che torni fra otto, o al più fra quindici giorni, e così con bel modo lo trasporterà a ricevere l'assoluzione in fine del mese »<sup>140</sup>.

E' una prassi delicata, ma allo stesso tempo ferma e decisa, che non fa altro che confermare la ricchezza di tatto del Santo e la sua forte esperienza che ha di ogni genere di peccatori. Il continuo ritorno del penitente al confessore servirà soprattutto a questi per controllare se quegli mette in pratica i suggerimenti e se fa qualche progresso verso la sua totale conversione. Per noi è interessantissimo notare il limite « d'un mese », un periodo di prova che elimina ogni rigorismo ed ogni lassismo e che dà un giusto termine ed efficacia a tale rimedio. Tale periodo elimina dalla nostra mente anche l'idea scoraggiante e rigorosa che ci dà Alfonso, parlando del differimento degli occasionari di occasione necessaria, con quel « lungo tempo »<sup>141</sup>.

Reso edotto dall'esperienza missionaria e da quella del confessionale, Alfonso non può fare a meno di usare la stessa prassi con

---

remotas opus erit, alias ob fragilitatem contractam semper in idem recident, cum in hac materia, ad quam homines naturaliter sunt proni, de facili a minoribus ad ulteriora mala ipsi progrediuntur ».

<sup>139</sup> *Th. Mor.*, lib. VI, n. 463, t. 3, p. 475, 2: «...ordinarie loquendo, certe non sufficiet dilatio decem vel quindecim dierum ».

<sup>140</sup> *Prassi g.*, cap. ult., n. 10, p. 617, 1; cfr. *Praxis*, cap. V, n. 72, p. 566, 2.

<sup>141</sup> Cfr. *Istruz. al popolo*, Parte 2, cap. 5, n. 34, p. 965, 1: «...e perciò in tali casi è spedito differire l'assoluzione sin tanto che l'occasione prossima si faccia rimota. Ma per rendere rimote simili occasioni, non bastano né otto né quindici giorni, vi bisogna *lungo tempo*»; *Confes. dir.*, cap. XV, pn. 2, n. 11, p. 719, 2.

quelli che si confessano a Pasqua per il solo motivo di soddisfare il precetto:

«... a costoro bisogna l'esperienza di maggior tempo, che di 8 o 10 giorni, potendosi giustamente sospettare, che questi si astengono dal ricadere, più per rispetto di non incorrere nella censura, che per vera risoluzione di mutar vita »<sup>142</sup>.

Condanna in essi un atteggiamento ipocrita, provocato dalla paura di incorrere nella pena ecclesiastica. A questo punto sorge spontanea una domanda: come mai Alfonso ha usato questo comportamento diverso nei confronti dei recidivi? Tutto dipende dalla causa diversa che spinge il recidivo al peccato. Per il recidivo occasionario di occasione estrinseca, è necessaria una prassi più dura per svegliare in lui un proposito più fermo e più efficace, poiché:

« L'occasione... a causa della presenza dell'oggetto, che eccita pensieri vivaci, muove violentemente i sensi inclini a peccare, e rende più intenso l'affetto al peccato. E perciò il penitente si deve imporre una grandissima forza, non solo per superare la tentazione; ma anche per tentare che il pericolo, con la fuga della familiarità della persona complice, da prossimo diventi remoto »<sup>143</sup>.

Descrive magistralmente la natura dell'occasione, la sua azione malefica sull'intelligenza, sulla psicologia e sugli istinti più bassi del penitente e la necessaria reazione di questi per rendere innocuo il pericolo. Tenendo presente questo, il Santo afferma con sicurezza che:

«... il confessore *agisce imprudentemente, se assolve colui che si trova nell'occasione estrinseca*, almeno prima che esperimenti che quegli per mezzo della fuga renda remoto il pericolo. Perché altrimenti lo lascia nel probabile pericolo di rompere il proposito; per il fatto che tale penitente dopo aver ottenuta l'assoluzione, facilmente trascura la fuga da usarsi necessariamente e così senza dubbio ricade »<sup>144</sup>.

<sup>142</sup> *Prassi g.*, cap. ult., n. 10, p. 617, 1; cfr. *Praxis*, cap. V, n. 72, p. 566, 1-2; *Lettera ad un vescovo novello*, n. 10, p. 582.

<sup>143</sup> *Th. Mor.*, lib. VI, n. 464, t. 3, p. 476, 1: « Occasio... per obiecti praesentiam, quae vividas excitat cogitationes, vehementer movet sensus pronos ad peccandum, affectumque ad peccatum reddit intensiorem. Et ideo poenitens maximam sibi vim inferre debet, non solum ad superandam tentationem; sed etiam ad conandum ut periculum, per fugam familiaritatis cum persona complicitis, ex proximo fiat remotum »; cfr. *Praxis*, cap. V, n. 77, p. 569, 1; *Prassi g.*, cap. ult., n. 15, p. 619, 2.

<sup>144</sup> *Idem*: «... *imprudenter agit confessarius, si absolvit eum qui est in occasione extrinseca*, saltem antequam experiatur quod ille per fugam reddat periculum remotum. Nam alias eum relinquit in probabili periculo infringendi propositum; eo quod talis poenitens post obtentam absolutionem facile negliget fugam necessario

L'uso di un comportamento differente da quello indicato da lui, porta il confessore a servirsi di una prassi molto pericolosa verso il penitente. La ragione, prevalentemente psicologica, consiste nel fatto che il confessore, per non sbagliare, deve considerare le forze di reazione del penitente e gli effetti positivi della dilazione, altrimenti non adopera un rimedio tanto necessario alla correzione del penitente.

Invece il recidivo di occasione intrinseca ha bisogno di una cura comprensiva, adatta al suo stato particolare:

« La cattiva... consuetudine, non avendo presente l'oggetto estrinseco, non spinge così come l'occasione a peccare; da questo avviene che il penitente debba imporsi una minor violenza per astenersi dal peccato. Del resto, essendo il cattivo abito qualcosa d'intrinseco ed inseparabile della persona, l'estirpazione dell'abito dipende di meno dall'allontanamento dell'occasione dalla propria volontà; e perciò si deve sperare più che Dio aiuterà con maggiori aiuti la buona volontà a perseverare »<sup>145</sup>.

Anche qui presenta perfettamente la natura dell'abito, le sue qualità e le sue conseguenze sulle forze volitive dell'uomo e già allude a « maggiori aiuti » più utili al penitente. Questi li manifesta esplicitamente subito dopo, quando afferma:

« Al contrario, *prudenter* si assolve il recidivo per causa intrinseca, se è veramente disposto attraverso un segno straordinario di dolore. Perché in lui è più remoto il pericolo di rompere il proposito; in quanto da una parte non v'è una causa estrinseca che spinge al peccato; e dall'altra Dio fornirà maggiori aiuti per estirpare il cattivo abito al penitente che non vuole e detesta il peccato. Di qui si deve sperare più che egli si correggerà con l'aiuto della grazia ricevuta nel sacramento, che con la dilazione dell'assoluzione »<sup>146</sup>.

---

adhibendam, et sic sine dubio relabatur »; cfr. *Praxis*, e *Prassi g., idem*; *Confes. dir.*, cap. XV, pn. 2, n. 15, p. 720, 2.

<sup>145</sup> *Ibidem*: « Prava... consuetudo, cum non habeat obiectum extrinsecum praesens, non ita utique sicut occasio ad peccandum impellit; unde fit ut poenitentis minorem vim sibi inferre debet ad abstinendum a peccato. Praeterea, cum pravus habitus sit quid intrinsecum et inseparabile a persona, extirpatio habitus minus quam remotio occasionis pendet a propria voluntate; et ideo magis sperandum quod Deus bonam voluntatem per maiora auxilia adiuvabit ad perseverandum »; cfr. *Praxis*, e *Prassi g., idem*.

<sup>146</sup> *Ibidem*, p. 476, 2: « E converso, *prudenter* absolvitur recidivus ex causa intrinseca, si vere est dispositus per signum extraordinarium doloris. Quia periculum in eo infringendi propositum est magis remotum: cum ex una parte, non adsit causa extrinseca ad peccatum impellens; et ex alia, maiora Deus praebit auxilia poenitenti ad extirpandum pravum habitum, qui ipsi nolenti ac detestandi inest. Hinc magis sperandum, quod ille emendabitur per auxilium gratiae in sacramento susceptae, quam per dilationem absolutionis »; cfr. *Praxis*, e *Prassi g., idem*.

Ribadisce la sua tesi ed attribuisce a questa un grado di prudenza certamente non inferiore a quello che richiede tanto spesso nei confessori. La causa di tale condotta è da attribuirsi alla natura stessa dell'abito, alla comprensione della natura umana e alla convinzione dell'efficacia della grazia sacramentale e dagli aiuti necessari che provengono da questa per il penitente sinceramente disposto. A conferma di quest'ultimo suo motivo porta autori celebri quali s. Tommaso, i Salmaticesi e il Croix. Quest'ultimo, con s. Tommaso, precisamente scrive:

« Spesso giova... l'assoluzione, e per gli aiuti della grazia che conferisce il sacramento, coi quali si può meglio premunire il penitente; e perché i pii esercizi avranno maggior forza a causa dell'efficacia del sacramento, e saranno più efficaci e più graditi a Dio, come compiuti da un amico di Dio, e per istituzione di Cristo vi sarà una maggiore forza soddisfattoria: ed anche perché vi è la speranza che quegli si servirà più fervorosamente dei mezzi prescritti; infatti la dilazione disgusta molti, che non ritornano, e sono resi insensibili »<sup>147</sup>.

Come notiamo il pensiero di Alfonso è sostanzialmente identico a questo del Croix. Questi opta per l'assoluzione di tali recidivi e per il valore della grazia sacramentale e per il timore di una reazione contraria nei penitenti, conseguenza, questa, disastrosa e snaturante del sacramento della penitenza che è il sacramento di un nuovo patto d'amore tra Dio e l'uomo.

Per il peccato di polluzione, che è uno dei peccati contenuti nella serie di quello in cui spesso cadono i recidivi di fragilità intrinseca, Alfonso riferisce, per dimostrare la validità del suo pensiero, la prassi consigliata dalla Chiesa e dal Toletto e quella identica praticata da s. Filippo Neri, così come scrive il suo biografo Bacci.

Il Rituale Romano, pubblicato da s. Pio V, per questo e per gli altri peccati, dice espressamente:

« A quelli che ricadono facilmente nei peccati, sarà utilissimo consigliare, che spesso... si confessino, e se conviene, si comunichino »<sup>148</sup>.

<sup>147</sup> CROIX, lib. 6, parte 2, *De ministro poenit.*, n. 1768, t. 2, p. 363, 2: « ...saepe iuvat absolutio, ... tum ob auxilia gratiae, quae confert sacramentum, et quibus potest melius muniri absolutus, tum quia pia exercitia ab efficacitate sacramenti habebunt maiorem vim, eruntque Deo gratiora, et efficaciora, utpote facta ab amico Dei, et ex Christi institutione inerit eis maior vis satisfactoria, tum etiam quia spes est usurum ferventius mediis praescriptis, nam dilatio multos offendit, qui non redeunt, sed redduntur obdurati »; cfr. S. TOMMASO, *Suppl.*, q. 25, art. 1, ad 4: « Dicendum quod maius remedium praebetur contra peccata vitanda ex gratia, quam ex assuetudine nostrorum operum »; SALMATICESI, tr. 6, *De poenit.*, cap. 5, n. 68, t. 1, p. 153, 1.

<sup>148</sup> RITUALE ROMANUM, *Ordo ministrandi sacramentum poenitentiae*, vedi. Quam

E' implicito il discorso sulla grazia del sacramento della penitenza e in più quella dell'Eucarestia, che ricevute frequentemente aiutano efficacemente il penitente a convertirsi. E il card. di Toletto:

« E credo che non vi sia altro rimedio efficace, se non la frequentissima confessione con uno stesso confessore...; questo sacramento infatti è il freno più grande »<sup>149</sup>.

L'idea dell'utilità della frequenza della confessione, quindi di maggior grazia, è data dall'argine che pone tale sacramento alla piena del peccato e dall'impegno che impiegherà il penitente per non venir meno al suo proposito.

Preso dall'impeto della passione per l'argomento, Alfonso continua:

« Alcuni autori rigidi, che conducono le anime per l'unico mezzo del rigore, che parlano troppo generalmente, affermano che tutti i recidivi diventano più perversi, quando vengono assolti prima che si correggono. Ma io vorrei sapere da questi miei maestri, se i recidivi, quando sono allontanati senza assoluzione, privi della grazia del sacramento, diventano tutti più forti e si correggono? Quanti poveretti ho conosciuto io stesso, i quali, a causa della negazione dell'assoluzione, si sono abbandonati alla disperazione e cacciati si sono allontanati dai sacramenti per molti anni? »<sup>150</sup>.

Ci sembra che il Santo non abbia perso del tutto le sue caratteristiche di uomo del foro; infatti qui fa una fredda e precisa requisitoria della tesi rigorista. Condanna la loro prassi nei suoi punti più deboli: il legalismo, cieca osservanza di una legge tramandata dall'antichità; la generalizzazione, trattamento unico per tutti i penitenti; e il risultato non sempre positivo di tale comportamento. Per quest'ultimo punto può dire autoritariamente la sua parola persona-

curet, Venetiis 1721, p. 40: « In peccata facile recidentibus utilissimum fuerit consulere, ut saepe... confiteatur, et si expediat, communicent ».

<sup>149</sup> TOLETO, *op. cit.*, lib. 5, cap. 13, n. 9, p. 614: « Vix puto esse aliud efficax remedium, nisi frequentissimam confessionem cum uno eodemque confessario, ... est enim hoc sacramentum maximum fraenum »; cfr. BACCI G. P., *Vita di S. Filippo Neri*, lib. 2, cap. 6, n. 2, Pisa 1874, p. 110.

<sup>150</sup> *Th. Mor.*, lib. VI, n. 464, t. 3, p. 477, 1: « Quidam rigiditibus addicti, qui per unicum rigoris tramitem animas conducunt, nimis generaliter loquentes, asserunt omnes recidivos perversiores fieri, cum absolvuntur antequam emendantur. Sed hos magistros meos rogarem: numquid recidivi, cum sine absolutione dimittuntur, gratia sacramenti carentes, omnes validiores fiunt et emendantur? Quot miseros ipse cognovi, qui ob denegatam absolutionem se deiecerunt in desperationem, et per plures annos a sacramentis aversi aberrarunt? »; cfr. *Praxis*, cap. V, n. 77, p. 569, 2; *Prassi g.*, cap. ult., n. 15, p. 620, 1.

le, per l'esperienza missionaria e del confessionale. Al contrario il nostro autore ha dimostrato con la sua tesi equilibrata: il sostegno che può dare la legge; la personalizzazione, consigliando i confessori di considerare caso per caso la situazione del penitente, i bisogni dell'anima di questi e tutte le circostanze; e il valore efficace della grazia del sacramento nei penitenti sufficientemente disposti.

Non possiamo fare a meno qui di dire quello che scrive a riguardo il suo primo biografo, il Tannoia:

« Non poté mai soffrire un certo abbominio, che da questa razza di confessori si ostenta verso i poveri peccatori. Voleva ed inculcava, che quanto più grandi peccatori essi erano, tanto più si abbracciasero. 'Non fu diversa, diceva, la condotta di Gesù Cristo'. Voleva che si piangesse e compassionasse il loro stato, ma con carità si accogliessero. 'Non li spaventate, ripeteva, con dilazioni di mesi e mesi, com'è la moda che corre. Questo non è aiutarli, ma ruinarli. Quando il penitente ha conosciuto e detesta il suo stato, non bisogna lasciarlo colle sole sue forze nel conflitto colla tentazione: bisogna aiutarlo, ed il maggior aiuto si dà colla grazia dei sacramenti. Il sacramento supplisce quello che l'uomo non può colle sole sue forze. *Differire l'assoluzione per mesi e mesi è dottrina giansenistica.* A questi tali non preme di affezionare i fedeli ai santi sacramenti, ma di allontanarneli »<sup>151</sup>.

E' in sintesi tutta la teoria di Alfonso sull'argomento dei recidivi in particolare e sulla dilazione in generale. Egli mostra un'intolleranza verso la prassi dei confessori rigidi a causa delle sue disastrose conseguenze, ma soprattutto per il fatto che egli la trova del tutto discordante da quella usata dal Cristo. In sede privata, proprio per evitare polemiche, non risparmia di dire qual è la vera matrice della dottrina che rimanda l'assoluzione « per mesi e mesi », cioè quella giansenistica. Deplora i seguaci di questa dottrina, paragonandoli a delle donniciuole che seguono la moda corrente nel vestire, e consiglia i confessori che si conformino all'insegnamento di Cristo che è padre amoroso e non giudice arcigno e severo così come è mostrato dai giansenisti. Noi crediamo che solo la finezza e la sensibilità di un santo, che conosce in se stesso la vera gravità del peccato e sa quanto è importante l'aiuto di Dio, poteva porsi al di sopra di ogni questione e consigliare il confessore ad assumere un atteggiamento saggio e prudente verso il peccatore. Solo un santo può comprendere il valore dei sacramenti e così rinunciare alle polemiche teologiche ed operare per il bene del penitente.

<sup>151</sup> TANNOIA, lib. IV, cap. 30, p. 701, 1-2.

Ma sempre rispettoso dell'altrui opinione, ribadisce quello che ha già detto prima su questo punto: è necessario che ognuno si regoli nell'impartire o differire l'assoluzione, così come Dio gli ispira<sup>152</sup>. Quello che può affermare con certezza Alfonso su ciò è che:

«...tanto errano quelli che più del giusto son facili, quanto quelli che più del giusto son difficili ad assolvere. Molti per la troppa facilità son cagione, che tante anime si perdano; e non può negarsi, che questi sieno in maggior numero, e facciano maggior danno, poiché a costoro si accostano in maggior numero i mali abituati. Ma altri per lo troppo rigore ancora sono di gran danno. E non credo, che un confessore si debba far solamente scrupolo, quando assolve gl'indisposti, e non ancora, quando licenzia i disposti senza assoluzione »<sup>153</sup>,

e il Tannoia, che riferisce le parole del Santo, scrive:

« *Io stento più, ci disse un giorno, a rimandar via uno senz'assoluzione, che ad assolvere dieci ben compunti. Se si spaventano, e si fa lor credere che siano incapaci delle divine misericordie, invece di emendarsi, disperati s'imperverseranno nel mal fare. Esortava pertanto tutti ad abbracciare questi disgraziati, commiserarli e far loro conoscere lo stato infelice in cui sono: ad animarli alla confidenza, e a persuaderli potersi superare il mal abito colla grazia di Dio e di Maria santissima. Se non si trattano così, ripeteva egli, e non conoscono il loro stato, mal volentieri si vedranno differita l'assoluzione, né si risolveranno a mutar vita »*<sup>154</sup>.

Rigetta il rigorismo e il lassismo, causa ambedue di perdizione di tante anime e suggerisce ai confessori di praticare una regola aurea: una regola cioè, giusta, equilibrata e caritatevole. Questa regola, attraverso i tre momenti salienti di una vera conversione: presa di coscienza dei propri peccati, fiducia in Dio, e persuasione, unita al proposito, di farcela coll'aiuto della grazia, porta il penitente ad accettare la dilazione come un suo bene. Le conseguenze di una pratica opposta a questa sono ovviamente disastrose.

Dopo aver fatto queste considerazioni, Alfonso conclude con un giudizio strettamente personale su tale materia:

---

<sup>152</sup> Cfr. *Th. Mor.*, lib. VI, n. 464, t. 3, p. 477, 1: « Caeterum unusquisque in hoc puncto impertiendae vel differendae absolutionis dirigere se debet iuxta lumen a Deo sibi donatum »; cfr. *Praxis*, cap. V, n. 77, p. 569, 2; *Prassi g.*, cap. ult., n. 15, p. 620, 1.

<sup>153</sup> *Prassi g.*, e *Praxis*, *idem*; *Th. Mor.*, *ibidem*, p. 477, 1-2.

<sup>154</sup> TANNIOIA, lib. II, cap. 56, p. 244, 2.

« Dico in primo luogo, e non nego, che qualche volta ben può giovare anche al recidivo disposto il differirgli l'assoluzione. Dico in secondo luogo, che sempre gioverà, che 'l confessore l'atterrisca col fargli mostra, come non potesse assolverlo. Dico per ultimo, che ordinariamente parlando a' recidivi per fragilità intrinseca, e disposti per qualche segno straordinario, più gioverà il beneficio dell'assoluzione, che la dilazione. Volesse Dio che i confessori assolvessero i recidivi, solamente allora che portano segni straordinari! Il mal è, che la maggior parte, per non dire la massima, de' confessori universalmente assolvono i recidivi senza distinzione, senza segno straordinario, senza ammonirli, e senza dar loro almeno qualche rimedio per emendarsi; e da ciò veramente nasce (non già dall'assolvere i disposti) la ruina universale di tante anime »<sup>155</sup>.

Ribadisce spassionatamente la sua tesi, anche se ammette la possibilità che la dilazione dell'assoluzione, « qualche volta », giova a qualunque recidivo. Un po' curiosa ci sembra la tattica che deve usare il confessore con questi recidivi occasionari di fragilità intrinseca, ma crediamo che sia un modo come un altro, per far comprendere al penitente, che è necessario che si corregga. Deplora il comportamento di quei confessori che trascurano le regole più elementari dell'ufficio loro affidato e, dall'augurio che fa a conclusione di questa sua conferma, comprendiamo il suo pensiero generale sull'assoluzione dei recidivi che è fortemente positivo e comprensivo.

A conclusione diciamo che Alfonso stabilisce due principi generali per i due uffici di giudice e di medico del confessore, che devono essere attuati sempre sotto la saggia guida della prudenza. Il confessore, come giudice, deve essere certo della disposizione del penitente per assolverlo; non è richiesta una certezza stretta e perfetta, ma è sufficiente una certezza morale tale che gli possa permettere di agire con una certa sicurezza di coscienza. Solo la presenza dei segni straordinari nei recidivi contribuisce a far uscire il confessore dal suo stato di dubbio e a fargli concedere l'assoluzione.

All'ufficio di medico è legato il problema se questi possa rimandare l'assoluzione al penitente disposto e senza il suo consenso. Il Santo lo risolve, rigettando la tesi lassista che rifiuta al confessore di agire in tal senso con la possibilità che ha questi, come medico, di rimandare l'assoluzione ed evitando ogni forma di rigorismo con un avverbio: « alle volte », che indica una prassi eccezionale, saltuaria e non continuata. Concilia la libertà e il diritto all'assoluzione del penitente con la dilazione, ricorrendo al dovere o necessità che ha il

<sup>155</sup> *Prassi g.*, cap. ult., n. 15, p. 620, 1-2; cfr. *Th. Mor.*, lib. VI, n. 464, t. 3, p. 477, 2; *Praxis*, cap. V, n. 77, pp. 569, 2-570, 1.

confessore, come medico, di ricercare l'utilità del penitente stesso. L'agire del confessore non contrasta con il diritto all'assoluzione del penitente, in quanto questi rinuncia spontaneamente, con il suo gesto, a questo diritto e si pone nelle mani del confessore. Il motivo principale di questa prassi ferma, intelligente e prudente, è la totale correzione del penitente, motivo che esclude ogni forma d'egoismo nel confessore e ogni disputa accademica. Per fugare qualsiasi stato d'insicurezza che possa produrre tale prassi, Alfonso suggerisce due norme di prudenza pastorale: la prima consiglia che non conviene differire l'assoluzione, quando si pensa che questa possa produrre più danno che bene e la seconda, se questa dovesse procurare una nota d'infamia al penitente.

Tra una sentenza rigida e legale che afferma la necessità di rimandare sempre e per molto tempo l'assoluzione ai peccatori abituati e recidivi sufficientemente disposti e l'altra che dice che questo rimedio si deve usare « raramente » e con il loro consenso, Alfonso preferisce non stabilire alcuna norma standardizzata, ma esorta i confessori ad agire su questo punto così come Dio loro ispira. Tuttavia crede opportuno dire la sua. Egli ritiene che « raramente » si deve differire l'assoluzione al recidivo disposto con un segno straordinario, se questi ricade per « *fragilità intrinseca* », come capita nei peccati di polluzione, di dilettaazione morosa, di odio, di bestemmia ecc. I motivi di questo comportamento comprensivo e benigno sono frutti della considerazione della natura stessa dell'abito e del valore efficace dell'azione della grazia annessa al sacramento.

Per questi recidivi occasionali di fragilità intrinseca, quando proprio la dilazione si ritiene necessaria, il suo tempo deve oscillare tra un periodo di *otto* e *venti giorni*. Con tale durata evita il rigorismo degli autori che vogliono saggiare la disposizione dei penitenti per mesi e per anni e condivide la prudenza di quelli che desiderano la salvezza dei penitenti.

Al recidivo di *occasione volontaria* bisogna differire del tutto l'assoluzione, fino a quando non soddisfa il suo obbligo. A quello di *occasione necessaria*, se è fornito di segni straordinari, rimanda ugualmente l'assoluzione quando si può « *comodamente* ». Il motivo di tale condotta più severa è l'occasione e questa, afferma Alfonso, può essere evitata con la buona volontà. Il periodo del differimento, che deve essere protratto fino a quando il pericolo di cadere nel peccato da prossimo diventi remoto, non deve superare il *mese*.

Carità, comprensione e dolcezza devono caratterizzare la prassi del confessore. Fine osservatore della natura umana e profondo conoscitore di questa, cerca di evitare ogni estremismo e di scegliere

la giusta *via di mezzo*. Anche se qualche volta non aderisce pienamente al pensiero degli autori a cui si ispira, ne condivide però lo spirito e i motivi. Il suo pensiero è sempre costante e mai contraddittorio in tutto l'arco della sua produzione, anche se ogni tanto si nota qualche precisazione e chiarificazione. L'augurio finale, volto a richiamare i confessori al loro dovere, indica molto bene il perché di questo suo atteggiamento fermo e deciso, ma nello stesso tempo benigno e comprensivo nei riguardi dei recidivi.

#### V. - I FANCIULLI RECIDIVI

Alfonso affronta l'argomento dell'assoluzione di questi fanciulli nella « *Theologia Moralis* », quando parla dell'assoluzione sotto condizione; nella « *Praxis* » al capitolo settimo, quando delinea il comportamento che deve tenere il confessore verso alcuni generi di persone e sempre sullo stesso argomento, nella « *Prassi grande* » all'ultimo capitolo, e nel « *Confessore diretto per le confessioni della gente di campagna* » al ventunesimo capitolo.

Egli distingue i fanciulli recidivi che hanno raggiunto un sufficiente uso di ragione da quelli che ancora non lo hanno raggiunto.

#### 1. - *Fanciulli forniti dell'uso di ragione*

Alla domanda se si possa dare validamente e lecitamente l'assoluzione sotto condizione, Alfonso riporta alcuni motivi che gli autori ritengono giusti per agire in tal senso e tra gli altri riporta uno che conferma una simile prassi, specie se si dubita che il penitente sia disposto secondo il rito con vero dolore e proposito. Propugnano questo pensiero Castropalao, Sporer e Mazzotta.

Il Castropalao, con Vasquez, trattando il medesimo argomento, dice:

« Ma, siccome accade spesso, che il sacerdote abbia il dubbio dopo la diligente ricerca, se il penitente sia disposto secondo il rito a ricevere l'assoluzione, ... non è illecito, anzi è piuttosto conveniente concedere l'assoluzione al presente sotto condizione, almeno con la riserva mentale, cioè: *Se sei disposto secondo il rito, ti assolvo*. Perché con questa aggiunta di condizione, né si infligge un danno al penitente, in quanto non si impedisce l'effetto del sacramento, se è disposto a riceverlo; né si fa alcuna ingiuria al sacramento; anzi il

sacerdote guarda alla sua riverenza, non volendo proferire vanamente ed inutilmente la sua forma »<sup>156</sup>.

Conferma la convenienza di questa prassi con la salvaguardia dell'integrità sacramentale e con la non profanazione del sacramento stesso.

Lo Sporer, elencando alcuni casi in cui è lecito assolvere sotto condizione, afferma più esattamente, con gli stessi motivi, che il confessore può agire in tal modo se dubita che:

« ... il penitente sia disposto rettamente circa il dolore, il proposito ecc. »<sup>157</sup>.

Il Santo, con Schildere, apertamente dichiara:

« Ma non mi sento di seguire questa dottrina presentata così generalmente. Infatti dico. *Non si può assolvere sotto condizione il peccatore recidivo nelle colpe mortali, che non si prova disposto attraverso i segni straordinari...* eccetto che fosse in pericolo di morte; o eccetto che... si tema prudentemente che quel peccatore non tornerà più alla confessione e languirà nei suoi peccati »<sup>158</sup>.

Rimprovera agli autori precedenti l'assolutizzazione del loro pensiero e ribadisce la sua prassi generale con le dovute eccezioni del pericolo di morte, dell'impossibilità morale e materiale, e del timore di ottenere l'effetto contrario. Qui non specifica per niente se questo atteggiamento è da tenersi coi grandi e coi piccoli, invece, nelle sue opere minori, è molto più preciso. Infatti scrive nelle « Prassi »:

« Circa poi l'assoluzione da darsi a questi fanciulli, vi bisogna molta attenzione. Quando costa, *che abbiano già il sufficiente uso della*

<sup>156</sup> CASTROPALAO, Parte 4, tr. 23, *De poenit.*, pn. 5, n. 9, vol. 2, p. 128, 2: « Sed, quia saepe contingit, post diligentem excussionem sacerdotem dubium esse, an poenitens rite dispositus sit absolutioni recipiendae, ... non est illicitum, sed potius conveniens, absolutionem concedere sub conditione de praesenti, mente saltem retenta, nempe: *Si rite es dispositus, te absolvo.* Quia per hanc conditionis appositionem, nec poenitenti damnum irrogatur, cum non impediatur sacramenti effectus, si ad illum suscipiendum dispositus sit: neque ulla sacramento fiat iniuria: quinimo eius reverentiae sacerdos prospicit, nolens eius formam vane et inutiliter proferre ».

<sup>157</sup> SPORER, Parte 3, *De poenit.*, cap. 5, n. 622, t. 3, p. 221, 2: « ... poenitens sit recte dispositus quoad dolorem, propositum etc. »; cfr. MAZZOTTA, tr. 6, *De absolutione*, disp. 2, q. 4, cap. 2, vedi: Dico 2<sup>o</sup>, t. 3, p. 568.

<sup>158</sup> *Th. Mor.*, lib. VI, n. 432, t. 3, p. 427, 2: « Sed huic doctrinae sic generaliter traditae nec valeo acquiescere. Nam dico. *Non posse absolvi sub conditione peccatorem recidivum in culpas lethales, qui non probetur dispositus per signa extraordinaria...* nisi esset in periculo mortis; vel nisi... prudenter timeatur quod peccator ille non amplius ad confessionem redibit, et in peccatis suis tabescet ».

*ragione*, come se si confessano con distinzione, o pure rispondono adeguatamente alle dimande, e si vede che ben comprendono che col peccato hanno offeso Dio, e si han meritato l'inferno, allora, se sono disposti, si assolvano; ma se fossero recidivi ne' peccati mortali, debbono trattarsi come gli adulti; onde *se non danno segni straordinari di dolore, si dee differire l'assoluzione* »<sup>159</sup>.

Notiamo che Alfonso non manca mai di richiamare i confessori ad agire sempre con prudenza e cautela. A delle loro probabili domande di impossibilità a poter distinguere i fanciulli forniti già dell'uso di ragione da quelli privi di tale qualità, Alfonso indica con le note di comprensione e di responsabilità quelli che già godono dell'uso di ragione. Queste note spingono il nostro autore a ripudiare la concessione dell'assoluzione sotto condizione e ad agire, con questi fanciulli recidivi nelle mancanze gravi, conformemente alla sua prassi ordinaria.

Perfettamente uguale è il suo comportamento verso gli stessi fanciulli recidivi nelle colpe leggere, a motivo dell'ampia possibilità che ha il confessore, differendo l'assoluzione, di raggiungere quella certezza morale sufficiente a concedere l'assoluzione; così scrive:

« Lo stesso si deve dire del recidivo nei peccati veniali, che ha il sufficiente uso di ragione. Perché, potendo questo confessore accertarsi *in breve tempo* della disposizione del penitente attraverso l'esperimento della correzione *differendogli l'assoluzione*, non sembra che vi sia causa sufficiente per assolverlo sotto condizione »<sup>160</sup>.

In ambedue i casi non ha indicato la durata del differimento, ma l'« *in breve tempo* » del passo ci fa comprendere che non deve essere lunga e ci porta, quindi, a tener presente le regole generali che lui ha già stabilito prudentemente.

## 2. - Fanciulli non forniti dell'uso di ragione

Per l'assoluzione di questi fanciulli, come pure dei ritardati mentali, condivide il pensiero di Lugo, Laymann, Sporer, Croix e

<sup>159</sup> *Prassi g.*, cap. ult., n. 39, p. 631, 1; cfr. cap. XVI, pn. 1, n. 6, p. 365, 1; *Praxis*, cap. VII, n. 91, pp. 577, 2-578, 1; *Confes. dir.*, cap. XXI, pn. 2, n. 21, p. 772, 2; cap. XV, pn. 1, n. 3, p. 716, 2.

<sup>160</sup> *Th. Mor.*, lib. VI, n. 432, t. 3, pp. 427, 2-428, 1: « Idem dicendum esse de recidivo in venialia, qui sufficientem habet usum rationis. Quia, cum possit hic confessarius *de brevi* certum se reddere de poenitentis dispositione per experimentum emendationis *ei differendo absolutionem*, non videtur adesse sufficiens causa absolventi illum sub conditione ».

Mazzotta, i quali ritengono che si possono assolvere sotto condizione, quando si dubita della loro disposizione. Lugo, che tratta la medesima questione, dice:

«...si deve assolvere sotto condizione, anche il fanciullo di cui si dubita che abbia l'uso di ragione, e che confessa qualcosa di veniale, questo non solo in pericolo di morte, ma anche fuori di quello. E in verità quando incalza il precetto della chiesa sulla confessione, non sembra che vi sia dubbio che si debba assolvere, se ha confessato qualche peccato mortale dubbio, affinché per caso non sia capace, e non soddisfi il precetto divino ed ecclesiastico; ma anche se abbia detto solo un peccato veniale, sembra che si debba assolvere, e affinché non venga privato di quella grazia sacramentale, che potrebbe ricevere, e anche perché può avere qualche peccato mortale che ignora, e possa essere giustificato indirettamente di questo per mezzo di quell'assoluzione »<sup>161</sup>.

Non ha alcuna esitazione ad assolvere sotto condizione simili fanciulli, se si confessano di qualche colpa leggera o di qualcuna grave dubbia non solo in caso di necessità, come in pericolo di morte, ma anche in caso di utilità, come per soddisfare il precetto pasquale. Il motivo è la preoccupazione di non privare il fanciullo della ricchezza della grazia annessa al sacramento e forse anche di quella santificante, se per caso ha qualche colpa grave che non conosca.

Il Croix, con Diana e Schildere, esclude del tutto la necessità di differire l'assoluzione a questi fanciulli:

« Che se il fanciullo non porta se non peccati leggerissimi, specialmente sotto dubbio, ed anche i segni di dolore sono dubbi... , anche in questo caso si possono assolvere sotto condizione, né c'è bisogno di differire, benché si possa fare comodamente »<sup>162</sup>.

---

<sup>161</sup> LUGO, *De poenit.*, disp. 17, sect. 1, n. 22, t. 5, p. 178, 2: «...puerum etiam, de quo dubitatur an habeat usum rationis, et qui confitetur aliquod veniale, absolvendum sub conditione, et hoc non solum in mortis articulo, sed etiam extra illum. Et quidem quando urget praeceptum Ecclesiae de confessione, non videtur dubium, quod sit absolvendus si aliquod mortale dubium confessus est, an forte capax sit, et non satisfaciatur praecepto divino et ecclesiastico; sed etiamsi peccatum veniale solum dixerit, videtur absolvendus, tum ne privetur gratia illa sacramentali, quam recipere posset, tum etiam, quia fortasse habet aliquod mortale, quod ignorat, et a quo per illam absolutionem posset indirecte iustificari»; cfr. LAYMANN, *De poenit.*, lib. 5, tr. 6, cap. 5, n. 7, t. 2, p. 273, 1; SPORER, Parte 3, *De poenit.*, cap. 5, n. 622, t. 3, p. 221, 2.

<sup>162</sup> CROIX, lib. 6, parte 2, *De ministro poenit.*, n. 1797, t. 2, p. 365, 2: « Quod si puer non afferat nisi peccata levissima, praesertim sub dubio, et signa doloris etiam sint dubia, ... etiam in hoc casu posse absolvi sub conditione, nec opus esse differre, quamvis commode posset fieri »; cfr. DIANA, *op. cit.*, Parte 4, tr. 3, resol. 53, vol. 1, p. 77, 2.

Più completo ci sembra il Mazzotta che, riferendosi a Lugo, Laymann, Diana e Gobat, dice:

« Similmente i fanciulli, i semisciocchi, ed altri dei quali dubiti prudentemente, se hanno avuto un uso sufficiente di ragione per peccare, se si dolgono sufficientemente, come conviene, se si confessano integralmente ecc., si devono assolvere sotto condizione in queste circostanze: cioè nel tempo del Precetto Pasquale; nel caso di necessità per evitare uno scandalo, o un'infamia; se altrimenti dovessero esser privi a lungo della confessione; e... se non potessero lucrare diversamente l'indulgenza. Fuori di queste circostanze, se portano materia di per sé grave, e vi è il dubbio se veramente peccarono in quella, o se si dolgono sufficientemente ecc. si devono assolvere sotto condizione, in modo che non vivano in peccato; e se portano materia di per sé leggera, e vi è il dubbio, se hanno semplicemente peccato in quella, se si dolgono ecc... si possono assolvere, [sotto condizione] affinché non siano privati della grazia del sacramento »<sup>163</sup>.

Il suo pensiero non differisce sostanzialmente da quello del Lugo, solo notiamo che i ritardati mentali vengono equiparati ai bambini che sono ancora privi dell'uso di ragione e che per essi si applica, di conseguenza, la medesima prassi. Chiare appaiono le circostanze in cui bisogna assolverli sotto condizione, come pure è chiaro il motivo, identico a quello del Lugo, che spinge il Mazzotta ad assumere tale comportamento.

S. Alfonso condivide pienamente tutte queste necessità e le loro motivazioni ed afferma esplicitamente che:

« Probabilmente si possono assolvere sotto condizione il fanciullo o il semisciocco, quando si dubita della loro disposizione »<sup>164</sup>.

Come il Mazzotta, pone sullo stesso piano il fanciullo privo dell'uso di ragione e il ritardato mentale. Di questi non parla più nelle opere

<sup>163</sup> MAZZOTTA, tr. 6, *De absoluteione*, disp. 2, q. 4, cap. 2, vedi: Dico 2°, t. 3, p. 568: « Similiter pueri, semifatui, aliique, de quibus prudenter dubitas, an habuerint usum rationis sufficientem ad peccandum, an sufficienter doleant, ut oportet, an integre confiteatur, etc., absolvi debent sub conditione in his circumstantiis; nempe tempore Praecepti Paschalis; in casu necessitatis ad vitandum scandalum, aut infamiam; si alias diu carere deberent confessione; et... si aliter lucrari non possent indulgentiam. Extra hos circumstantias, si afferant materiam de se gravem, et dubium fit, an in ea revera peccaverint, an sufficienter doleant, etc. debent etiam absolvi sub conditione, ne, si forte peccaverint, vivant in peccato: et, si afferant materiam de se levem, et dubium fit, an simpliciter in ea peccaverint, an doleant, etc.,... tum ne privetur gratia sacramenti ».

<sup>164</sup> *Th. Mor.*, lib. VI, n. 432, t. 3, p. 428, 1: « Probabiliter posse absolvi puerum vel semifatum sub conditione, quando dubitatur de ipsorum dispositione »; cfr. *Praxis*, cap. VII, n. 91, p. 578, 1; *Prassi g.*, cap. ult., n. 39, p. 631, 1; *Confes. dir.*, cap. XXI, pn. 2, n. 21, p. 772, 2.

minori a motivo, crediamo, di questa parità, mentre degli altri suggerisce ai confessori, con poche frasi, come riconoscerli dal loro comportamento:

« Come quando essi nell'atto di confessarsi non istessero composti, ma andassero girando gli occhi, burlando colle mani, frapponendo cose impertinenti »<sup>165</sup>.

Alfonso conclude riportando il motivo del suo differente atteggiamento nei confronti dei fanciulli recidivi:

« Ma in tanto gli altri, che sono forniti dell'uso di ragione, non si devono assolvere, perché vi è il modo e la speranza che con la dilazione dell'assoluzione, certamente ritornano disposti in breve tempo, e vengono assolti; ma riguardo a questi fanciulli non ancora forniti perfettamente di ragione e ai ritardati mentali, non c'è questo modo e questa speranza che portino in breve tempo questa certa disposizione »<sup>166</sup>,

e ancora più esattamente nel « Confessore diretto per le confessioni della gente di campagna » dice:

« . . . poiché ai fanciulli, che non hanno ancora il perfetto discernimento, niente giova il differir loro l'assoluzione »<sup>167</sup>.

Questo motivo si basa sul differente grado di responsabilità che hanno tali fanciulli, mentre i primi sono coscienti delle loro azioni e il differimento è per essi una vera medicina, per i secondi non lo è e la dilazione non ha nessun valore ed effetto.

Non ci deve meravigliare il fatto che Alfonso, per i fanciulli recidivi non forniti del perfetto uso di ragione, abbia portato a conferma del suo pensiero un buon numero d'autori, mentre, per la prassi verso i fanciulli recidivi forniti dell'uso di ragione non abbia nominato nemmeno un autore a suo favore o contro. Questo silenzio degli altri autori in realtà esiste, ma non dobbiamo interpretarlo in senso negativo o come insensibilità pastorale, poiché dobbiamo tener presente che questi certamente si sono rifatti al decreto sulla

<sup>165</sup> *Prassi g.*, *idem*; cfr. *Praxis*, e *Confes. dir.*, *idem*.

<sup>166</sup> *Th. Mor.*, lib. VI, n. 432, t. 3, p. 428, 1-2: *In tantum autem alii usu rationis praediti non debent absolvi, cum de ipsorum dispositione dubitatur, quia adest via et spes quod dilata absolutione, brevi illi certo dispositi redeant, et absolvantur; sed quoad hos semifatuos et pueros nondum perfecte rationis compotes, deest haec via et spes quod brevi afferant hanc certam dispositionem*; cfr. *Praxis* e *Prassi g.*, *idem*.

<sup>167</sup> *Confes. dir.*, cap. XXI, pn. 2, n. 21, p. 772, 2.

penitenza del Concilio di Trento<sup>168</sup>, che comanda l'adempimento della confessione annuale solo a coloro che hanno raggiunto l'uso di ragione. E' evidente che nella loro prassi generale accomunino gli adulti con i fanciulli coscienti delle loro azioni e che, quindi, ritengano superfluo fare ancora delle distinzioni non necessarie. Del resto Alfonso stesso, pur facendo la distinzione tra adulti e fanciulli, non usa affatto una prassi diversa nei loro confronti. Dobbiamo però dire che in s. Alfonso vi è maggior sensibilità pastorale e maggior accuratezza; una distinzione chiarificatrice in più non nuoce al tessuto teologico di un'opera così vasta.

Molto facilmente il Santo era stato spettatore di cose inconvenienti e aveva sentito parlare di confessori che usavano una prassi molto larga nei confronti dei fanciulli recidivi. Niente d'improbabile ci vieta di pensare che siano questi i motivi della distinzione che troviamo nell'opera alfonsiana. E' certo che da vescovo raccomanda ai suoi confessori di adoperare una prassi prudenziale verso i fanciulli, per evitare ogni disordine morale e pastorale, di questo ce ne rende testimonianza il Tannoia, quando scrive:

« Minor circospezione non inculcava nel sentire le confessioni dei fanciulli. Ordinò che non altrove che in chiesa o in altro luogo aperto o pubblico si sentissero le loro confessioni; e proibì il far loro carezze di mano o di altro. *Sono angioletti, diceva, ma data l'occasione possono diventar demoni* »<sup>169</sup>.

Da questo passo comprendiamo anche quanto stesse a cuore indistintamente la salvezza di tutte le anime affidategli.

Possiamo dire che Alfonso verso i fanciulli recidivi, privi del sufficiente uso di ragione, adopera, come gli altri autori, una prassi molto comprensiva che tiene conto del loro grado di responsabilità e dell'inutilità della dilazione. Concede loro l'assoluzione sotto condizione, e per non privarli, nel dubbio, della grazia sacramentale non solo in pericolo di morte, ma anche in altri casi utili, come durante il precetto pasquale, o per l'acquisto delle indulgenze, o per far evitare loro uno scandalo, un danno o un'infamia.

Mentre per i fanciulli, forniti dell'uso di ragione, pratica il medesimo atteggiamento fermo e deciso tenuto con gli altri recidivi. Differisce loro l'assoluzione, con le dovute eccezioni, in modo che

<sup>168</sup> Cfr. *Concilio di Trento*, Sess. 14, *De poenit.*, cap. 5, in *C. O. D.*, p. 707: « ... praeceptum confessionis saltem semel in anno ab omnibus et singulis, cum ad annos discretionis pervenissent, impletur ».

<sup>169</sup> TANNIOIA, lib. II, cap. 56, p. 244, 1.

il confessore diventi moralmente certo della loro disposizione. La durata della dilazione è imprecisata con un « *in breve tempo* », che ci fa intendere che Alfonso non si distacca dalle regole generali che ha dato prima riguardo al tempo del differimento.

\* \* \*

A conclusione di questo studio diciamo che la linea che segue Alfonso, per quanto riguarda il differimento dell'assoluzione, è la « *via di mezzo* ». Uso prudenziale della dilazione. Caratteristiche essenziali di questo comportamento sono: equilibrio, comprensione della debolezza della natura umana, giustizia, sicurezza, carità, benignità, personalizzazione e soprattutto prudenza. La tesi che egli persegue costantemente è una tesi equilibrata, non sbilanciata, e arricchita dalla sua esperienza di missionario e di confessore. Se a volte usa un po' di severità, questa è giustificata dalla sua diretta esperienza personale o dalla soddisfazione degli obblighi a cui è tenuto il penitente prima di ricevere l'assoluzione, oppure dallo stato dei penitenti, o infine dalla presenza della materia sessuale.

Il suo giusto equilibrio e la sua fine prudenzialità lo spingono a rigettare le tesi rigoriste e lassiste con l'uso di semplici avverbi: « *alle volte* », « *raramente* », « *comodamente* » ecc., o con espressioni come « *intollerabile rigore* », « *moda* », « *dottrina giansenistica* »; uso che denota quanto fosse avverso ad ogni estremismo. La sua regola costante è evitare proprio ogni estremismo per poter giovare solo alla salvezza e al bene delle anime.

Possiamo liberamente affermare anche che s. Alfonso rappresenta, per quanto riguarda il nostro problema, un *punto di discriminazione* tra un'epoca e l'altra. Il differimento dell'assoluzione diventa con Alfonso non una prassi usuale e comune, ma un coronamento di una prassi pastorale condotta con amore, prudenza e speranza. Esso è adoperato come cura preventiva, come rimedio straordinario, e non come un sanatorio da amministrare ordinariamente. La sua prassi benigna e comprensiva tende a riavvicinare i cristiani, spaventati dalla durezza della dilazione, alla frequenza dei sacramenti della penitenza e dell'eucarestia.

Alla fine del nostro lavoro ci domandiamo: quale valore ha per la nostra pastorale penitenziale odierna la prassi alfonsiana della dilazione? Rispondiamo dicendo che, tenendo presente le attuali condizioni socio-culturali e la nuova maturità della fede cristiana acquisita dalla grande maggioranza dei fedeli, è consigliabile non servirsi di

questa prassi, eccetto forse per il caso della restituzione e del concubinato, ma sempre con qualche variante o restrizione, per evitare un nuovo allontanamento delle anime dai sacramenti. Invece è cosa ottima seguire e mettere in pratica lo spirito che ha animato s. Alfonso, spirito di carità, di comprensione e soprattutto di prudenzialità.